



Allegato 22)

BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017

Delib. C.P. 11/2010 e delib. C.P.103/2010

“Regolamento Tosap”

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Sul presente atto vengono espressi i seguenti pareri:
Parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vedi parere allegato

Parere favorevole sulla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vedi parere allegato

In pubblicazione all'Albo Provinciale per giorni quindici dal 18 FEB 2010

Viterbo, li 28 FEB 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li 4 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le
Fto Dino Cannone

copie confermate all'atto della 2ª usc
ammessa Viterbo 18 FEB 2010
B. Segretario



PROVINCIA DI VITERBO
Deliberazione del Consiglio Provinciale

Deliberazione n. 11

OGGETTO: Regolamento Tosap modifica in regolamento COSAP - approvazione.

L'anno 2010 il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 15.40 in Viterbo, nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale, si è riunito il Consiglio per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 2ª convocazione.

Presenti Assenti	
Battisti Bengasi	X
Battistoni Francesco	X
Bigiotti Francesco	X
Brachetti Giuseppe	X
Bruni Vincenzo	X
Bruziches Tommaso	X
Camilli Piero	X
Creta Elvise	X
Cuzzoli Alessandro	X
Equitani Paolo	X
Fanelli Mario	X
Fortuna Riccardo	X
Gemini Massimo	X

Presenti Assenti	
Giampleri Massimo	X
Gidari Giovanni	X
Grattarola Federico	X
Margiaviti Domenico N.	X
Mazzoli Alessandro	X
Melaragni Rosco	X
Miccini Massimo	X
Novelli Lina	X
Palozzi Maurizio	X
Sabatini Franco	X
Santucci Giovanni Maria	X
Zecca Antonio	X

Presiede il Presidente del Consiglio Federico Grattarola

Assiste il vice segretario generale dott. Luigi Celestini.

La seduta è pubblica.

Durante i lavori sono entrati in aula Battisti, Bigiotti, Creta, Equitani, Gemini, Gidari, Melaragni, Novelli, Sabatini, Zecca, Bruni, portando le presenze a 20.

Il presidente Cristarella sospende la seduta per concordare con i capigruppo un modo di procedere nei lavori.
Alle ore 17,15 riprendono i lavori con la presenza di 17 consiglieri. Assenti Battisti, Battistoni e Bruni.
Il Presidente invita proseguire con il punto relativo al regolamento COSAP.
Riferisce l'Assessore Rizzello che illustra i contenuti e le finalità perseguite con il presente Regolamento.
Nel frattempo entra in aula Bruni.
Al termine propone al Consiglio di approvare la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'art. 65 del D. Lgs. del 15/12/1997, n° 446 che prevede per gli Enti la facoltà di assegnare a canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile.

Visto l'opposto regolamento che disciplina le modalità per il rilascio della concessione ed il relativo canone allegato al presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data 5 febbraio 2010;

Visto il parere allegato del responsabile del Servizio finanziario espresso sul presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Valutata l'importanza dell'approvazione del Regolamento illustrato dal relatore per razionalizzare il servizio delle concessioni COSAP;

Visto il Testo Unico D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

di approvare il Regolamento COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) allegato al presente atto costituito di n° 33 articoli ed allegati. *AVV. V. M. TRANIERO*

intervengono i Consiglieri:

Bigliotti che chiede conferma del fatto che oggi non si discute della variazione di bilancio. Cristarella assicura che è così. Sul regolamento Bigliotti chiede esplicitazione del parere tecnico contabile.

Rizzello chiarisce che il parere dell'Ufficio tecnico non è necessario essendo inviolate le norme tecniche per il rilascio della concessione. Il parere tecnico contabile è solo del settore finanziario.

Santucci chiede se si è proceduto ad una valutazione con il servizio di discussione per evitare eventuali problemi.

Cideri ritiene che con questa variazione non sia assicurato lo stesso gettito finanziario. Pur condividendo alcune modifiche il suo voto sarà contrario.

L'assessore replica che non vede la fondatezza dei rilievi degli intervenuti.

Al termine il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta illustrata che è approvata con voti favorevoli 9, 4 contrari (Cideri, Giamini, Equitani, Cuzzoli), 3 astenuti (Bianchetti, Mangiaviti, Zezza).
Assenti Bruni, Santucci, Battisti, Battistoni).



PROVINCIA DI VITERBO
Settore Finanziario

Viterbo il 10/02/2010

ALLEGATO delibera C.F. n. 11 del 10-02-2010

OGGETTO: allegato - proposta di delibera "regolamento per applicazione canone occupazione spazi e aree pubbliche" - parere contabile

Il parere di competenza è contrario perché la proposta non risulta completamente istruita dal settore viabilità e patrimonio ai fini del rilascio delle concessioni entro i limiti del codice della strada e degli ordinamenti vigenti.



Il Dirigente del Settore Finanziario
(Ing. Alberto Pecorelli)

Regolamento occupazione spazi-aree

Sede Legale via Saffi, 49 - 01100 VITERBO C.F. 80005370561
Telefono 0761-313746 fax 0761-313396 e-mail: a.pecorelli@provincia.vt.it

ALLEGATO DELIBERAZIONE di G. P.
N° 11 DEL 10-02-2010
COMPOSTO DI N° 33 PAGINE.

Provincia di Viterbo



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE, PER GLI ACCESSI STRADALI, PER GLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E PER LE AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO
PASSAGGIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

Normativa di riferimento:

D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (Codice della Strada);

D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

D. Lgs. 15 Dicembre 1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n° 11 del 10 febbraio 2010

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione del canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 22, 26 e 27 del D. Lgs 30 aprile 1992 n° 285 è istituito il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per gli accessi stradali e per le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;

2. A norma dell'art. 23 del Codice della Strada e del collegato art. 53 del Regolamento di attuazione dello stesso è istituito il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per gli accessi stradali e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio come di seguito riportato.

2. Disciplina inoltre il corrispettivo dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza.

In particolare disciplina:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione e autorizzazione;
- la classificazione in categorie per importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche;
- le misure di tariffa ed i criteri per la determinazione del canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3

Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.

3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 4

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Viterbo, gli accessi stradali, sia carrabili che a raso.

2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, compresi impianti, condutture e cavi e l'esposizione di impianti pubblicitari.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali - e pertanto restano esclusi - i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.

4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992, il rilascio dei provvedimenti di concessione o autorizzazione è di competenza del Comune previa acquisizione del Nulla-Osta tecnico della Provincia proprietaria della strada.

Art. 5

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.
2. In caso di con titolarità della concessione, il canone sarà frazionato proporzionalmente tra i contitolari della concessione secondo quanto risulta dagli atti concessori.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI POSTI LUNGO ED IN VISTA DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA.

Art. 6

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.

2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241 del 07.08.1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nell'ipotesi di domanda incompleta o qualora l'Ufficio ravvisi la necessità di integrazioni, il richiedente sarà invitato ad integrare l'istanza con gli elementi mancanti che dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla data della richiesta dell'Ufficio. In tale caso il termine di cui al precedente comma è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Decorso tale termine senza ricezione degli elementi integrativi, la richiesta si intenderà decaduta e copia della stessa, unitamente agli elaborati presentati, verrà restituita al richiedente.

Art. 7

Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda, redatta in conformità alle norme sull'imposta di bollo, alla competente Direzione provinciale.

2. La domanda deve tassativamente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
- b) se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, deve essere indicata la denominazione, la sede sociale, il codice fiscale o partita IVA, nonché le generalità complete, la residenza

ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;

c) individuazione dell'area oggetto dell'occupazione, con indicazione esatta della strada provinciale interessata, progressiva chilometrica, lato;

d) misura espressa in metri quadrati o lineari dell'occupazione e, quando trattasi di occupazione di spazi sopra o sottostanti, anche l'altezza dal suolo o la profondità della superficie;

e) durata dell'occupazione;

f) motivi e modalità d'uso dell'occupazione;

g) descrizione dettagliata dell'opera da eseguire;

h) dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente regolamento, comprese le parti attuative allegato e parte integrante dello stesso;

i) esistenza di eventuali servitù a favore di terzi.

3. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata, per ciascuna tipologia di occupazione, dalle norme tecniche, allegato C, parte integrante per presente Regolamento.

4. In caso di più domande per l'occupazione della stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce titolo preferenziale; per l'occupazione dello spazio antistante negozi, è titolo preferenziale la richiesta da parte dei titolari del negozio.

Art. 7 bis

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente della Direzione competente designa un proprio funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.

2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.

3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

4. E' fatta salva la competenza della Direzione Area Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

6. I dipendenti della Direzione Area Viabilità - appositamente individuati con atto dirigenziale - vigilano sull'applicazione del presente regolamento e della legge sul territorio provinciale e provvedono alla redazione delle istruttorie in ordine alla conformità degli interventi oggetto della concessione e/o autorizzati nonché all'accertamento delle violazioni ove qualificati ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3°, lett. b) e c) del Codice della Strada.

Art. 8

Condizioni per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente di:

a) versamento degli oneri a titolo di spese d'istruttoria in relazione al tipo di occupazione;

b) versamento degli oneri per il rilascio di eventuale apposito cartello segnaletico per gli accessi e dell'eventuale deposito cauzionale di cui al successivo art. 9;

c) versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo art. 27;

d) presentazione di marca da bollo da applicarsi sull'originale del provvedimento, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.

2. Unitamente al provvedimento di concessione o autorizzazione verrà consegnato al richiedente eventuale apposito cartello segnaletico, contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

3. Per quanto attiene gli impianti pubblicitari è obbligo del concessionario fissare, in modo permanente, una targhetta facilmente accessibile, con le indicazioni specificate nell'allegato C Norme Tecniche.

Art. 9

Oneri per il rilascio degli atti e deposito cauzionale

1. Il rilascio, il rinnovo e la conferma di provvedimenti prevede il pagamento delle spese di istruttoria e di sopralluogo, secondo gli importi deliberati dalla Provincia in vigore al momento di presentazione della domanda, oltre alle spese relative al rilascio della targa segnaletica di cui al precedente art.8.

2. In caso di diniego del provvedimento, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione degli oneri versati a titolo di spese d'istruttoria.

3. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.

4. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.

Art. 10

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
- b) codice fiscale o partita IVA;
- c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
- d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
- e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
- f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
- g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
- h) gli obblighi del titolare del provvedimento.

2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse. La validità delle concessioni per occupazioni che interessano strade di competenza provinciale può determinarsi in massimo 29 anni, secondo quanto disposto all'Art.27, comma 5, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le autorizzazioni per mezzi pubblicitari hanno validità per un periodo di anni 3 (tre) e sono rinnovabili secondo quanto stabilito all'art. 52, comma 6, del regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

3. L'autorità competente può modificarle in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.

Art. 11

Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.

3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.

4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.

5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:

- a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
- d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
- f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
- g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
- h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;
- i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo conguaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 12 - Titolarità della concessione: successione e subentro

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione è strettamente personale e viene rilasciato unicamente alla proprietà dell'area su cui insiste l'occupazione; ne è pertanto vietata la cessione a qualsiasi titolo. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione per gli impianti pubblicitari viene rilasciato al proprietario dell'impianto; nel caso di gruppi di preinsegne, di cui all'art. 48, comma 3 del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992, devono costituire oggetto di unica autorizzazione.

2. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda

mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di voltura. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato al cedente.

3. Il successore e/o subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Art. 13

Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione provinciale, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresi variazioni ambientali, commerciali e di traffico. La revoca è efficace dalla data indicata nel provvedimento stesso.

2. La revoca della concessione o autorizzazione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

4. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione provinciale può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.

5. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 14

Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta alla Direzione che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.

2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10 ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.

Art. 15

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:

a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;

- b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
- c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
- e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.

2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

3. La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dalla Direzione che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 16

Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;

2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.

Art. 17

Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e sgg. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, in forma scritta alla competente Direzione dell'occupazione effettuata;
- c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.

Art. 18

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 17 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.

2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta a partire dalla quale è possibile richiedere il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.

3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato dalla legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

CAPO III

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 19

Canone di concessione e criteri per la determinazione della tariffa di base del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.

2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
- entità della superficie occupata;
- entità superficie espositiva del messaggio (per impianti pubblicitari)
- durata dell'occupazione;
- tipologia della concessione;
- valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 20

Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificate con Deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con entrata in vigore delle stesse a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il canone occupazione suolo pubblico, per gli accessi stradali ed il corrispettivo dovuto per gli impianti pubblicitari sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 21

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, la rete stradale di competenza provinciale, le aree e gli spazi pubblici sono suddivisi in due categorie.

Art. 22

Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.

2. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.

3. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue:

a) passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo, oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera di modifica visibile oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;

b) accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante. Ai fini dell'applicazione del canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);

c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate;

d) distributori di carburanti e accessi a distributori di carburanti

Per gli accessi a servizio dei distributori di carburanti il canone è determinato moltiplicando la larghezza degli/dell'accesso/i che consentono/e di accedere all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Nel caso di distributori di carburante con area di servizio realizzata su proprietà provinciale, la determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico è effettuata sulla base della superficie demaniale occupata.

e) impianti pubblicitari

Per gli impianti pubblicitari il canone viene determinato in base alla superficie esposta per ciascuna faccia del cartello. Ai fini del pagamento del canone non viene considerata l'occupazione del suolo pubblico effettuata mediante l'eventuale controventatura a sostegno dei mezzi pubblicitari.

Art. 23

Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante

dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia.

2. Per pubblici servizi devono intendersi quelli in diretto contatto con l'utenza privata. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 – tariffa base - ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.

4. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi è ammessa la stipula di apposite convenzioni che regolamentino i rapporti con la Provincia, anche in relazione alla classificazione della strada, ferme restando le modalità della domanda.

Art. 24

Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

Al fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nelle tabelle allegate è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 25

Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B1.

2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui alla tabella Allegato B2.

Art. 26

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.

2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia.

CAPO IV

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 27

Esenzioni dal pagamento del canone

Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto.
Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;
- b) occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- c) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;
- d) occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- e) occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;
- f) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;
- h) occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
- i) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- j) occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;
- k) occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;
- l) occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- m) occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;
- n) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;
- o) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;
- p) accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;
- q) accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
- r) occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l'ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi;.

s) segnaletica prevista dall'art. 134, comma 1 lettera a) e d) ed art. 136, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada a condizione che non contenga alcuna forma di messaggio pubblicitario;

t) Insegne di esercizio;

u) segnali di territorio, aventi scopo primario di indicazione, contenenti mappe toponomastiche dei luoghi anche se corredata da forme di messaggi pubblicitari.

v) Le occupazioni effettuate da ONLUS;

Art. 28

Nuove esenzioni

1. Per le occupazioni configurate come accessi stradali ad uso civile ricadenti all'interno del centro abitato dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti il canone viene totalmente esentato.

Art. 29

Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro i termini di legge, mediante versamento su conto corrente postale con l'indicazione espressa della causale;

2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve esser effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;

3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.

4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o, nel caso il servizio venga dato in concessione, al concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, a mezzo di bollettino prestampato recapitato al domicilio del concessionario a mezzo posta e su apposito conto corrente postale, con arrotondamento, per difetto o per eccesso, al cinquanta centesimi.

5. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.

6. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno, entro il 31 gennaio di ogni anno. Per il primo ed il secondo anno di vigenza del presente Regolamento, il termine ultimo per il pagamento del canone in unica soluzione, previsto è fissato entro il 30 Aprile.

7. Per importi superiori a € 500,00, ed a richiesta del soggetto interessato, il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti e temporanee, può essere effettuato in quattro rate trimestrali ciascuna di eguale importo e con scadenza alla fine dei mesi di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre di ogni anno.

7. Art. 30

Penalità e sanzioni

1. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di

una penalità pari al 100%.

2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 31.

4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale - individuate come abusive ai sensi dell'art. 18 del presente Regolamento - si applica:

5. a titolo di indennità - ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, co. 5, lett. g) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;

6. a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria - ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, co. 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.

7. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.

8. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, co. 4 e 5 e 23, co. 11 e ss. del D. Lgs. N° 285/92 e ss. mm. ii.

Art. 31

Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.

2. Il presente articolo non trova applicazione nei casi previsti dal co. 6 del precedente articolo per le quali si applica la disciplina delle impugnazioni prevista dal Codice della Strada.

Art. 32

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla competente Direzione, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

Art. 32 bis

Prescrizione

Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2010 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria provinciale afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

CAPO V

NORME TRANSITORIE

Art. 34

Norme finali e transitorie per il riordino degli impianti pubblicitari

1. Si dovrà provvedere, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al riordino delle concessioni, con particolare riferimento ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari presenti lungo le strade di competenza della Provincia di Viterbo.

2. Tale riordino, previo censimento degli impianti esistenti lungo ciascuna strada, si atterrà ai seguenti criteri:

- a) individuazione dei cartelli autorizzati in regola con il C.d.S.;
- b) individuazione dei cartelli autorizzati, ma non più in regola con il C.d.S.;
- c) individuazione dei cartelli abusivi;
- d) individuazione degli spazi utili per la ricollocazione dei cartelli;
- e) nuovo posizionamento dei cartelli autorizzati riferendosi all'ordine cronologico di rilascio dell'autorizzazione;
- f) nel caso in cui le posizioni disponibili siano inferiori agli impianti autorizzati censiti, gli impianti in esubero saranno collocati su altri tronchi; le posizioni saranno assegnate a ciascuna impresa in proporzione alle autorizzazioni possedute, fermo restando un minimo di almeno un impianto sull'intera arteria;
- g) i cartelli abusivi dovranno essere rimossi, a cura dell'impresa pubblicitaria, dietro semplice comunicazione dell'Amministrazione Provinciale entro i termini assegnati; decorso tale termine provvederà la Provincia con le modalità previste dalla legge.
- h) gli impianti rimossi a cura della Provincia saranno custoditi dalla stessa per un periodo massimo di mesi 6 (sei), ponendo a carico dell'autore della violazione le spese di rimozione e di custodia quantificate secondo l'importo stabilito nell'elenco prezzi della Provincia. Decorso tale termine il materiale verrà distrutto o utilizzato secondo le necessità dell'amministrazione.

3. durante il periodo di riordino necessario allo svolgimento del riordino è sospeso il rilascio di nuove Autorizzazioni ad eccezione delle insegne di esercizio, dei segnali di cui all'art. 134 e 136 e degli impianti pubblicitari di servizio oltre agli impianti a carattere temporaneo, quali striscioni, locandine, stendardi e simili;

4. dietro presentazione di domanda per ogni singolo impianto possono essere rinnovate, a titolo precario e provvisorio, le autorizzazioni ancora valide in attesa del riordino del settore.

5. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

6. a decorrere dalla data di cui al precedente comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni previste dal presente regolamento.

**FORMANO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO I SEGUENTI
ALLEGATI A - B - C - D :**

Allegato A - Classificazione delle strade:

- categoria 1

- categoria 2

Allegato A1 - Tariffe e Canoni

Allegato B - Norme tecniche

Allegato C - Distanze per la collocazione di impianti pubblicitari

ALLEGATO A - Classificazione delle strade – Viene mantenuta la suddivisione attuale delle strade in due categorie e la classificazione delle Strade Provinciali così come da precedente Regolamento TOSAP.

- categoria 1

- categoria 2

ALLEGATO A1 – Tariffe e canoni Occupazioni permanenti di suolo pubblico.

Tariffe base applicate per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico.

TB1 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 1 = € 27,00

TB2 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 2 = € 22,00

Determinazione del canone da applicare per gli accessi stradali

Per la determinazione del canone dovuto per gli accessi carrai, siano essi considerabili passi carrabili (con opere o modifiche del piano stradale) o accessi a raso, si applicherà la seguente formula:

$TBA \times CMA \times m$

Dove:

TBA = tariffa base accessi, corrispondente al 50% del valore della tariffa base applicata alle occupazioni di suolo pubblico. La tariffa cambia in base alla categoria di importanza della strada sul quale l'accesso ricade.

CMA = coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale

m = m di apertura dell'accesso (la misura dell'accesso; viene arrotondata all'unità di misura superiore)

TBA: tariffa base accessi. La tariffa base relativa agli accessi si distingue in TBA1, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 1 e TBA2, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 2.

$$TBA1 = TB1 \times 0,5 = € 27,00 \times 0,5 = € 13,50$$

$$TBA2 = TB2 \times 0,5 = € 22,00 \times 0,5 = € 11,00$$

CMA: coefficienti moltiplicatori per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale

Accesso stradale a uso agricolo

coefficiente 0,90

Accesso stradale a uso civile

coefficiente 1,10

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività fino a 20 dipendenti

coefficiente 1,30

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività con più 20 dipendenti

coefficiente 1,50

Accesso stradale a distributore di carburante

coefficiente 1,40

Tenendo conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone sarà necessario applicare la seguente formula:

$TBA \times CMA \times m$ di apertura accesso

Esempi:

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 0,90 \times 1,00 = € 12,15$
Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 0,90 \times 1,00 = € 9,90$
Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,10 \times 1,00 = € 14,85$
Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $11,00 \times 1,10 \times 1,00 = € 12,10$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,30 \times 1,00 = € 17,55$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su

S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 1,30 \times 1,00 = € 14,30$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,50 \times 1,00 = € 20,25$
Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 1,50 \times 1,00 = € 16,50$
Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 1 a ml: $13,50 \times 1,40 \times 1,00 = € 18,90$
Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 2 a ml: $11,00 \times 1,40 \times 1,00 = € 15,40$

Determinazione del canone dovuto per il rilascio di autorizzazioni per la esposizione di impianti pubblicitari posti lungo ed in vista della viabilità di competenza.

Per la determinazione del canone annuale dovuto per l'esposizione di impianti pubblicitari si applica la tariffa base per la superficie espositiva del mezzo. La misura della superficie espositiva viene arrotondata all'unità di misura superiore. Per le preinsegne, la tariffa viene applicata ad unità e non in base alla superficie espositiva.

Nel caso di mezzi pubblicitari in vista della strada ma ricadenti su proprietà privata, il canone viene applicato in ragione del 70%.

Sono esentate dal pagamento del canone, ma devono comunque avere l'autorizzazione alla Provincia, le insegne di esercizio.

Tariffe mezzi pubblicitari in vista della strade e ricadenti su suolo provinciale .

Tipologia mezzo	Tariffa applicata strade categoria 1	Tariffa applicata strade categoria 2
Insegne di esercizio	Esente	Esente
Pre-Insegne (freccie)	€ 60,00 cad.	€ 40,00
Cartelli pubblicitari	€ 60,00 mq	€ 40,00 mq
Segnali di indicazione di servizi utili	€ 60,00 cad.	€ 40,00 cad.
Segnali turistici alberghieri di territorio	€ 60,00 cad.	€ 40,00 cad.

Tariffe mezzi pubblicitari in vista della strada ma ricadenti su proprietà privata

Tipologia mezzo	Tariffa applicata strade categoria 1	Tariffa applicata strade categoria 2
Insegne di esercizio	Esente	Esente
Pre-Insegne (freccie)	€ 42,00 cad.	€ 28,00 cad.
Cartelli pubblicitari	€ 42,00 mq	€ 28,00 mq
Segnali di indicazione di servizi utili	€ 42,00 cad.	€ 28,00 cad.
Segnali turistici alberghieri di territorio	€ 42,00 cad.	€ 28,00 cad.

Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi (art. 23 Regolamento)

Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Soc. erogatrici di servizi pubblici

Categoria 1 = € 0,19 x nr. Utenti (€ 0,19= 20% tariffa unitaria)

Categoria 2 = € 0,16 x nr. Utenti (€ 0,16= 20% tariffa unitaria)

Occupazioni permanenti soprassuolo	Coeff.	Unità	Tariffa cat. 1	Tariffa cat. 2
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 9,45	€ 7,70
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	0,30	MQ	€ 9,00	€ 6,60
Seggiovie -f univie	3,00	KML	€ 81,00	€ 66,00
Occupazioni permanenti sottosuolo				
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 9,45	€ 7,70

ALLEGATO B - Norme tecniche

Per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni lungo le strade regionali (provinciali), si adotteranno le norme previste dal D.L.vo 285 del 30.4.92 (Codice della Strada)e dal D.P.R. 495 del 16.12.92 (Regolamento di Attuazione) e successive modifiche ed integrazioni , nonché quelle ritenute opportune dai competenti Uffici della Provincia.

Opere soggette a concessione, autorizzazione e Nulla-Osta.

Premesso che per concessione deve intendersi il provvedimento con il quale al privato vengono attribuiti facoltà relative a diritti dell'Amministrazione, mentre per autorizzazione deve intendersi il provvedimento con il quale, a discrezione dell'Amministrazione, viene consentito al privato l'esercizio di un suo diritto, si riportano di seguito le opere soggette a tali atti.

Necessitano di preventiva concessione tutte le opere ed occupazioni, tanto provvisorie che permanenti, che comportano modifiche e occupazione di spazi ed aree pubbliche, di suolo stradale e sue pertinenze, come:

- apertura o modifica di accessi, o diramazioni;
- apertura accessi ad impianti carburanti;
- tombatura fosse laterali;
- occupazione longitudinale e trasversale del suolo stradale e sue pertinenze, sotterranea ed aerea;

- installazione di impianti pubblicitari su aree demaniali o patrimoniali della provincia.

Sono inoltre soggette a concessione le occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri stradali per posa e/o allacciamenti a reti di servizi pubblici.

Necessitano di preventiva autorizzazione opere come:

- realizzazione di recinzioni e muri di cinta;
- piantumazioni di qualsiasi tipo;
- installazione mezzi pubblicitari in aree private;

- scavi e depositi di qualsiasi tipo;
- occupazioni con palchi, banchi di vendita ed altro.

Necessitano di Nulla-Osta tecnico:

- ampliamenti, costruzioni o ricostruzioni, nella fascia di rispetto stradale, fuori dei centri abitati, compatibili con quanto previsto dalle norme vigenti (art.26, comma 2, D.P.R. n.495 e succ.);
- realizzazione di marciapiedi e opere similari con occupazione di suolo provinciale e pertinenze delle strade;
- pensiline per attesa mezzi di linea;
- installazioni di postazioni autovelox;
- intersezioni strade comunali o vicinali di uso pubblico e lottizzazioni;

tutte le autorizzazioni e concessioni di opere effettuate all'interno dei centri abitati di cui all'art.4 del vigente codice della strada, formalmente delimitati.

Sono, ancora, soggette a comunicazione all'Amministrazione Provinciale tutte le costruzioni, demolizioni, ampliamenti di fabbricati, in fregio a strade ricadenti all'interno di P.R.G. .

Si considerano permanenti le seguenti opere:

1. chioschi, edicole, casotti e simili;
2. pensiline, vetrine portanti pubblicità;
3. passi carrabili che interessino strade o marciapiedi;
4. occupazioni del suolo, sottosuolo, soprassuolo, con condutture, anche aeree, di cavi ed impianti, quali acqua, gas, energia elettrica e simili;
5. occupazioni con pali in legno, ferro o cemento e tralicci;
6. occupazione di suolo o sottosuolo di area pubblica per la costruzione di impianti per la distribuzione dei carburanti;
7. occupazione suolo e sottosuolo di area pubblica con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.

Si considerano occupazioni temporanee quelle la cui effettiva durata risulta inferiore ad un anno; le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per motivi di pubblico interesse o per sopravvenute esigenze.

Si riassumono nelle seguenti:

1. ponteggi e recinzioni per cantieri edili e per lavori stradali e sotterranei e per deposito materiali;
2. banchi, veicoli, mostre, capannoni, stands pubblicitari;
3. tende solari per il periodo di esposizione, esposizione merci su area pubblica;
4. parchi divertimento per spettacoli viaggiatori;
5. arredi, compreso recinti con piante ornamentali all'esterno di pubblici esercizi ed attività artigianali;
6. pali porta insegne, rastrelliere per biciclette, striscioni pubblicitari, locandine e simili
7. parti di tende poste a copertura dei banchi di vendite nei mercati, eccedenti le aree già occupate;
8. materiali destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al carico e scarico.

Condizioni e durata

Chiunque intenda occupare, nei modi consentiti dalla Legge, aree e spazi pubblici o privati soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare domanda, in carta legale, al competente Ufficio Concessioni e Cosap.

Nel disciplinare di concessione o autorizzazione, sono fissate le condizioni e le norme alle quali si intende subordinato il provvedimento, nonché la durata dello stesso ed l'ammontare del canone.

Le condizioni fissate si intendono accettate integralmente nel caso non vengano presentate opposizioni, in forma scritta, nel 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento.

La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse.

La validità delle concessioni per occupazioni di uso privato può determinarsi in massimo 29 anni.

La validità delle autorizzazioni per impianti pubblicitari è stabilita in 3 anni, dalla data del rilascio.

La validità delle occupazioni del suolo per impianti di servizi pubblici viene fissata in relazione alla durata dei servizi stessi, in relazione alle leggi vigenti o agli atti di convenzione stipulati con i concessionari.

Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate salvo diritti di terzi e con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere permesse, con facoltà della Amministrazione concedente di apportare modifiche, imporre nuove condizioni o revocare quanto concesso ed autorizzato.

La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane, sempre, a carico del concessionario. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione, devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dalla Amministrazione Provinciale.

L'inottemperanza alle prescrizioni impartite nel provvedimento di concessione o autorizzazione, può comportare la revoca dello stesso, sempre fatto salvo il risarcimento dei danni causati alle strade e loro pertinenze.

Accessi, diramazioni e recinzioni

Nel rilasciare i permessi di accesso si adotta il criterio di assegnare un singolo accesso veicolare ad ogni proprietà; qualora ricorrano le condizioni di cui all'Art.22, comma 9, del C.d.S. l'autorizzazione verrà rilasciata subordinatamente alla realizzazione delle opere particolari previste nell'art. citato.

In ogni caso sono vietate aperture di accessi in corrispondenza di corsie di decelerazione e accelerazione e rampe di svincoli a livelli sfalsati.

Il rilascio dell'autorizzazione per accessi ad insediamenti di qualsiasi natura è subordinata anche alla realizzazione di parcheggi.

Le autorizzazioni saranno rilasciate con l'obbligo da parte dei titolari di realizzare e mantenere le opere necessarie, senza alterare le caratteristiche delle opere di presidio idraulico della strada, né le caratteristiche planoaltimetriche.

Gli accessi e diramazioni dovranno essere mantenuti in modo da evitare l'apporto di materie o acque sulla sede stradale.

L'apertura di nuovi accessi non viene consentita se il lotto interessato può essere servito da altra viabilità, anche interna.

Dovrà, inoltre, essere garantita sufficiente visibilità, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, in relazione allo spazio di frenata necessario per la velocità massima consentita nella strada medesima.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia della zona interessata, con indicazione dell'accesso;
- estratto di mappa catastale;
- stralcio urbanistico;
- planimetria d'insieme estesa per un raggio di almeno 100 metri da ambo i lati dell'accesso;
- elaborati grafici progettuali, in scala 1:100 o 1:50, comprendenti piante e sezioni dello stato attuale e modificato, evidenziando la larghezza dell'accesso in corrispondenza del cancello, la distanza dello stesso dal confine di proprietà stradale e la regimazione delle acque;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- eventuale concessione edilizia;
- copia dell'autorizzazione precedente, in caso di modifiche;
- attestazione del versamento per spese di segreteria e sopralluogo.

Condutture longitudinali e trasversali aeree

Le condutture aeree sono soggette alle norme previste all'art.66 del D.P.R. 495 , precisando che il franco di sicurezza indicato al comma 9 , viene richiesto, per le strade regionali, di mt. 1,00 , mentre l'altezza minima richiesta dal conduttore sulla strada è di mt. 7,00.

La Provincia si riserva la facoltà di chiedere lo spostamento delle condutture secondo quanto previsto all'art.28, comma 2, del D.P.R. 285, se ne ricorrono le condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetri, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della linea aerea, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, la collocazione dei sostegni, gli attraversamenti e le relative progressive chilometriche;
- sezioni in corrispondenza di ciascun attraversamento da cui si possa rilevare l'altezza dei conduttori dalla quota del piano viabile e la posizione dei sostegni rispetto alla sede stradale;
- relazione tecnica, con motivazioni in caso di richiesta di deroga dalle norme di cui all'art.66;
- documentazione fotografica.

Condutture sotterranee longitudinali e trasversali - allacciamenti

L'uso del suolo stradale e relative pertinenze con condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, gasdotti o altri impianti, viene consentita solo in caso di assoluta necessità, quando è stata riscontrata la materiale impossibilità di provvedere diversamente.

Le condutture in percorrenza dovranno essere collocate in corrispondenza delle cunette stradali e solo quando particolari condizioni lo rendano necessario potranno essere autorizzate in banchina o sotto il piano viabile.

La profondità, rispetto alla quota del piano viabile, dell'estradosso dei manufatti a protezione dei tubi, se posti sotto la carreggiata, sia negli attraversamenti che nelle percorrenze, non può essere inferiore a mt.1,00.

mediante l'indicazione della strada provinciale, l'esatta progressiva chilometrica, il lato (destro o sinistro) della strada rispetto alla progressione del chilometraggio indicato dagli appositi cippi o da altra idonea indicazione;

- e) L'indicazione se il luogo interessato dai lavori ricade o non ricade all'interno del centro abitato;
 - f) L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - g) La durata, espressa in anni, per le concessioni e autorizzazioni permanenti, ed in mesi e giorni per quelle temporanee (in quest'ultimo caso dovrà essere indicata la data d'inizio e fine lavori);
 - h) L'impegno del richiedente di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla concessione richiesta ed alla tutela sia del pubblico transito che della proprietà provinciale;
 - i) L'indicazione del Direttore dei lavori, abilitato all'esercizio della professione, per le opere che comportano un versamento cauzionale a garanzia del ripristino a regola d'arte del corpo stradale;
3. Qualora la domanda sia Presentata da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, nella stessa dovrà risultare la denominazione, lo scopo, la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono.
4. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela o cura, la domanda deve essere fatta o integrata dal genitore tutore o curatore con indicazione della loro qualità.
5. Sarà possibile accettare domande con intestazione a più soggetti solo nel caso di accessi stradali, e a patto che detti intestatari risultino proprietari del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso).
Sempre riguardo gli accessi, e solo nel caso in cui risulti da atto pubblico o da scrittura privata l'accensione di un diritto di passaggio o di una servitù di passaggio sarà possibile rilasciare l'autorizzazione al proprietario del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso), la Provincia potrà provvedere al frazionamento del canone nei modi previsti dal comma 2 dell'art 60 del presente Regolamento.
6. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista nelle singole tipologie di lavori;

Art. 11

Spese d'istruttoria

1. La domanda di concessione, di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria.
2. Successivamente con l'invio del disciplinare il richiedente dovrà provvedere al versamento pari all'importo dell'imposta di bollo che verrà apposto in

modo virtuale dalla Provincia sull'atto di concessione o autorizzazione.

3. Nel caso in cui vengano presentate dallo stesso intestatario più istanze contemporaneamente, che riguardino la stessa unità immobiliare o la stessa strada provinciale si potrà accettare anche un solo versamento con il totale delle spese di istruttoria dovute.
4. I versamenti delle spese di cui ai commi precedenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n° 12319018 intestato al Tesoriere della Provincia di Viterbo - Concessioni Stradali.
5. La specifica delle spese di istruttoria, per ogni specifica tipologia, è contenuta nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.

Art. 12

Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni disciplinate dal presente Regolamento, anche se escluse dall'applicazione del canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
3. Nell'eventualità che la domanda venisse inoltrata non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, l'istruttoria verrà sospesa, previa comunicazione all'intestatario della domanda a mezzo raccomandata A.R., nella quale verranno richiesti ad integrazione di quanto già allegato i documenti mancanti.
4. Qualora entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione l'intestatario della domanda per il rilascio di concessione, autorizzazione, o nullaosta, non provvederà alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.

Art. 13

Istruttoria

1. L'istruttoria delle domande di concessione, autorizzazione o nullaosta è assegnata al servizio amministrativo dell'Ufficio Concessioni Stradali.
2. L'ufficio, una volta vagliata la domanda e relativa documentazione allegata, provvede all'apertura dell'istruttoria inserendo tutti i dati utili nel sistema informatico in dotazione. Successivamente trasmette il fascicolo completo, per il parere di competenza alla struttura tecnica dell'ufficio concessioni, la quale, compiute le relative verifiche, redige il disciplinare tecnico, liquida la pratica e

restituisce il fascicolo al Responsabile dell'Ufficio Concessioni.

3. Al richiedente dovrà essere inviato con raccomandata AR, in duplice copia insieme alla specifica di versamento dell'imposta di bollo di cui al comma 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, il disciplinare tecnico contenente le condizioni e le norme alle quali la concessione o l'autorizzazione si intende subordinata ed alle quali il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi per la esecuzione dei lavori autorizzati.
4. Il richiedente una volta presa visione del disciplinare e dopo averlo sottoscritto per accettazione, dovrà restituirlo al competente ufficio concessioni stradali entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Insieme al disciplinare dovrà inviare anche la ricevuta del versamento della somma per l'imposta di bollo da apporre sul provvedimento finale;
5. Se l'opera rientra fra quelle ricomprese nel comma 1 dell'art. 17 del presente Regolamento, è tenuta a versare la cauzione a garanzia della perfetta esecuzione delle opere, insieme al disciplinare firmato ed alla ricevuta versamento dell'importo di bollo, dovrà provvedere anche all'invio dell'avvenuto versamento della cauzione, nei modi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.
6. Il richiedente la concessione, autorizzazione o nullaosta può presentare ricorso scritto alle prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia per l'esecuzione dell'opera, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle stesse. La presentazione di tale ricorso interrompe i termini di cui al precedente comma.
7. La Provincia, in caso di ricorso, dovrà esaminarlo e comunicarne l'esito al ricorrente entro giorni trenta (30) dal ricevimento dello stesso. Dalla data di ricevimento dell'esito del ricorso, il richiedente della concessione, avrà ulteriori trenta (30) giorni per adempiere a quanto stabilito dal succitato comma 4.
8. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione che non ottemperi entro giorni trenta (30) dal ricevimento del disciplinare tecnico, di cui al comma 3, a restituirlo unitamente alla attestazione del versamento delle spese per l'imposta di bollo, si intende come rinunciatario. L'ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.
9. I tempi massimi da rispettare per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni o nullaosta sono specificati nell'ALLEGATO D, al netto dei ritardi non dipendenti dalla responsabilità degli uffici interessati.

Art.14

Denuncia occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti al momento del rilascio della concessione viene messo a disposizione dell'utente il modello di denuncia che dovrà essere presentato alla Provincia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, ove questo venga rilasciato a dicembre, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso.

2. Riguardo le concessioni o autorizzazioni, fatta esclusione per le recinzioni, le occupazioni temporanee e i fiancheggiamenti e attraversamenti per pubblici servizi, dal giorno 10 dicembre di ogni anno l'ufficio Concessioni Stradali continuerà nell'istruttoria delle pratiche come di norma, ma bloccherà il rilascio di concessioni e autorizzazioni fino al 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento del canone di cui al CAPO V del presente Regolamento, dovuto per l'intero anno con le modalità e i termini previsti dall'art. 62 del presente Regolamento.
4. La ricevuta di pagamento del canone, deve essere allegata alla denuncia di occupazione di suolo pubblico, dopo averne riportato gli estremi negli appositi spazi, e va restituita all'Ufficio Concessioni Stradali della Provincia di Viterbo.
5. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni che determinino un maggiore ammontare del tributo.
6. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.
7. Nell'eventualità in cui il titolare della concessione o autorizzazione non effettui nei termini indicati negli inviti di pagamento, l'Ente provvederà ad emettere avviso di accertamento per l'applicazione delle dovute sanzioni.

Art.15

Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi

1. L'obbligo della denuncia di occupazione di suolo pubblico non sussiste per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.
2. Le aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una denuncia che precisi il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, che in ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).
3. Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussisterà solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate o se una azienda esercente attività strumentale ai servizi in parola diventasse erogatrice di pubblico servizio.

Art. 16

Rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta

1. Le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla osta, inerenti le strade provinciali o strade in gestione, vengono rilasciati dal Dirigente del settore strade e viabilità o dal Funzionario appositamente delegato.
2. Le concessioni e le autorizzazioni vengono trasmesse al richiedente a mezzo raccomandata AR, oppure a mezzo di messo notificatore ai sensi delle norme vigenti in materia di notifiche.
3. I nulla osta rilasciati ai sensi del comma 3 art. 26 del D.L.vo n°285/93 (autorizzazioni o concessioni ricadenti in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) vengono trasmessi al Comune di competenza, a mezzo di raccomandata AR e, per conoscenza, al concessionario. Unitamente al nulla osta dovranno essere trasmessi al Comune gli originali: della domanda, gli eventuali elaborati tecnici presentati, approvati e visti dai tecnici della Provincia, ed il disciplinare tecnico.
Alla Provincia dovrà rimanere una copia di tutta la documentazione trasferita al Comune.
Il Comune, una volta rilasciato il provvedimento concessorio o autorizzativo provvede ad inviarne una copia alla Provincia.

Art. 17

Cauzione

1. Per tipologie di concessione o autorizzazione che comportino la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, o nel caso che dall'occupazione possa derivare pericolo di danno al bene, a titolo cautelativo, la Provincia può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero in denaro o con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa adeguata al caso.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito ai sensi dell'ALLEGATO E del presente Regolamento.
3. Il versamento della cauzione dovrà essere effettuato nei seguenti modi:
 - ✓ a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Provincia presso la CARIVIT IBAN (IT27M0606514500000018000008);
 - ✓ a mezzo assegno circolare bancario intestato al tesoriere dell'Ente;
 - ✓ a mezzo polizza fideiussoria bancaria
 - ✓ a mezzo polizza fideiussoria assicurativa;
4. La restituzione della cauzione avverrà solo a seguito di esito positivo della relazione di collaudo o di attestazione di Regolare Esecuzione delle opere realizzate e comunque dopo la scadenza del termine previsto dal disciplinare di concessione per lo svincolo della cauzione stessa.
5. Il titolare della concessione potrà richiedere la restituzione della cauzione a mezzo domanda, redatta su carta semplice.

Detta istanza dovrà essere accompagnata da una autodichiarazione ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000, (il Certificato di Regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, nel caso in cui venga rilasciata una concessione), attestante la fine dei lavori e la congruità dell'opera rispetto alle prescrizioni tecniche impartite.

6. Sulla base di tale istanza i tecnici dell'Ente effettueranno sopralluogo per verificare l'esecuzione dei lavori, e solo da un esito positivo di detto sopralluogo si potrà provvedere allo svincolo della cauzione.
7. Per i fiancheggiamenti e gli attraversamenti stradali sotterranei con condutture o fognature, il richiedente dovrà versare alla Provincia al momento della firma del Disciplinare tecnico una somma pari all'1% (uno per cento) dell'importo della cauzione, a ristoro delle spese sostenute dall'Ente per le verifiche tecniche sullo stato dei lavori.
8. Fermo restando il controllo delle opere al momento della fine dei lavori, nell'eventualità che, successivamente all'esecuzione dell'opera, e senza limiti di tempo, dovessero verificarsi ammaloramenti al corpo stradale, chiaramente derivanti dai lavori di esecuzione dell'opera, il titolare della concessione dovrà provvedere al rifacimento dei ripristini, ferme restando le responsabilità previste per legge, del Direttore dei Lavori.

Art. 18

Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del titolare, la residenza anagrafica, il domicilio, la sede sociale e amministrativa;
 - b) codice fiscale o partita IVA;
 - c) tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri quadri o lineari;
 - d) durata dell'occupazione, con indicazione del termine iniziale e finale;
 - e) prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione ed al cui rispetto la concessione o autorizzazione è subordinata;
 - f) espressa riserva che la Provincia non assume alcuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - g) determinazione del canone, sua decorrenza e modalità di pagamento;
 - h) gli obblighi del titolare del provvedimento.
2. La validità temporale delle concessioni e autorizzazioni varia a seconda della natura delle stesse, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4 e 5 del presente Regolamento.
3. La Provincia competente può modificar i contenuti, la durata o addirittura revocare l'autorizzazione o la concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere ad alcun indennizzo.

Art. 19
Obblighi del titolare del provvedimento

1. Le concessioni ed autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il titolare della concessione o autorizzazione dovrà, in qualunque momento ed a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione concedente, apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse.
3. La manutenzione delle opere realizzate sul corpo stradale e sue pertinenze rimane sempre a carico del concessionario.
4. Le opere oggetto della concessione o autorizzazione devono essere eseguite nel rispetto delle norme e dei tempi, sia per quanto riguarda la data di inizio dei lavori che la data di ultimazione degli stessi, fissati nel disciplinare di concessione e nel rispetto delle istruzioni e direttive impartite dall'Amministrazione Provinciale.
5. Il titolare del provvedimento di concessione ha inoltre l'obbligo di:
 - a) esibire il provvedimento di concessione all'ufficio preposto al controllo;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) esporre l'eventuale cartello segnaletico;
 - d) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente regolamento;
 - e) restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione in caso di rinuncia, cessione, disdetta anticipata, revoca o decadenza del provvedimento stesso;
 - f) provvedere, a propria cura e spese, al termine dell'occupazione ad eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino lo spazio o le aree occupate;
 - g) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio;
 - h) comunicare l'eventuale smarrimento, furto o sottrazione del provvedimento e del cartello segnaletico rilasciati, allegando copia della denuncia presentata all'Autorità competente al fine di ottenere un duplicato a proprie spese;
 - i) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.
6. Ove ne ravvisi la necessità l'Amministrazione concedente si riserva di eseguire direttamente, o attraverso imprese di fiducia, lavori che comportino la manomissione del suolo stradale e sue pertinenze, previo deposito dell'importo presunto dei lavori e salvo successivo congruaglio da parte del richiedente la concessione.

Art. 20

Revoca della concessione o autorizzazione

1. La Provincia può revocare i provvedimenti di autorizzazione o concessione in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, ovvero si accerti la inosservanza delle condizioni cui gli stessi sono subordinati.
2. La revoca della concessione o autorizzazione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine, i lavori saranno eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Le concessioni nel sottosuolo non possono essere revocate se non per esigenze di pubblici servizi o per varianti plano-altimetriche al tracciato stradale, quando le stesse comportano problemi tecnici all'esecuzione dei lavori.
4. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
 - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto;
 - b) la omessa corresponsione del relativo canone provinciale per tre anni consecutivi;
 - c) l'avere arrecato danni alle proprietà provinciali;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
 - e) la violazione delle norme relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub ingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
 - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti locali;
 - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
5. Colui al quale sia stata revocata la concessione od autorizzazione dovrà restituire l'atto e dovrà rimettere in pristino stato, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità ed i termini che verranno impartiti dalla Provincia.
6. Il provvedimento di revoca per motivi di pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del canone, senza corresponsione di interessi, limitatamente al periodo non usufruito risultante dal provvedimento stesso.

Art. 21

Sospensione della concessione o autorizzazione

1. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al precedente articolo, la Provincia può sospendere la concessione o autorizzazione, senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo.
2. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 22

Rinuncia alla concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione dandone comunicazione scritta al Settore Viabilità - Ufficio Concessioni Stradali della Provincia di Viterbo che ha rilasciato il provvedimento. Nella comunicazione deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati.
2. La rinuncia all'occupazione, realizzata o meno, non dà comunque diritto al rimborso degli oneri versati per istruttoria e sopralluogo né dà luogo a riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Nel caso in cui la rinuncia avvenga prima della data d'inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale dello stesso ed avrà diritto al rimborso del canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale.
4. Colui il quale abbia rinunciato alla concessione od autorizzazione dovrà restituire l'atto e dovrà rimettere in pristino stato, a proprie spese, la proprietà stradale, secondo le modalità ed i termini che verranno impartiti dalla Provincia.

Art. 23

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento nei seguenti casi:
 - a) per mancato ritiro del provvedimento entro 60 gg. dalla data di rilascio;
 - b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;

- d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti;
 - e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.
 3. La decadenza è dichiarata con provvedimento adottato dalla Provincia di Viterbo che ha emanato l'atto e notificato all'interessato con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati, nonché alla riconsegna dell'originale del provvedimento e dell'eventuale cartello segnaletico.

Art. 24

Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione - Duplicato

1. Il concessionario è tenuto a custodire in cantiere l'atto di concessione, licenza o autorizzazione ed esibirlo in qualsiasi momento, ad ogni richiesta dei Tecnici, Sorveglianti stradali o personale delegato, incaricati di vigilare sull'osservanza della norme del presente Regolamento.
2. I Tecnici ed i Sorveglianti stradali possono intimare al contravventore, sprovvisto dell'atto di concessione o autorizzazione, di sospendere i lavori in corso fino alla presentazione dello stesso.
3. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della concessione o dell'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto ad informarne tempestivamente la Provincia ed a chiederne, in carta uso legale, il duplicato.
4. Lo stesso verrà rilasciato previo pagamento della somma di Euro 19,78 (diciannove/78) quale corrispettivo delle spese amministrative e per la bollatura del provvedimento sostitutivo.

Art. 25

Occupazioni d'urgenza

1. Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a:

- a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e succ. Del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione all'Ufficio Concessioni stradali con telegramma o via fax, ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere il rilascio della concessione o nullaosta.
Nella comunicazione di cui sopra deve essere riportato l'indirizzo e-mail o un numero di fax dove il titolare potrà ricevere il disciplinare tecnico contenente le condizioni per il ripristino a regola d'arte della sede stradale manomessa alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente
 - c) presentare la domanda per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio della occupazione.
3. L'ufficio, tramite proprio personale tecnico, preso atto delle condizioni d'urgenza invia, entro breve tempo ai recapiti comunicati, il disciplinare tecnico. E solo successivamente rilascerà l'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta.
 4. Per fronteggiare questo tipo di situazioni, onde evitare danni irrimediabili alla sede stradale, viene istituito un servizio di reperibilità affidato ai tecnici dell'ufficio concessioni stradali.

Art. 26

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
Sono inoltre abusive le occupazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia.
Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta a partire dalla quale è possibile richiedere il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.
3. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
4. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente fra la data

del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

5. Ai responsabili delle occupazioni abusive, previa contestazione della violazione ed applicazione delle sanzioni amministrative, è assegnato il termine fissato per legge per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito in danno ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
6. Per la cessazione delle occupazioni abusive la Provincia ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.
Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art. 27

Regolarizzazioni

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del C.d.S. è consentita la regolarizzazione degli accessi carrabili e delle diramazioni aperti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
2. Possono essere ammesse alla regolarizzazione solo quelle opere che risultano tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza indicate dal C.d.S., e riportate nel presente Regolamento all'articolo 33.
3. Per accedere alla regolarizzazione dell'accesso o della diramazione il titolare dell'occupazione senza titolo dovrà presentare apposita domanda in bollo. Allegata alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a. **PLANIMETRIA CATASTALE** comprendente almeno metri lineari 400 (200 a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire) con l'ubicazione dell'opera stessa, inoltre dovranno essere riportati tutti gli accessi già esistenti;
 - b. **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d. **AUTOCERTIFICAZIONE** contenente la dichiarazione di esistenza dell'opera e data di realizzazione
 - e. **Ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria pari ad € 75,00**
4. Il richiedente dovrà assumersi ogni responsabilità circa la stabilità delle eventuali opere e della loro conformità agli strumenti urbanistici;
5. E' facoltà dell'Ufficio Concessioni Stradali richiedere documenti ed elaborati tecnici integrativi nei casi in cui venga ritenuto opportuno.

6. Al intestatario dell'opera abusiva da regolarizzare verranno applicate le sanzioni a norma del comma 4 dell'art. 64 del presente Regolamento

Art. 28

Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni

1. L'Ufficio Concessioni Stradali è tenuto a redigere, aggiornati, gli elenchi delle concessioni e delle autorizzazioni dai quali risultino:
- a. I dati anagrafici del concessionario, codice fiscale o partita IVA;
 - b. la denominazione della strada, la progressiva chilometrica, ed il lato su cui è ubicata l'opera, nonché i dati catastali;
 - c. natura dell'opera e dati tecnici della stessa;
 - d. estremi della concessione o dell'autorizzazione;
 - e. date del rilascio e della scadenza della concessione o dell'autorizzazione

CAPO III

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 29

Costruzione di fabbricati e balconi

1. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del C.d.S., le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali sono quella indicate dall'art. 26 del Regolamento di attuazione del C.d.S., DPR 495/1992
2. Qualora costruzioni poste a confine con l'area del demanio stradale, debbano provvedere a ristrutturazione, andranno rispettare le presenti prescrizioni
 - a) sul prospetto confinante non dovranno essere realizzati corpi aggettanti di nessuna specie (scalini, canne fumarie ecc.) fatta eccezione per discendenti di acque pluviali che però dovranno essere incassati nei muri per un'altezza non inferiore a metri 4,50 dal piano stradale;
 - b) Le aperture verso la strada, munite di cancelli, porte, finestre e simili, dovranno avere gli infissi girevoli verso l'interno o scorrevoli a ghigliottina, inoltre le inferriate delle finestre a pianoterra dovranno essere collocate nell'imbotte, in modo da non sporgere oltre il filo del muro;
 - c) Le soglie delle porte sui prospetti dovranno essere collocate ad una quota superiore, di almeno cm. 15, rispetto al piano stradale, in modo da evitare che con il rifacimento dei manti bituminosi gli accessi possano risultare al di sotto del piano viabile;
4. I balconi, se aggettanti sulla pubblica via, dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione, come stabilito nell'art. 3 del presente Regolamento ed essere conformi alle seguenti normative:
 - a) dovranno avere l'intradosso a non meno di metri 4,50 dal piano stradale ed una sporgenza non superiore a cm. 80 dal prospetto stesso. Nel caso però che al di sotto dei balconi esista un marciapiede, potrà essere consentita un'altezza inferiore a quella sopra indicata e comunque non inferiore a metri 3,50, sempre che l'aggetto dei balconi non superi i cm. 80.
5. Le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati o dagli spazi che intercorrono tra la strada ed il fabbricato stesso, dovranno essere condottate nelle fognature urbane;
6. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PROGETTO approvato dal comune
 - b) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 30

Muri di sostegno ed occupazione scarpate

1. Le opere di contenimento delle scarpate stradali, siano esse in rilevato o in trincea, ove si rendano necessarie sono di competenza della Provincia
Non sono rilasciabili, pertanto, autorizzazioni per la costruzione di muri di sostegno, ad eccezione di particolari casi in zone di espansione edilizia, laddove i Piani di Sviluppo prevedano variazioni altimetriche dei terreni limitrofi alla sede stradale.
In tal caso, se le variazioni comportano modifiche altimetriche alla configurazione delle pertinenze stradali, il richiedente l'autorizzazione, oltre alla documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, dovrà presentare un Piano di Sviluppo approvato dal Comune ferme restando le posizioni di confine tra il demanio stradale e la proprietà privata.
2. Qualora nella modifica delle scarpate stradali sia dettata anche l'esigenza di un'occupazione delle stesse da parte del richiedente della concessione, la superficie da occupare sarà soggetta alla relativa tassa;
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) **PROGETTO** approvato dal Comune
 - b) **CALCOLI DI STABILITA'**
 - c) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:**
N° 3 foto a colori di formato 10x15.
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d) **PLANIMETRIA CATASTALE**
 - e) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 31

Muri di Cinta

1. Nei casi consentiti dalla Legge e dalle disposizioni vigenti, i muri di recinzione fuori dai centri abitati dovranno:
 - a) essere costruiti con il paramento esterno, dal confine stradale, alla distanza prevista dall'art. 26 comma 4 del DPR. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla classificazione della strada e dovranno avere andamento parallelo all'asse della strada;
 - b) erigersi fuori terra fino ad una altezza massima di metri 1,50 la cancellata o rete soprastante non potrà superare l'altezza di cm.120.
 - c) le acque eventualmente raccolte nella parte interna del muro, dovranno essere regolamentate e smaltite in modo tale che non confluiscano nelle

cunette stradali e sul piano viabile.

2. Per i muri di recinzione nei centri abitati le distanze dal nastro stradale dovranno essere quelle dettate dallo strumento urbanistico vigente (art. 18 comma 4 D. L.vo 360/93)
3. Qualora, nella costruzione dell' opera, dovessero essere manomesse le pertinenze stradali (banchina, cunetta, scarpata) il richiedente la concessione dovrà, prima di intraprendere qualsiasi lavoro, provvedere unitamente ad un Tecnico dell' Amministrazione Provinciale, all' apposizione di termini delimitanti il confine tra il demanio stradale e la proprietà privata oggetto dell' opera. Detti termini non potranno, in nessun caso essere manomessi durante l'esecuzione dei lavori, in modo, da poter essere verificati ad ultimazione degli stessi.
4. Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere oggetto della concessione.
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) **PROGETTO**
 - b) **PLANIMETRIA CATASTALE**
 - c) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d) **Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00**

Art. 32

Recinzioni con siepi vive e siepi morte

1. La distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt. 1 (uno) sul terreno, che non può essere inferiore a mt. 1 (uno).
Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori a metri 1(uno) sul terreno costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm. 30 dal suolo.
2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare impiantare lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni di altezza superiore a mt. 1 sul terreno non può essere inferiore a mt. 3 (tre).
Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore a mt. 1(uno) sul terreno costituite come previsto al comma 1, e per quelle di altezza inferiore a mt 1(uno) sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30

cm dal suolo.

3. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, per le recinzioni costituite da siepi morte sono dettate dai regolamenti comunali.
4. Tutte le recinzioni di cui ai commi precedenti dovranno avere andamento parallelo all'asse della strada e l'altezza massima consentita non potrà essere superiore ai mt. 2,50.
5. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) **PLANIMETRIA CATASTALE**
 - b) **PROSPETTO frontale della recinzione** con l'indicazione dell'altezza da terra, tipo di materiale utilizzato (pali in legno, in cemento, ferro, rete metallica o filo di ferro, fatta esclusione del filo spinato)
 - c) **SEZIONE della strada** comprendente anche la recinzione
 - d) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - e) **Ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria pari ad € 75,00**

Art. 33

Diramazioni ed accessi

- a) L'Ente proprietario della strada può concedere o negare l'autorizzazione all'apertura di accessi carrabili quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione.
Nel caso in cui l'accesso venga concesso dovrà uniformarsi alle seguenti norme del C.d.S e del Regolamento di attuazione, oltre che alle seguenti:
 - a) nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore di norma a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia.
L'ente proprietario della strada può derogare a tale distanza, fino a un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasferibili dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti.
 - b) gli accessi carrabili ai fondi ed ai fabbricati dovranno staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenze ed inclinazioni;

- c) la zona di banchina in corrispondenza dell'accesso e la zona interna, fino al prossimo fabbricato o fino alla distanza di metri lineari 50 dovrà essere regolarmente massicciata e pavimentata in conglomerato cementizio o bituminoso e mantenuta sempre senza fango a cura e spese del concessionario;
 - d) il ciglio stradale in corrispondenza dell'accesso dovrà essere invariabilmente fissato con un solido cordone in pietra od in muratura;
 - e) i cancelli degli accessi dovranno essere apribili solo verso l'interno ed arretrati dal confine stradale di una distanza tale che consenta la sosta degli automezzi, per le operazioni di apertura e chiusura, senza che gli stessi vadano ad ingombrare la sede stradale, comunque la distanza dalla banchina non potrà essere inferiore a metri lineari 5,00;
 - f) nel caso che esista, in corrispondenza dell'accesso, una cunetta per lo smaltimento delle acque stradali dovrà essere posto o gettato in opera, sotto l'accesso, un manufatto (impalcato a travata o a volta), oppure tubi delle sezioni adeguate alla portata d'acqua della cunetta stessa; l'estradosso del manufatto dovrà risultare alla stessa quota della banchina stradale; le testate del manufatto dovranno essere realizzate in calcestruzzo e non dovranno superare la quota del ciglio stradale;
 - g) gli accessi saranno sistemati in modo non solo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche per impedire che altre acque vengano riversate sulla strada;
 - h) negli accessi a livello della strada dovrà essere formata una cunetta esterna al ciglio stradale opportunamente pavimentata;
 - i) negli accessi in salita oltre la costruzione della cunetta le acque raccolte dall'accesso dovranno essere convogliate in fossetti laterali alla rampa;
 - j) per ogni accesso potranno essere impartite particolari prescrizioni tecniche;
2. Allegata alla domanda in bollo per l'apertura o l'ampliamento di accessi carrabili dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
- a) **PLANIMETRIA CATASTALE** comprendente almeno metri lineari 400 (200 a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire) con l'ubicazione dell'opera stessa, inoltre dovranno essere riportati tutti gli accessi già esistenti;
 - b) **PIANTA PROSPETTO E SEZIONE** in scala 1:100 del tipo di accesso richiesto
 - c) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
 - N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;

d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 34

Distributori di carburanti e depositi di infiammabili

1. L'autorizzazione relativa all'apertura di accesso a servizio di impianto di carburanti e depositi G.P.L. lungo le strade provinciali verrà concessa a norma delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 285/92 e del D.P.R. 495/92 modifiche o integrazioni.
2. Per l'ubicazione degli impianti, aperture di accessi e posizionamento di manufatti verranno adottati le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19.01.1982 e successive modifiche ed integrazioni
3. Allegata alla domanda in bollo per i rinnovi e l'apertura di nuovi impianti di distribuzione dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato
 - a) **PLANIMETRIA CATASTALE** aggiornata, comprendente almeno 400 metri lineari di strada (200 ml prima e 200 ml dopo) misurati dalle aperture degli accessi dell'impianto) indicante
 - ✓ Comune, Foglio e Particella Catastale di proprietà;
 - ✓ Ubicazione dell'intera area dell'impianto;
 - ✓ Ubicazione di tutti gli accessi o strade, siano pubblici che privati, esistenti nel tratto di strada su entrambi i lati;
 - ✓ Ubicazione di tutti i fabbricati: siano pubblici che privati, esistenti nel tratto di strada su entrambi i lati;
 - ✓ Ubicazione dell'eventuale segnaletica verticale e orizzontale esistente sulla strada su entrambi i lati;
 - ✓ Ubicazione di eventuali fermate di mezzi pubblici esistenti nel tratto di strada su entrambi i lati;
 - ✓ Specifica delle distanze dell'impianto da: curve, dossi, incroci e in ogni caso: strada a scarsa visibilità;
 - b) **PLANIMETRIA** in scala 1:500 quotata, dell'intera area di servizio per un raggio di 100 metri a monte e 100 metri a valle, da misurare all'inizio ed alla fine degli accessi ed indicante:
 - ✓ Larghezza carreggiata (sempre bitumata) della strada provinciale e suo andamento per un raggio di 100 metri a monte e 100 metri a valle dell'impianto, con specifica delle pendenze sia nel senso di marcia dei veicoli sia ai lati del piano viabile
 - ✓ Dimensioni (larghezze, altezze e profondità) delle pertinenze stradali esistenti: marciapiedi, cunette, banchine, scarpate su entrambi i lati della strada.
 - ✓ Dimensioni ed andamento di eventuali: intersezioni, curve, dossi, accessi esistenti, nel raggio di 100 metri a monte e 100 metri a valle dell'impianto e specifica delle distanze dall'area dell'impianto
 - ✓ Tipo di segnaletica verticale ed orizzontale esistente;

- ✓ Dimensioni accessi impianto da realizzare;
- ✓ Dimensioni aiuola spartitraffico da realizzare e suo posizionamento rispetto all' andamento della strada
- ✓ Posizione e tipo di segnaletica orizzontale e verticale da utilizzare che limiti l'accesso ad alcune categorie di veicoli o che organizzi l'entrata e l'uscita degli automezzi;
- ✓ Posizione e distanze dal bordo asfaltato (di tutte le colonnine erogatrici) con specifica tipo di carburante erogato;
- ✓ Posizione, dimensioni, distanze da bordo asfaltato di eventuali pensiline;
- ✓ Posizioni e dimensioni e distanza da bordo asfaltato del chiosco gestore;
- ✓ Posizione insegna di esercizio, e di altri mezzi pubblicitari da installare nell'impianto;
- ✓ Posizione, dimensioni, capacità in metri cubi e distanze dal bordo asfaltato dei serbatoi interrati, dei relativi tombini d'ispezione e tipo di carburante;
- ✓ Posizione, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali altri manufatti a servizio dell'impianto quali ad esempio bar, servizi igienici, rivendite di oli ecc.
- ✓ Posizioni, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali depositi non interrati di materiale infiammabile;
- ✓ Posizione, dimensioni e distanze da bordo asfaltato di eventuali impianti di lavaggio veicoli;
- ✓ Posizione, diametro, profondità d'interramento della tubazione di collegamento dai serbatoi alle colonnine erogatrici e i relativi sfiati;
- ✓ Posizione e dimensioni di eventuali muri di contenimento, recinzioni o muri da realizzare, loro distanze da bordo asfalto;
- ✓ Tipo di pavimentazione dell'area dell'impianto con specifica delle pendenze.

c) **PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA** dell'impianto in cui siano individuate:

- ✓ Tutte le opere da realizzare per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dal piazzale dell' impianto (costruzione di griglie, cabalette , tubazioni, pozzetti) che comunque in nessun modo potranno essere riversate sulla carreggiata stradale e sue pertinenze.
- ✓ Individuazione delle pendenze allo stato finito dell'intero piazzale dell'impianto
- ✓ Sistemazione degli accessi carrabili, con specifica della costruzione di eventuali opere per lo smaltimento delle acque piovane provenienti dalla cunetta stradale.
- ✓ Dimensioni aiuola spartitraffico, e suo posizionamento rispetto all'andamento della strada;
- ✓ Posizione, tipo e spessore insegne di servizio(Max 1 per ogni senso di marcia)
- ✓ Muri e recinzioni da realizzare

- ✓ Chiosco gestore ed altri manufatti (es. bagni, rivendite oli, ecc.)
 - ✓ Pensiline su area impianto;
 - ✓ Eventuale segnaletica orizzontale e verticale prevista e da mettere in opera, che regoli o limiti l'accesso all'impianto.
- d) **SEZIONE TRASVERSALE DELLA STRADA**, quotata e presa all'interasse degli accessi carrabili (una per ogni accesso) con indicata la pendenza del terreno nell'innesto con la strada provinciale in cui sia evidenziata:
- ✓ Larghezza carreggiata e pendenze laterali
 - ✓ Profondità e pendenza allo stato finito degli accessi carrabili e pendenze piazzale impianto
 - ✓ Tipo e spessore pavimentazione accessi allo stato finito;
 - ✓ Realizzazione o meno di griglie con cabalette in cemento o tubazioni necessarie per un normale deflusso delle acque piovane provenienti sia dalla cunetta stradale che dal piazzale impianto, (dimensioni e tipo);
 - ✓ Posizione, altezza, larghezza aiuola spartitraffico;
- e) **PIANTA, PROSPETTI E SEZIONI** in scala 1:100 di tutte le altre opere previste per l'impianto chiosco gestore, recinzioni, muri di contenimento locali e depositi vari pensiline, gruppi erogatori benzine.
- f) **CALCOLI DI STABILITA'** per eventuali opere d'arte od opere speciali, muri di contenimento ecc.
- g) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
- una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
- h) **Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00**

Art. 35

Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante

1. Quando per l'esecuzione di un opera, oggetto di concessione, si rende necessaria la demolizione di un manufatto stradale (muri di sostegno, parapetti, banchine pavimentate ecc.) il titolare della concessione dovrà presentare un progetto che illustri lo stato attuale dei luoghi e quello susseguente all'esecuzione dei lavori richiesti.
Qualora la Provincia rilasci la concessione, il proprietario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'esecuzione di tutti i lavori inerenti la concessione stessa.
2. In casi eccezionali, ampiamente motivati, e sempre per l'esecuzione di un'opera oggetto di concessione, la Provincia potrà autorizzare, previo Nulla Osta dell'Ispettorato Forestale e del Comune competente, l'abbattimento di alberature stradali o insistenti sulle pertinenze stradali.

In tal caso il richiedente dovrà assumersi ogni onere relativo all'abbattimento delle piante, al sezionamento delle stesse, al carico ed al trasporto del legname di risulta sul luogo indicato dalla Provincia che ne resterà proprietaria.

3. Inoltre il richiedente dovrà farsi carico di impiantare, in luogo limitrofo a quello dell'abbattimento, un ugual numero di piante della stessa specie o similari.

La sezione del tronco delle piante dovrà essere la massima consentita in relazione alla garanzia di attecchimento delle stesse.

4. Se nella rimozione della ceppaia dovessero verificarsi danni alla sede stradale od alle pertinenze della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi come da prescrizioni che verranno impartite dall'Amministrazione Provinciale;

Art. 36

Condutture Aeree

1. Di regola non sono concessi impianti di condutture aeree sulle strade; lo potranno invece essere sulle adiacenze e nelle fasce di rispetto alle strade, restando stabilito che i sostegni non potranno essere collocati nelle pertinenze stradali (banchine, cunette e scarpate) né essere assicurati in alcun modo ai manufatti stradali.
2. La distanza minima dei sostegni, dal confine stradale, dovrà essere di ml. 7,00, che in casi particolari potrà essere ridotta a $\frac{2}{5}$ dell'altezza del palo fuori terra, come previsto dalla Legge 28.06.1986 n° 339 e D.M. 21.03.1988.
I pali di attraversamenti stradali dovranno essere posti in opera su basi di cemento per l'ancoraggio e non potranno essere utilizzati tiranti sulle pertinenze stradali.
3. Durante l'esecuzione dei lavori della conduttura aerea non dovrà, in alcun modo, essere occupata la sede stradale con depositi dai pali, materiale od altro, né dovranno rimanere aperte, durante la notte, le buche scavate in prossimità della strada;
4. L'altezza della conduttura non dovrà risultare inferiore a metri 7,00 dal piano viabile e comunque dovrà essere conforme a quanto previsto dalla succitata Legge 339/86.
5. Per l'attraversamento delle strade, con condutture aeree di energia elettrica di bassa e media tensione, dovranno essere osservate le modalità previste dalla Legge n° 339/86 e dal relativo Regolamento di esecuzione D.M. 21.03.88, sulla trasmissione a distanza di energia elettrica per mezzo di linee aeree esterne. Dovranno inoltre essere rispettate le norme prescritte dalla legge sulla tutela della pubblica incolumità.
6. La Provincia, nell'interesse pubblico ed a tutela dell'incolumità del transito, potrà richiedere a corredo della domanda, copia dei calcoli e degli elementi relativi alla linea, alla struttura e stabilità dei supporti in genere, oltre ad imporre, a suo insindacabile giudizio, l'adozione di speciali dispositivi che

essa reputasse necessari a garantire l'incolumità stessa

7. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato o dal progettista dipendente dell'Ente o della Società:
- a) **PLANIMETRIA CATASTALE** comprendente almeno metri lineari 400 di strada (ml. 200 a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire) con l'ubicazione dell'opera stessa evidenziata in rosso;
 - b) **CALCOLI DI STABILITA'** della palificazione (spinta del vento, natura del terreno).
 - c) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - d) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art. 37

Fiancheggiamenti e attraversamenti con condutture sotterranee e fognature

1. Le istanze relative a fiancheggiamenti o attraversamenti con condutture sotterranee e fognature di norma vengono concesse Alle Società che erogano pubblici servizi.
Sarà possibile ricevere istanze da privati solo in casi particolari, debitamente motivati, solo ed esclusivamente a condizione che il titolare provveda già dalla presentazione dichiarare formale impegno a:
 - ✓ eseguire i lavori sotto la responsabilità dell'Ente erogatore il pubblico servizio;
 - ✓ volturare, entro un mese dall'ottenimento, la concessione all'Ente Erogatore il pubblico servizio.
2. I fiancheggiamenti relativi a concessioni per condutture e fognature saranno autorizzati lungo le cunette o le banchine stradali, solo quando condizioni particolari lo rendano necessario potranno essere consentite sul piano viabile.
3. Negli attraversamenti della sede stradale i tubi della conduttura dovranno essere collocati entro tubi di cemento, in modo che le condutture ed i cavi stessi possano, all'evenienza, essere sfilati senza dover nuovamente manomettere la pavimentazione stradale.
Gli attraversamenti della sede stradale dovranno, di norma, essere eseguiti ortogonali all'asse della strada.
4. La profondità della parte superiore dei tubi non può essere inferiore a mt. 1 (uno); quella dell'estradosso delle fognature non dovrà essere inferiore a metri 1,20.

5. L'attraversamento dei manufatti dovrà effettuarsi, sia a valle che a monte degli stessi con opportuni sifoni situati a non meno di cm. 50 dal fondo del manufatto.
6. Lo scavo per la posa delle condutture o per la costruzione delle fognature, parallelo alla strada, dovrà essere effettuato a varie riprese e per tratti non superiori ai metri 50 (cinquanta)
7. Tutte le materie di scavo dovranno essere caricate direttamente sul mezzo di trasporto e portate alla pubblica discarica, in modo da lasciare completamente libera la sede stradale da depositi di materiale.
Resta stabilito che le materie di scavo non potranno essere utilizzate per il riempimento dello stesso.
8. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato secondo le prescrizioni tecniche inserite nel Disciplinare allegato alla concessione.
Il piano superiore della banchina, cunetta o pavimentazione stradale dovrà essere ripristinato come da prescrizione.
9. Nell'esecuzione dei lavori dovrà aversi la massima cura per non ostacolare lo scolo delle acque della strada e delle cunette.
10. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) **PLANIMETRIA CATASTALE** comprendente almeno metri 400 (200a monte e ml. 200 a valle dell'opera da eseguire), con l'ubicazione dell'opera stessa evidenziata in rosso;
 - b) **PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI** in scala 1:100 di pozzetti, chiusini, armadietti in resina, contatori o manufatti;
 - c) **CALCOLI DI STABILITA'** di eventuali opere d'arte, oggetto della costruzione dell'opera;
 - d) **Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00**
Solo per le società che erogano pubblici servizi o esercenti attività strumentali ai servizi medesimi gli elaborati possono essere timbrati e firmati dal progettista dipendente dell'Ente o della Società;

Art. 38

Occupazione di suolo pubblico temporanea

Chiunque ne abbia interesse può chiedere alla Provincia di Viterbo autorizzazioni o nulla osta per occupazione di suolo pubblico.

Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:

- a) **PLANIMETRIA CATASTALE;**
- b) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;

- c) **SEZIONE DELLA STRADA IN SCALA 1:100** con l'indicazione delle distanze dei manufatti, riferite all'asse stradale e al ciglio bitumato;
- d) **RELAZIONE TECNICA** contenente
- e) **DICHIARAZIONE** del tipo di occupazione e della sua durata
- f) **Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 50,00**

Art. 39

Proroga dell'occupazione di suolo pubblico temporanea

1. I provvedimenti di concessione per occupazione permanente sono rinnovabili alla scadenza; le relative domande dovranno essere prodotte almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione in essere;
2. Le concessioni temporanee possono essere prorogate, per motivate esigenze opportunamente documentate, presentando domanda almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo concesso originariamente.
3. :
 - a) **PLANIMETRIA CATASTALE;**
 - b) **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - c) **AUTODICHIARAZIONE** ai sensi di legge, sul mantenimento dell'opera alle condizioni originali all'epoca del rilascio della concessione o autorizzazione;
 - d) **PROVVEDIMENTO** in originale di concessione o autorizzazione da rinnovare
 - e) **Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 30,00**
4. Il rinnovo produce l'obbligo, da parte dell'utente, di effettuare una nuova denuncia di occupazione di suolo pubblico.

Art. 40

Occupazioni stradali provvisorie

1. Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali non saranno concesse se non in caso di assoluta necessità e limitatamente alla superficie indispensabile.
2. La richiesta di occupazione non potrà, in nessun caso, essere relativa a depositi di immondizie, rifiuti industriali od agricoli, o materiali di risulta di scavi e demolizioni;
3. L'occupazione non dovrà costituire alcun pericolo per la circolazione stradale, né danneggiare strada e pertinenze;

4. L'occupazione verrà determinata in base alla superficie di ingombro, e non potrà superare, in alcun caso, quella autorizzata;
5. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla installazione di tutta la segnaletica relativa all'occupazione stradale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 495/92;
6. Se l'occupazione dovesse comportare la manomissione del suolo stradale, come l'infissione di pali per ponteggi, a lavori ultimati, si dovrà immediatamente provvedere alla rimessa in pristino della sede stradale, come da prescrizioni che verranno impartite da questa Amministrazione Provinciale.
La rimessa in pristino della zona occupata dovrà avvenire nei termini prescritti;
8. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - a) PLANIMETRIA CATASTALE con indicata in rosso ed in scala la superficie da occupare.
 - b) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00

Art 41 Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.
2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione, specificando sommariamente il motivo dell'intervento, dell'avvenuta occupazione all' Ufficio Concessioni stradali con telegramma o via fax, ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere il rilascio della concessione o nullaosta.
3. Nella comunicazione di cui al comma precedente deve essere riportato l'indirizzo e-mail o un numero di fax con i quali è possibile ricevere il disciplinare tecnico contenente le condizioni per il ripristino a regola d'arte della sede stradale manomessa alle quali ci si dovrà attenere scrupolosamente.
4. L'ufficio, tramite proprio personale tecnico, preso atto delle condizioni d'urgenza invia, entro breve tempo ai recapiti comunicati, il disciplinare tecnico.
5. L'ufficio concessioni rilascerà successivamente l'atto di concessione o nullaosta con allegato il disciplinare tecnico.
6. Per fronteggiare questo tipo di situazioni, onde evitare danni irrimediabili alla sede stradale, viene istituito un servizio di reperibilità affidato ai tecnici dell'ufficio concessioni stradali.

Art. 42

Nulla-osta per strutture amovibili e sanatoria edilizia entro le fasce di rispetto

1. Nel caso di installazione di strutture amovibili all'interno delle fasce di rispetto stradali, per ottenere il nulla-osta dovrà essere presentata una domanda in bollo dovranno essere allegata la presente documentazione in duplice copia, debitamente firmata da tecnico abilitato:
 - a) PROGETTO dell'opera da autorizzare
 - b) Ricevuta del versamento delle spese d'istruttoria di Euro 75,00;
2. La stessa procedura verrà applicata alle domande tendenti ad ottenere il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria di cui alla L. 47/85 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 43

Modifiche di opere autorizzate

1. Il concessionario può richiedere l'autorizzazione a modificare le caratteristiche dell'opera o il suo uso presentando domanda in bollo corredata della seguente documentazione in duplice copia, debitamente firmata da tecnico abilitato:
 - a) RELAZIONE TECNICA sulle modifiche da apportare
 - b) PROGETTO
 - c) RICEVUTA del versamento di €. 30,00 d'istruttoria
 - d) ATTO ORIGINALE dell'autorizzazione o concessione

Art. 44

Voltura di concessioni o autorizzazioni

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante che intenda mantenere l'occupazione può chiederne la voltura.
2. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.
Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.
3. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia:
 - ✓ l'originale del provvedimento rilasciato al cedente

- ✓ dichiarazione di conformità delle opere
- ✓ versamento delle spese di istruttoria pari ad € 25,00

Art. 45

Subentro di concessioni o autorizzazioni

1. Nel caso in cui l'intestatario dell'atto di concessione o di autorizzazione sia deceduto è data facoltà agli eredi legittimi di subentrare nella titolarità dell'occupazione.

A tal fine l'erede che intende subentrare dovrà produrre apposita domanda di subentro in bollo, entro il perentorio termine di mesi tre

2. I successori od aventi causa del concessionario subentrano a questi, assumendo tutte le responsabilità e tutti gli obblighi nessuno escluso, dipendenti e conseguenti dalla concessione.

3. L'erede subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare.

Relativamente alle occupazioni temporanee l'erede subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di subentro nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

4. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia:

- ✓ l'originale del provvedimento rilasciato al cedente
- ✓ dichiarazione di conformità delle opere
- ✓ versamento delle spese di istruttoria pari ad € 25,00

Art. 46

Verifiche effettiva occupazione suolo pubblico

1. I titolari di concessione o autorizzazione possono avanzare richiesta verifica per la rilevazione dell'effettiva occupazione di suolo pubblico per la chiusura di accessi autorizzati,

2. La domanda di verifica va presentata, su carta semplice, all'Ufficio Concessioni Stradali, indicando

- ✓ i dati anagrafici,
- ✓ il numero e la data di rilascio della concessione/autorizzazione
- ✓ l'oggetto della verifica
- ✓ la Strada Provinciale, la chilometrica esatta ed il lato stradale

A detta domanda va allegata documentazione fotografica di seguito indicata

N° 3 foto a colori di formato 10x15

- una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
- una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;

- una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - Versamento delle spese di istruttoria pari a 65,00 €
3. Le domande presentate ma non conformi a quanto sopra richiesto, non saranno evase.
 4. Le ispezioni dovranno essere eseguite dall'Ufficio Concessioni stradali, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
 5. Dell'esito del sopralluogo verrà data tempestiva comunicazione scritta all'interessato.

Art. 47

Rinnovo di concessioni o autorizzazioni

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione che intenda rinnovarla, dovrà presentare domanda in bollo prima della scadenza della stessa.
La Provincia si riserva la facoltà di concedere il rinnovo ponendo, in caso affermativo, tutte le condizioni che riterrà opportune.
5. Le spese relative al rinnovo sono le stesse previste per il rilascio di nuova concessione od autorizzazione di cui al comma 4 dell' art. 11 del presente Regolamento.
6. Allegata alla domanda in bollo dovrà essere presentata la seguente documentazione in duplice copia a firma di tecnico abilitato:
 - f) PLANIMETRIA CATASTALE;
 - g) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;
 - h) AUTODICHIARAZIONE, ai sensi di legge, sul mantenimento dell'opera alle condizioni originali all'epoca del rilascio della concessione o autorizzazione;
 - i) Ricevuta di pagamento delle spesa d'istruttoria pari ad € 75,00
7. Il rinnovo produce l'obbligo, da parte dell'utente, di effettuare una nuova denuncia. Ove già eseguito il pagamento del canone annuale a tale denuncia dovrà essere allegato l'attestato del versamento ed i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa.
8. Ove non ancora effettuato il pagamento del canone annuale dovrà essere assolto entro trenta giorni dal rilascio del rinnovo o della nuova concessione. Anche in tal caso alla denuncia dovrà essere allegato l'attestato del versamento ed i relativi estremi trascritti sulla denuncia stessa;

Art. 48

Classificazione delle strade provinciali

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, le Strade Provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 DPR 16.12.1992 n° 495, in due classi C1 e C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.

Gli eventuali pozzetti di ispezione, manovra o comunque di servizio dovranno essere collocati fuori della sede stradale, carreggiata e banchina, salvo documentata impossibilità.

Le condutture in attraversamento devono essere posizionate in appositi cunicoli, da realizzare di norma con lo spingitubo o microtunneling, e dimensionati in modo tale da consentire, in caso di guasti, ispezioni o sostituzioni senza manomettere la sede stradale.

La Provincia, per motivi di pubblico interesse, ha la facoltà di trasferire in altra sede le condutture e gli impianti; i termini per le modalità di esecuzione e le spese relative sono preventivamente concordate tra le parti. Tra la Regione/Provincia ed i maggiori Enti preposti alla erogazione e gestione di servizi, ENEL, TELECOM, AZIENDE GAS, ecc., possono essere stipulate convenzioni che prevedano particolari condizioni.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia;
- planimetria, scala adeguata, con riportato l'intero tracciato della percorrenza, con evidenziata la progressiva chilometrica di inizio e fine, gli attraversamenti, gli allacciamenti e le relative progr.ve km.che;
- sezioni trasversali, in scala adeguata, in numero sufficiente a rappresentare tutte le variazioni delle caratteristiche del luogo interessato dalla posa, con indicata l'esatta ubicazione dei servizi da posare, il loro numero, il diametro, la profondità, la natura delle tubazioni, la sezione di scavo da eseguire, oltre all'indicazione delle quote della strada e del terreno, inclusi i confini di proprietà stradale e la presenza di opere di presidio o d'arte;
- sezioni longitudinali, scala adeguata, per pose di servizi in attraversamento o allacciamento, con le indicazioni di cui al punto precedente, oltre alla lunghezza dell'opera da eseguire, sia in proprietà stradale che in fascia di rispetto;
- relazione tecnica;
- documentazione fotografica.
- Per gli impianti di pubblica illuminazione occorre indicare la esatta progressiva chilometrica di ogni singolo punto luce, con numero sufficiente di sezioni trasversali per rappresentare la variazione dello stato dei luoghi dalla quale devono risultare la distanza dei pali dal piano viabile e l'altezza degli stessi rispetto alla quota dello stesso piano viabile.

Devono inoltre essere prodotti calcoli di verifica statica delle fondazioni e dei pali.

Muri di sostegno

- Planimetria catastale 1:2000;
- Planimetria d'insieme, 1:200 o 1:500, con evidenziata la strada, la particella interessata dall'opera richiesta, la progressiva Km.ca di inizio della stessa e l'estesa, in ml, dell'opera da realizzare sul fronte strada;
- Il confine della proprietà e la distanza dell'opera da realizzare dal confine di proprietà stradale.
- Sezione stradale, 1:50 o 1:100, con riportata la strada ed il manufatto; per ogni variazione dei luoghi dovrà essere predisposta la sezione corrispondente;
- Elaborato grafico di eventuali opere particolari in scala adeguata;
- Calcoli statici o attestazione, se necessaria, dell'avvenuto deposito al Genio Civile;
- Titolo di proprietà;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica.

Recinzioni

- Planimetria catastale con evidenziati i confini della proprietà;

- Planimetria d'insieme, stato attuale-modificato e sovrapposto, 1:200/1:100, con indicazione della strada, progressiva Km.ca di inizio del lotto, estesa sul fronte strada della zona interessata dalla richiesta;
- Sezione trasversale, stato attuale e modificato, con indicata l'altezza della recinzione e distanza della stessa dal confine di proprietà stradale;
- Presenza di eventuale accesso alla proprietà dalla strada regionale o provinciale ed autorizzazione dello stesso.

Occupazione permanente suolo (camerette, pozzetti Telecom - cabine Enel - installazione antenne telefonia installazione edicole, pensiline, ecc.)

- Planimetria catastale con indicazione dell'area della quale si chiede l'occupazione;
- Planimetria d'insieme, 1:200/1:500, con evidenziata la strada interessata, l'area da occupare e la relativa superficie e l'esatta progressiva km.ca della localizzazione;
- Sezione trasversale che rappresenti l'ubicazione del manufatto rispetto alla strada indicando la posizione dello stesso rispetto al confine stradale;
- Relazione tecnico descrittiva;
- Titolo del richiedente;
- Documentazione fotografica;

Occupazione temporanea (attività edilizia quali ponteggi, banchi per la vendita ambulante, ecc.)

- Planimetria catastale 1:2000 o 1:5000, con indicata l'ubicazione del area di cui si chiede l'occupazione ed il confine della proprietà privata;
- Planimetria d'insieme, con evidenziata la superficie di suolo pubblico di cui si chiede l'uso, l'esatta progr.va Km.ca dell'area interessata dall'intervento richiesto;
- Sezione trasversale della strada in corrispondenza dell'area richiesta con riportato il manufatto che si intende collocare e sua posizione rispetto al piano viabile;
- Periodo per il quale si chiede l'occupazione espresso in giorni;
- Documentazione fotografica.

Impianti per la distribuzione dei carburanti liquidi e gassosi

E' vietata la realizzazione di accessi per impianti carburanti:

- in corrispondenza di incroci, diramazioni o accessi di particolare importanza, a distanza minore a mt.95 (ridotta a mt.12 nei centri abitati) misurati dall'estremità dell'accesso più vicino;
- lungo tratti di strada con raggio di curvatura inferiore a mt.300;
- in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
- a distanza inferiore a mt.95 dalle tangenti di raccordi verticali (dossi) e dalle tangenti di curve di raggio uguale o minore a mt.100.

La distanza di sicurezza dall'imbocco e dall'uscita delle gallerie rimane stabilita, per la viabilità ordinaria in mt.150.

Gli accessi su strada per impianti carburanti devono tassativamente essere in numero di due, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile; le dimensioni sono individuate in relazione alla tipologia dell'impianto.

Sull'aiuola spartitraffico delimitata da un cordolo rialzato non possono essere impiantati segnali di qualsiasi tipo, tranne l'insegna su palo indicante il logo della società, o il totem con riportati i servizi offerti ed i prezzi praticati se trattasi di impianti unidirezionali.

E' consentita la messa a dimora di essenze vegetali a condizione che l'altezza delle stesse sia mantenuta costantemente ad un'altezza di mt. 0,70.

La distanza minima da rispettare per la ubicazione dei serbatoi interrati, come pure per i sostegni della pensilina, è di mt.3,00 dal confine della proprietà stradale.

La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere, per qualità, tipo e portanza, non inferiore a quella della sede stradale adiacente; lo stesso vale per gli accessi che devono essere attestati, senza soluzione di continuità, con la carreggiata stradale.

La pavimentazione dell'area adibita al rifornimento sarà realizzata con materiali adeguati alle norme vigenti in materia.

Dovrà essere garantita la continuità ed integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali, senza che venga alterata la sezione idraulica delle stesse. E' vietato in ogni caso lo scarico ed il convogliamento delle acque di qualsiasi genere provenienti dall'impianto, nelle opere di presidio idraulico della strada.

I piazzali degli impianti devono essere recintati, con cordolo continuo, per tutto il perimetro; non è consentito che gli accessi al piazzale siano utilizzati a servizio di altre attività.

Stazioni di servizio su strade a due corsie - tipologia

Gli impianti devono essere realizzati su un piazzale avente fronte su strada della lunghezza fissa ed invariabile di mt.60 ed adeguata profondità in relazione ai servizi presenti nell'area; tale da garantire le esigenze di sicurezza inerenti le manovre e le soste dei veicoli.

Gli accessi saranno di lunghezza pari a mt.15 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di mt.30. Il ciglio verso strada dell' aiuola, di larghezza minima di mt. 0,80 e massima mt. 1,50, deve essere ubicato, di norma, a non oltre mt. 2,00 dal ciglio bitumato della strada ed in allineamento con gli argineili stradali o con il ciglio esterno della banchina stradale.

Sul piazzale possono essere installati gli erogatori, i serbatoi, la pensilina, impianto di lavaggio, chiosco prefabbricato della superficie massima di mq. 26 compreso servizi igienici, per ricovero gestore e per attività inerenti la vendita dei carburanti e oli lubrificanti.

Tali tipologie possono essere integrate, al di là della fascia inibita alle edificazioni, D.M. 1.4.68 nr.1404, tutt'ora vigente, da locali adibiti ad officina, bar, ristoranti, motels e comunque attività connesse con l'esercizio del rifornimento rivolte sia al mezzo che alla persona.

La superficie del chiosco prefabbricato, insistente sulla fascia di rispetto, può essere aumentata di mq 2 per ogni erogatore eccedente il numero minimo per tipo di prodotto.

Stazioni di rifornimento con gasolio - tipologia

Restano invariate le condizioni di cui al punto precedente; si può, però, consentire il potenziamento con gasolio, per sole autovetture, per tale categoria di impianti se ricadenti nelle traverse interne di abitati formalmente delimitate e nelle zone all'interno delle comunità montane, dove non è possibile, per ragioni geografiche, aumentarne il fronte.

Possono pertanto accedere all'impianto unicamente i mezzi inferiori ai 35 q.li. Gli erogatori del gasolio possono essere dotati unicamente di self-service a bassa portata.

Stazioni di rifornimento senza gasolio - tipologia

Tali impianti, da installare unicamente sulla viabilità ordinaria, devono essere realizzati su piazzali aventi fronte su strada di lunghezza compresa tra mt. 25 e 30, con profondità adeguata, dotati di due accessi di larghezza compresa tra

mt.7,50 e 10 ciascuno, intervallati da aiuola spartitraffico di lunghezza fissa ed invariabile di mt.10. Le caratteristiche e la posizione dello spartitraffico sono le stesse di cui ai punti precedenti. Il chiosco prefabbricato adibito all'uso precedentemente indicato, dovrà avere una superficie massima di mq.15 compresi servizi igienici.

E' consentita l'installazione di lavaggio automatico, senza opere murarie in elevazione, se la superficie del piazzale risulti maggiore a mq.500.

Per tale categoria di impianti è vietata la costruzione, o installazione in locali preesistenti, di officine, autorimesse, bar, ristoranti ecc.

Documentazione a corredo della domanda:

- corografia generale con indicazione dell'area;
- planimetria catastale con evidenziata la proprietà del richiedente e certificato catastale;
- titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- planimetria, scala adeguata, dello stato dei luoghi, estesa per almeno mt. 500 sulle quattro corsie, e mt. 200 sulla viabilità ordinaria, con evidenziata l'ubicazione dell'impianto e gli accessi delle proprietà contigue e fronteggianti;
- pianta particolareggiata e quotata, stato attuale e modificato, dell'impianto e degli accessi, scala 1:200, con riportato oltre ai fabbricati esistenti o previsti, lavaggio, ponte sollevatore, numero ubicazione capacità del serbatoio, numero e tipo di erogatori, proiezione pensiline;
- sezioni trasversali, stato attuale e modificato, dell'area interessata, compresa la sede stradale e sue pertinenze, scala 1:200, in corrispondenza dell'asse dell'impianto e degli accessi;
- profilo longitudinale del tratto di strada interessato dall'intervento per un'estesa di ml 500 da ambo i lati degli accessi;
- schema di smaltimento delle acque, di qualsiasi natura, provenienti dall'area dell'impianto, con indicate tipo e diametro delle tubazioni e collocazione rispetto alla quota del piano viabile;
- documentazione fotografica;
- particolari delle opere che si intendono eseguire per la costruzione degli accessi, dello spartitraffico e delle corsie;
- progetto della segnaletica orizzontale e verticale prevista all'interno dell'area,
- copia conforme della concessione edilizia;
- copia conforme della autorizzazione petrolifera
- relazione tecnico-descrittiva.

Impianti pubblicitari

La disciplina della pubblicità sulle strade in gestione alla Provincia di Viterbo si applica nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 23 del decreto Legislativo 30 Aprile 1992 nr. 285 e dagli articoli 47/58 del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495.

Definizione mezzi pubblicitari

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa.

Può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.

Si definisce sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.

Si definisce cartello quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.

Si considera striscione o locandina o standardo l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.

La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto, le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.

Si considera segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Si identifica impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta.

Si considera impianto pubblicitario qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che attività non individuabile nelle precedenti definizioni; può avere sia luce propria che indiretta.

Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

I cartelli e i mezzi pubblicitari citati all'art. 1, ubicati fuori dei centri abitati, non possono superare la superficie di mq. 6,00 ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie massima di mq. 20,00.

All'interno dei centri abitati, formalmente delimitati, la collocazione è soggetta alle norme dei regolamenti comunali.

La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq. 50,00.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.

Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.

Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.

Il bordo inferiore di striscioni, locandine, standardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.

Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30.

E' ammesso il collocamento, su un'unica struttura di sostegno, di un numero massimo di 6 preinsegne, a condizione che le stesse abbiano identiche dimensioni e colori di fondo.

La segnaletica relativa agli itinerari delle strade del vino, dell'olio extravergine e dei prodotti agro-alimentari dovrà essere conforme alla Legge Regionale nr. 45 del 5.8.2003.

Caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi

I cartelli, i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose collocate lungo od in prossimità di strade, fuori dai centri abitati, non possono avere luce intermittente né di intensità superiore a 150 lumen al mq; non devono in alcun caso provocare abbagliamento.

Le sorgenti luminose in genere, ad accensione delle insegne di esercizio, non possono avere forma di disco o di triangolo e deve essere adottata particolare attenzione nell'uso dei colori, limitando in particolare il rosso ed il verde.

In corrispondenza di intersezioni regolamentate da impianto semaforico è vietato, ad una distanza inferiore a 300,00 ml, l'uso del rosso, verde e giallo intermittente nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio ed in tutti i mezzi pubblicitari, ubicati a meno di mt.15,00 dal limite esterno della carreggiata.

La croce rossa o verde illuminata è consentita esclusivamente per indicare farmacie, posti di soccorso e ambulatori medici

Preinsegne

Le preinsegne devono essere installate nel raggio di km 5 dalla sede dell'attività cui si riferiscono.

È consentita di collocare, su unico sostegno, fino a 6 preinsegne, per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano stesse dimensioni e caratteristiche cromatiche con esclusione del logotipo, dei simboli e dei marchi.

Il fondo delle preinsegne non potrà avere le caratteristiche colorimetriche di cui al disciplinare tecnico indicato all'Art.79, comma 8, del DPR 495/92; in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

E' ammesso il collocamento di una sola preinsegna per senso di marcia o in alternativa una bifacciale in corrispondenza dell'intersezione che conduce all'attività.

Segnali turistici e di territorio - Servizi utili

I segnali turistici, di territorio e quelli che forniscono indicazioni utili devono essere conformi a quanto riportato negli Art. 134 e 136 del DPR 495/92; per quanto riguarda i segnali di indicazione di attività industriali, artigianali o commerciali, fuori dei centri abitati, si devono utilizzare unicamente segnali che indichino collettivamente la zona; le singole attività ed insediamenti dovranno essere indicati esclusivamente all'interno della "zona artigianale", "zona industriale" o "zona commerciale".

Tali segnali (fig. II 206 DPR 495) possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.

I segnali dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate agli Art. 78, comma 2 e 3, Art. 92, Art. 125 ed Art. 128 del D.P.R. 495/92.

I soggetti diversi dall'Ente proprietario della strada che intendono installare i suddetti segnali, dovranno acquisire la preventiva concessione/autorizzazione da parte di quest'ultimo ed i manufatti collocati dovranno essere conformi alle prescrizioni tecniche di cui al precedente capoverso.

E' consentito, fuori dai centri abitati, in caso di particolare ubicazione isolata di attività industriali, commerciali o artigianali, l'impiego di segnali di indicazione di "attività singola" con lo scopo fondamentale di rendere un servizio utile, e quindi facilitare gli utenti, per il reperimento della sede stessa; ciò sarà consentito unicamente nel caso non esista alcuna

altra forma di indicazione della località sede dell'attività e solo quando l'azienda è destinazione ed origine di un consistente traffico veicolare che non opportunamente segnalata provocherebbe gravosi intralci alla circolazione.

Tale segnale di indicazione isolato non deve interferire con la visibilità della segnaletica stradale e devono quindi essere rispettate le distanze di cui al C.d.S.; il segnale potrà essere installato unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km dallo stesso.

I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, Art. 136 del Regolamento, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso.

E' vietato l'abbinamento ai segnali citati di qualsiasi forma pubblicitaria, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.

L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Ubicazione e distanze

L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'Art. 51 del regolamento di attuazione del C.d.S. e nel rispetto di quanto riportato nell'allegato E, parte integrante del presente regolamento.

Le distanze di cui al precedente capoverso non si applicano per le insegne di esercizio, sempre che vengano rispettate le condizioni dell'Art. 23 del C.d.S.

Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, pannello fermata bus, parapetonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51.

Lungo le strade la Provincia si riserva, in via prioritaria, la facoltà di installare manufatti che per caratteristiche e tecniche di progettazione e funzionamento, assolvano alla duplice funzione di "spazio pubblicitario" ed "impianto pubblicitario di servizio", anche attraverso la stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.

Segni orizzontali sono consentiti:

- nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade tipo C o F, e pari al 3% per strade tipo A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed accessi.

Concessioni Autorizzazioni Nulla-Osta

L'installazione di mezzi pubblicitari lungo ed in vista le strade regionali e provinciali è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia.

Il soggetto interessato all'autorizzazione deve presentare domanda alla Provincia corredata dagli allegati indicati nelle presenti norme tecniche.

Ogni domanda dovrà essere riferita ad un singolo impianto. La collocazione di impianti pubblicitari in fregio a strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione

inferiore a 10.000 abitanti, formalmente delimitati secondo le disposizioni di legge, è subordinata alla autorizzazione del Comune previo Nulla-Osta della Provincia.

Divieti

La posa in opera di cartelli e mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati, è sempre vietata nei seguenti casi:

- sulle corsie esterne alla carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade (si intendono quelle aree a lato della carreggiata opportunamente realizzate per finalità attinenti all'esercizio operativo della viabilità);
- sui bordi dei marciapiedi e sui cigli stradali;
- in corrispondenza di intersezioni;
- lungo l'intero sviluppo di curve planimetriche con raggio inferiore a mt. 250, compreso l'area interposta tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
- sui ponti e sotto i ponti;
- sui sottopassi e cavalcavia sia stradali che ferroviari, nonché sulle relative rampe di raccordo;
- sui parapetti stradali e ferroviari, sulle barriere di sicurezza e sui pannelli fonoassorbenti; nelle zone soggette a dissesto idrogeologico.

Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.

Vincoli culturali ed ambientali

Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Targhe identificative

Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:

- Amministrazione rilasciante;
- Titolare concessione;
- Numero e data della concessione;
- Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx);
- Data di scadenza.

Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Documentazione a corredo della domanda:

- Stralcio planimetrico aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progr.va km.ca del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;
- Planimetria d'insieme con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
- Sezione trasversale in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e, estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;

- Nulla-osta rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dall'Ente preposto alla tutela del vincolo;
- Atto di consenso del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario se posizionato in proprietà privata;
- Autocertificazione dalla quale risulti il rispetto delle distanze previste dal Codice della Strada in relazione alla tipologia di impianto richiesto;
- Relazione tecnico descrittiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
- Titolo del richiedente;
- Bozzetto indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
- Documentazione fotografica, almeno una foto per ogni senso di marcia;
- Per gli impianti luminosi dichiarazione di conformità ai sensi della L. n. 46/90;
- Eventuale copia dell'autorizzazione, se già esistente, per rinnovo della concessione o variazione di messaggio.

Le domande devono essere presentate per ogni singolo impianto.

ALLEGATO C -

DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBLICITARI - VERSIONE MODIFICATA

- Mt. 3,00 dal limite della carreggiata o dall'esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;
- Mt. 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;
- Mt. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art.104/123);
- Mt. 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
- Mt. 150,00 prima dei segnali di indicazione (art.124/136);
- Mt. 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- Mt. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 mt;
- Mt. 250,00 prima delle intersezioni;
- Mt. 100,00 dopo le intersezioni;
- Mt. 200,00 dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia.

Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse rispettino le indicazioni di cui all'Art. 23 del C.d.S; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc. Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00.

E' consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l'installazione di un solo cartello con i numeri utili (comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km. 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.

Per tutte le tipologie di intervento dovrà essere inoltrata alla Provincia domanda corredata di elaborati grafici prodotti in 3 copie, formato A 4, esattamente quotati in ogni parte del progetto; tali elaborati progettuali saranno sottoscritti dal proprietario e da un tecnico abilitato alla professione che ne attesti la conformità ai luoghi.

Tariffe applicate per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, per gli accessi stradali e per l'esposizione dei mezzi pubblicitari lungo o in vista delle strade di competenza della Provincia di Viterbo - tariffa 2010			
Tipologia occupazione	unità di misura	categoria 1	categoria 2
Occupazione suolo permanente	mq	€ 27,00	€ 22,00
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	mq	€ 9,00	€ 6,60
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in soprassuolo	mq	€ 9,45	€ 7,70
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in sottosuolo	mq	€ 9,45	€ 7,70
Seggiovie - funivie	Kml	€ 81,00	€ 66,00
Occupazioni permanenti con cavi, condutture od altro realizzate da Soc. erogatrici di servizi pubblici	unità, x nr. utenti	€ 0,19	€ 0,16
accessi pedonali	mq	€ 0,00	€ 0,00
accessi stradali a uso civile	mq	€ 14,85	€ 12,10
Accessi stradali a uso agricolo	mq	€ 12,15	€ 9,90
accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con meno di 20 dipendenti	mq	€ 17,55	€ 14,30
accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con più di 20 dipendenti	mq	€ 20,25	€ 16,50
accessi stradali a distributori carburante	mq	€ 18,90	€ 15,40
Cartelli pubblicitari ricadenti su suolo provinciale	mq	€ 60,00	€ 40,00
Cartelli pubblicitari ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	mq	€ 42,00	€ 28,00
Preinsegne ricadenti su suolo provinciale	cad.	€ 60,00	€ 40,00
Preinsegne ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	cad.	€ 42,00	€ 28,00
Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su suolo provinciale	cad.	€ 60,00	€ 40,00

Segnali di indicazione di servizi utili ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	cad.	€ 42,00	€ 28,00
Segnali turistici alberghieri di territorio ricadenti su suolo provinciale	cad.	€ 60,00	€ 40,00
Segnali turistici alberghieri di territorio ricadenti su proprietà privata ma in vista strada provinciale	cad.	€ 42,00	€ 28,00

Modalità di determinazione del canone dovuto per gli accessi stradali

Tipologia accesso	Coefficiente	tariffa base categoria 1	tariffa base categoria 2	tariffa al mq categoria 1	tariffa al mq categoria 2
accessi stradali a uso civile	1,1	13,5	11	14,85	12,1
accessi stradali a uso agricolo	0,9	13,5	11	12,15	9,9
accessi stradali a uso ind.art.comm. attività fino a 20 dipendenti	1,3	13,5	11	17,55	14,3
accessi stradali a uso ind.art.comm. attività con più di 20 dipendenti	1,5	13,5	11	20,25	16,5
accessi stradali a distributori di carburante	1,4	13,5	11	18,9	15,4



PROVINCIA DI VITERBO
Deliberazione del Consiglio Provinciale

Deliberazione N. 103 Del 29 -12 -2010	OGGETTO: Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni occupazioni spazi ed aree pubbliche e Regolamento per installazione e gestione mezzi pubblicitari - determinazioni.
---	---

L'anno duemiladieci il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 11,45 e seguenti nella sede istituzionale dell'Amministrazione provinciale e nella consueta sala consiliare, convocato dal Presidente nelle forme di rito, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1° convocazione. All'appello risultano:

Presenti Assenti

Angelesse Alessandro	X	
Bartolacci Fabio	X	
Battisti Bengasi		X
Bigiotti Francesco	X	
Bruni Vincenzo		X
Camilli Piero	X	
Capitoni Bruno	X	
Cappelli Angelo	X	
Carai Salvatore		X
Casini Felice	X	
Ciancolini Gemini		X
Cuzzoli Alessandro	X	
Fracassini Antonio	X	

Presenti Assenti

Francola Giovanni	X	
Galli Francesco	X	
Grattarola Federico	X	
Luzi Mirco	X	
Mantuanò Gianluca	X	
Meraviglia Alfio	X	
Meroi Marcello	X	
Palozzi Maurizio		X
Saladino Raffaele	X	
Serra Salvatore		X
Staccini Roberto	X	
Torromacco Marco	X	

Partecipa, con funzioni consultive referenti e di assistenza (art. 97, comma 4 lett. a del decreto legislativo 267/2000), il Segretario Generale Carlo De Angelis che cura la verbalizzazione.

Assume la Presidenza il consigliere Piero Camilli in qualità di Presidente del Consiglio il quale, accertata la presenza del numero legale per validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta di deliberazione, regolarmente iscritta all'ordine del giorno.

La seduta è pubblica.

Proposta di deliberazione redatta dal Dirigente del Settore IX a richiesta dell'assessore al ramo, che si sottopone all'approvazione del Consiglio, avente ad oggetto: *"Regolamento per la installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari sulla SS.PP."* e *"Regolamento per la gestione degli accessi stradali e le servitù di pubblico passaggio"*. APPROVAZIONE

Premesso:

Che con deliberazione del Consiglio provinciale n. 67 del 30 dicembre 2009, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio per l'esercizio 2010;

Che con atto di Giunta n. 84 del 10 marzo 2010 è stato approvato il PEG 2010

Visto l'art. 117, comma 6 della Costituzione, secondo il quale le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Visto l'art. 4, comma 4 della Legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117, comma 6, e 118 della Costituzione, riserva alla potestà regolamentare della Provincia la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze;

Visti gli artt. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l'esercizio delle funzioni;

Visti il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992, n. 495, attraverso i quali si attribuiscono alla Provincia funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali;

Visto, altresì, il Decreto Legislativo del 13 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'art. 1 comma 3 dello Statuto provinciale, in base a cui la Provincia di Viterbo ispira la sua azione ai principi di legalità e di efficienza e organizza razionalmente i propri uffici in modo che non si creino ostacoli ingiustificati all'azione del cittadino;

Vista la deliberazione n° 11 del 10 febbraio 2010, con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato la modifica del regolamento TOSAP in regolamento COSAP;



Considerato che nella gestione delle istruttorie relative alla gestione dell'Ufficio Gestione e Tutela Rete Stradale sono emerse problematiche legate soprattutto alla gestione degli impianti pubblicitari sulle SS.PP.;

Rilevato che l'approvazione del presente regolamento è opportuna per i seguenti motivi:

a) superamento delle incongruenze tecniche contenute nel precedente regolamento approvato in data 10-02-2010 con delibera C.P. n. 11, senza pareri previsti dall'art.49 del decreto leg.vo 267/2000;

b) autotutela dell'Ente, anche alla luce del contenzioso in essere con le società affidatarie dei servizi interessati, ricompresi nel regolamento;

Rilevato altresì che gli effetti dell'applicazione del regolamento in essere, approvato con delibera C.P. n.11/2010, hanno determinato una riduzione del gettito fiscale e che la nuova formulazione del regolamento consentirà un recupero parziale delle somme preventivate precedentemente, con conseguente vantaggio economico per l'Ente;

Tenuto conto che le norme che regolano la gestione degli accessi e degli impianti pubblicitari sono ben separate e non hanno punti di similitudine si ritiene necessario provvedere ad una revisione del vigente regolamento approvato con DCP n° 11/2010; predisponendo due regolamenti distinti e separati, uno che riguardi gli accessi e servizi di pubblico passaggio e l'altro che riguardi la installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari;

Ritenuto procedere all'approvazione del *"Regolamento per la installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari sulla SS.PP."* facente parte integrante, formale e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";

Ritenuto altresì di procedere all'approvazione del *"Regolamento per la gestione degli accessi stradali e le servizi di pubblico passaggio"* facente parte integrante, formale e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";


Visto l'art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio provinciale la competenza per l'emanazione dei regolamenti provinciali;

VISTO il parere espresso dalla Commissione congiunta LL.PP e Bilancio nella seduta del 21/12/2010;

VISTA la necessità di procedere per urgenza dovuta alla necessità di acquisire immediatamente i regolamenti di che trattasi, al fine di fornire all'Ufficio Gestione e Tutela della Rete Stradale, le linee di indirizzo per la gestione delle istanze;

PROPONE

Di approvare per le motivazioni su espresse il *"Regolamento per la installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari sulla SS.PP."* composto da 49 articoli e 5 allegati facente parte integrante, formale e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A";



Di approvare per le motivazioni su espresse il "Regolamento per la gestione degli accessi stradali e le servitù di pubblico passaggio" composto da 74 articoli e 5 allegati facente parte integrante, formale e sostanziale del presente atto sotto la lettera "B";

Di dare atto che i regolamenti di che trattasi sostituiranno ogni precedente norma regolamentare e tariffaria riguardante le occupazioni, gli accessi stradali, le servitù di pubblico passaggio e gli impianti pubblicitari lungo e/o in vista delle SS.PP. della Provincia di Viterbo.

I regolamenti, ad avvenuta approvazione consiliare, entreranno in vigore espletate le procedure di cui all'art. 94 del vigente Statuto.

////

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs 267/2000

FAVOREVOLE

Il Dirigente
Ing. Alberto Pecorelli

SETTORE FINANZIARIO

Sulla sopraestesa proposta di deliberazione si esprime parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 FAVOREVOLE

Limitatamente alle spese contabili

Il Dirigente
D.ssa Giuliana Aquilanti



PROVINCIA DI VITERBO

SEGRETERIA GENERALE

Il Segretario Generale
Carlo De Angelis

Prot. n. 81269

Viterbo, lì 23 Dicembre 2010

Al Sig. Presidente del
Consiglio Provinciale

p.c. Al Sig. Presidente della
Giunta Provinciale

Loro Sedi

OGGETTO: O.d.G seduta consiliare del 29/12/2010.

La ricezione dell'O.d.G. della seduta consiliare di cui in oggetto, induce a formalizzare quanto anticipato per le vie brevi in merito all'argomento relativo ai regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni delle occupazioni spazi ed aree pubbliche e per l'installazione e gestione dei mezzi pubblicitari.

Si tratta di norme regolamentari per oltre 100 articoli e 5 allegati ciascuno dei quali ancora oggi non è dato conoscere il testo; tale circostanza impedisce, nel caso concreto, di svolgere le funzioni di valutazione in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge o ai regolamenti.

Voglia, pertanto, registrare, con riferimento all'argomento regolamentare, che lo scrivente ufficio non è stato posto nelle condizioni di espletare le proprie funzioni di cui all'art. 97 del Dec. Leg.vo 267/2000 in merito alla legalità dell'azione amministrativa, e perciò declina sin d'ora qualsiasi responsabilità in merito all'applicazione delle norme eventualmente approvate.

Tanto si doveva per dovere d'ufficio.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Su relazione dell'assessore Santucci;

Udito il consigliere Grattarola che prende atto del fatto che questa pratica chiude un percorso di anni su questo argomento;

Vista la retro estesa proposta di deliberazione;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Atteso che la pratica è stata esaminata dalla commissione consiliare nelle sedute del 15 e 21 dicembre 2010;

Acquisito il parere favorevole di regolarità reso ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede;
- Di demandare al dirigente proponente l'adozione dei conseguenti atti di gestione;
- Di dare esecuzione al presente atto ai sensi dell'art. 134 comma III del D. Lgs. 267/2000 e per il testo regolamentare ai sensi dell'art. 94 del vigente Statuto.

Si dà atto che il testo integrale degli interventi registrato e trascritto è riportato in apposito resoconto della seduta che si intende acquisito sin d'ora al presente verbale, anche se materialmente consegnato successivamente alla trascrizione e conservato presso l'archivio provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo De Angelis

IL PRESIDENTE

Piero Camilli

Il presente atto:

- viene affisso all'Albo Provinciale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L.
- diverrà esecutiva ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 per:

☒ decorrenza di dieci giorni dalla pubblicazione

☐ immediata eseguibilità

Viterbo, 20 GEN. 2011

Il Funzionario Incaricato
Dino Cannone

ALLEGATO N° 16 DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
N° 103 DEL 29-12-2010
COMPOSTO DI N° 68 PAGINE



PROVINCIA DI VITERBO

SETTORE VIABILITÀ, PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRI

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI PER LA GESTIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DEGLI ACCESSI STRADALI E DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER PUBBLICI SERVIZI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale
n° 103 del 29-12-2010

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Concessione, autorizzazione e Nulla-Osta
- Art. 3 - Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla-osta
- Art. 4 - Occupazioni temporanee
- Art. 5 - Occupazioni permanenti
- Art. 6 - Competenze
- Art. 7 - Entità superficie occupata
- Art. 8 - Condizioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

CAPO II PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOKA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

- Art. 9 - Responsabile del procedimento
- Art. 10 - Domande per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla-osta
- Art. 11 - Spese d'istruttoria
- Art. 12 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione
- Art. 13 - Istruttoria
- Art. 14 - Denuncia occupazione suolo pubblico
- Art. 15 - Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi
- Art. 16 - Rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta
- Art. 17 - Cauzione
- Art. 18 - Contenuto della concessione o autorizzazione
- Art. 19 - Obblighi del titolare del provvedimento
- Art. 20 - Revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 21 - Sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 22 - Rinuncia alla concessione o autorizzazione
- Art. 23 - Decadenza della concessione o autorizzazione
- Art. 24 - Smarrimento atto di concessione o autorizzazione - Duplicato
- Art. 25 - Occupazioni d'urgenza
- Art. 26 - Occupazioni abusive
- Art. 27 - Regolarizzazioni
- Art. 28 - Catasto delle concessioni, licenze e autorizzazioni

CAPO III DISPOSIZIONI TECNICHE

- Art. 29 -** Costruzione di fabbricati e balconi
- Art. 30 -** Muri di sostegno ed occupazione scarpate
- Art. 31 -** Muri di Cinta
- Art. 32 -** Recinzioni con siepi vive e siepi morte
- Art. 33 -** Diramazioni ed accessi
- Art. 34 -** Distributori di carburanti e depositi di infiammabili
- Art. 35 -** Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante
- Art. 36 -** Condotture Aeree
- Art. 37 -** Fiancheggiamenti e attraversamenti con condutture sotterranee e fognature
- Art. 38 -** Occupazione di suolo pubblico temporanea
- Art. 39 -** Proroga dell'occupazione di suolo pubblico temporanea
- Art. 40 -** Occupazioni stradali provvisorie
- Art. 41 -** Occupazioni d'urgenza
- Art. 42 -** Nulla-osta per strutture amovibili e sanatoria edilizia entro le fasce di rispetto
- Art. 43 -** Modifiche di opere autorizzate
- Art. 44 -** Voltura di concessioni o autorizzazioni
- Art. 45 -** Subentro di concessioni o autorizzazioni
- Art. 46 -** Verifiche effettiva occupazione suolo pubblico
- Art. 47 -** Rinnovo di concessioni o autorizzazioni
- Art. 48 -** Classificazione delle strade provinciali

CAPO IV ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

- Art. 49 -** Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere
- Art. 50 -** Permessi provvisori
- Art. 51 -** Inizio e fine lavori
- Art. 52 -** Termini per l'esecuzione dei lavori
- Art. 53 -** Sorveglianza stradale

CAPO V CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 54 -** Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone
- Art. 55 -** Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione
- Art. 56 -** Determinazione della tariffa
- Art. 57 -** Determinazione del canone
- Art. 58 -** Aggiornamento tariffe

CAPO VI
MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

- Art. 59 - Oggetto del canone
- Art. 60 - Soggetti obbligati al pagamento del canone
- Art. 61 - Esenzioni dal pagamento del canone
- Art. 62 - Modalità e termini di pagamento
- Art. 63 - Rateizzazione
- Art. 64 - Affrancazione
- Art. 65 - Penalità e sanzioni
- Art. 66 - Diffida ad adempiere e riscossione coattiva
- Art. 67 - Rimborsi
- Art. 68 - Prescrizione

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 69 - Termine per l'adeguamento opere non conformi
- Art. 70 - Targhette identificative per opere già concesse
- Art. 71 - Riscossione canoni
- Art. 72 - Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi
- Art. 73 - Disposizioni transitorie
- Art. 74 - Entrata in vigore

ALLEGATO A
"CLASSIFICAZIONE STREDE PROVINCIALI"

ALLEGATO B
"TARiffe E CANONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO"

ALLEGATO C
"TARiffe E CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO"

ALLEGATO D
" SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA"

ALLEGATO E
"DEPOSITO CAUZIONALE"

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Viterbo e disciplinano le autorizzazioni, le concessioni e i nulla-osta per la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, degli accessi stradali e delle occupazioni permanenti per pubblici servizi.
2. I principi di cui si è tenuto conto nella stesura del regolamento sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico.

Art. 2

Concessione, autorizzazione e Nulla-Osta

1. La concessione prevista dal C.d.S. è l'istituto giuridico mediante il quale può essere permesso l'uso eccezionale della strada (ogni tipo di occupazione quale può essere la posa di cavi o condotte nel sottosuolo); L'autorizzazione è il provvedimento amministrativo mediante il quale si permette l'uso normale della strada, diritto riconosciuto a tutti (apertura accesso); Il Nulla-osta è l'atto propedeutico a provvedimenti amministrativi quali l'autorizzazione e la concessione comunale, quando si opera su tratti di strade provinciali siti all'interno di centri abitati aventi popolazione inferiore ai 10000 (diecimila) abitanti, come comma 4 da art. 6 del presente Regolamento;
2. Al rilascio dell'autorizzazione (escluse quelle riguardanti le recinzioni) il concessionario è tenuto ad installare, a proprie spese, una targhetta di identificazione dell'opera realizzata, in materiale metallico o plastico, sulla quale dovrà incidere i dati della concessione o autorizzazione (numero, data rilascio, validità, data scadenza e tipologia);
3. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti od Uffici, con l'obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare, per giusti motivi, o di modificare quanto concesso oppure imporre nuove condizioni

Art. 3

Opere soggette ad autorizzazione, concessione o nulla-osta

1. E' soggetto a presentare domanda di cui al successivo art. 10 chiunque voglia eseguire, su strade provinciali o strade in gestione, le seguenti opere:
 - occupare con depositi, ponti di servizio od altro il suolo delle strade provinciali o delle strade in gestione all'Amministrazione Provinciale, nonché quello delle pertinenze stradali o delle zone di rispetto previste dalle vigenti disposizioni di legge;
 - aprire dalla strada nuovi accessi alle proprietà adiacenti;
 - costruire, nei casi consentiti dalla legge o da disposizioni particolari, muri, recinzioni di qualsiasi natura od altri manufatti entro le fasce di rispetto stradale;
 - attraversare o percorrere il sottosuolo stradale con fognature, condutture per acqua, gas o simili, nonché con cavi elettrici, telefonici ecc., ovvero con sottopassaggi, canali artificiali od altro;
 - installare sulle strade o sulle zone di rispetto stradale serbatoi di carburante e di altri combustibili, con colonnine erogatrici per la distribuzione degli stessi;
 - occupare, comunque, con opere sia di carattere provvisorio che permanente, aree e spazi relativi al demanio stradale o a beni patrimoniali della Provincia di Viterbo;
 - modificare le caratteristiche tecniche delle opere esistenti e l'attività per la quale è stata rilasciata la concessione;

Art. 4

Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
2. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 5

Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone le frazioni di un anno sono computate per intero.

2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime e in relazione alla richiesta del concessionario.
Per le concessioni non può, però, essere superato il limite di diciannove (19) anni.
3. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, come previsto dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.
4. Tutte le concessioni permanenti vengono rilasciate per il numero di anni richiesti o concessi dall'Amministrazione, oltre al periodo dell'anno che intercorre dalla data del rilascio della concessione al 31 Dicembre dello stesso anno.
5. Le scadenze annuali di tutte le concessioni, autorizzazioni e nulla osta sono fissate alla data del 31 Dicembre

Art. 6 Competenze

1. Di norma le concessioni ed autorizzazioni su Strade Provinciali sono competenza della Provincia.
2. Le concessioni e le autorizzazioni su Strade Provinciali che ricadono nella perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza.
3. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di concessione, autorizzazione, dovranno essere inoltrate direttamente al comune stesso, ed ogni adempimento, compresa la riscossione del canone, sarà espletato dal comune competente.
4. Nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di concessione, autorizzazione e nulla osta, dovranno essere inoltrate alla Provincia, che provvederà a trasmetterle, unitamente al nulla-osta tecnico, ai comuni competenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni.
In questo caso il canone ed ogni altro onere, derivante dalla concessione o autorizzazione, saranno di competenza della Provincia.

Art. 7 Entità superficie occupata

1. Ai fini della determinazione del canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq per opere permanenti, in mq/giorno per occupazione del suolo temporanea, mentre l'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq. o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
2. Le occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare sono escluse dal canone.
3. Per particolari tipologie di occupazioni, la misura è determinata come segue.

a. passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada, ad un fondo oppure ad un'area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta delle opere di modifica visibile atte ad agevolare l'immissione dalla proprietà alla strada, quali listoni di pietra, tombinature cavalcavia, fossi, piani di transito o rampe di accesso realizzati con materiali permanenti, oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede, nel guard rail o in altre opere della strada. Ai fini dell'applicazione del canone la misura del passo carrabile è espressa in metri quadrati ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata tra i sostegni del varco che consente l'accesso all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare, indipendentemente dalla reale profondità dell'area pubblica modificata;

b) accesso stradale a raso

Si definisce accesso stradale a raso qualsiasi accesso ad uso veicolare ad una strada, ad un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica all'area pubblica antistante.

c) occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

Nel caso di occupazione con cavi o condutture per erogazione di servizi l'entità della occupazione del suolo è quantificata in mq ed il canone applicato è commisurato alla lunghezza ed alla larghezza della strada o pertinenze occupate;

d) distributori di carburanti e accessi a distributori di carburanti

Per gli accessi a servizio dei distributori di carburanti il canone è determinata moltiplicando la larghezza degli/dell'accesso/i che consentono/e di accedere all'area, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Nel caso di distributori di carburante con area di servizio realizzata su proprietà provinciale, la determinazione del canone di occupazione di suolo pubblico è effettuata sulla base della superficie demaniale occupata.

Art.8

Condizioni per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni

1. Oltre alle condizioni speciali che verranno imposte caso per caso, tutte le autorizzazioni, concessioni e nulla osta si intendono sempre subordinate alle seguenti condizioni generali che si devono ritenere come trascritte negli atti relativi al rilascio dell'autorizzazione o concessione e pertanto si intendono accettate dal concessionario:

a) ~~Ogni autorizzazione, concessione e nulla osta si intende rilasciata entro~~

limiti della competenza della Provincia ed è subordinata alla scrupolosa osservanza di tutte le vigenti prescrizioni legislative e regolamenti; in difetto l'autorizzazione o concessione può essere revocata senza diritto di indennizzi di sorta.

- b) Le autorizzazioni o concessioni sono rilasciate salvo diritto di terzi, verso i quali risponde esclusivamente il concessionario, che solleva la Provincia da ogni e qualsiasi molestia o gravame.
- c) Il concessionario avrà l'obbligo di riparare tutti i danni causati alla Provincia in conseguenza della esecuzione delle opere a depositi posti in essere.

Per le opere, la cui esecuzione richiede la manomissione temporanea del piano stradale e delle sue pertinenze, dovrà anche provvedere a riportare il tutto allo stato *quo ante*.

Il concessionario avrà inoltre l'obbligo di demolire o modificare, nei modi e nei tempi notificati dalla Provincia con raccomandata AR, le opere che non risultassero conformi alle prescrizioni di legge ed a quelle imposte dal presente Regolamento, nonché dalle disposizioni particolari impartite nel Disciplinare allegato alla specifica di pagamento.

In caso contrario, la Provincia provvederà direttamente, secondo le norme vigenti, alla esecuzione dei lavori in danno.

- d) Il concessionario dovrà inoltre provvedere affinché, in conseguenza delle opere eseguite, non derivi alla strada nessun maggiore aggravio per immissione di nuove acque e non sia impedito, in alcun modo, il libero deflusso delle acque stradali.
- e) La realizzazione e la manutenzione delle opere, oggetto della concessione, dovrà essere eseguita con il minimo disturbo per il pubblico transito e dovrà essere collocata, a cura del concessionario, la segnaletica prescritta dalle normative vigenti.

Il concessionario risponderà, sia civilmente che penalmente, di ogni danno a persone o a cose derivante dai lavori oggetto della concessione.

- f) Nel caso in cui la Provincia, successivamente alla concessione debba procedere alla variazione del tracciato piano-altimetrico della strada, qualunque sia la specie e l'importanza della modifica, la concessione non darà mai diritto al concessionario di pretendere indennità alcuna per danni, incomodi e deprezzamenti che potessero derivare alle opere ed ai lavori eseguiti in dipendenza della concessione, né potrà pretendersi che la Provincia provveda al ripristino, adattamento o sistemazione delle opere stesse.
- g) Dovranno essere rigorosamente osservate tutte le disposizioni e prescrizioni che la Provincia riterrà necessario impartire sia nell'interesse del pubblico transito che per la buona conservazione della rete viaria.
- h) Nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a concessione o ad autorizzazione edilizia del Comune, l'autorizzazione della Provincia si intende data subordinatamente al rilascio di quella di competenza del Comune.

In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia l'autorizzazione della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia

- i) Nel caso che in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano ricompresi in un intervento più vasto che abbisogni di altri permessi autorizzazioni da parte di altri Enti, l'Ufficio Concessioni Stradali della Provincia rilascerà parere preventivo sulle concessioni o autorizzazioni richieste e potrà autorizzare accessi temporanei di cantiere Solo dopo l'acquisizione da parte del titolare di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera, l'ufficio Concessioni Stradali provvederà all'emissione dell'atto concessorio o autorizzativo.
- j) Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia nonché i funzionari da essa dipendenti da ogni responsabilità in merito.
- k) Qualora la concessione o l'autorizzazione comportino lavori e depositi sulle strade, il concessionario deve ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti in materia ed in particolare dal Decreto Legislativo del 30/4/1992 n° 285 e dal Decreto Legislativo 10/09/1993 n° 360 nonché DPR 610 del 16/9/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- l) L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato dietro effettuazione da parte del richiedente del versamento del canone secondo le modalità e nei termini stabiliti dal successivo Capo V del presente Regolamento.

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 9

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Viabilità designa un funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale
4. E' fatta salva la competenza del Settore Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.

In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Art. 10

Domande per il rilascio di concessione, autorizzazione o nulla-osta

1. Le domande dirette a conseguire concessioni, autorizzazioni o nullaosta di cui agli artt. precedenti, devono essere presentate al Presidente della Provincia di Viterbo sul modello prescritto e in bollo.
2. Ogni domanda, regolarmente firmata, deve riferirsi ad una sola concessione, autorizzazione, o nulla-osta anche relative ad una stessa strada, e deve contenere:
 - a) Le generalità del richiedente ovvero: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita IVA e recapito telefonico.
 - b) Descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire;
 - c) ~~Descrizione dell'uso a cui l'opera sarà destinata e l'attività a cui sarà asservita;~~
 - d) ~~L'esatta identificazione della località in cui si vuole eseguire l'opera~~

CAPO IV

ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE

Art.49

Norme generali di esecuzione e manutenzione delle opere

1. Il concessionario non potrà dare inizio ai lavori prima di essere in possesso della regolare concessione o autorizzazione. In caso contrario è obbligato a provvedere a sua cura e spese alla demolizione e rimozione delle opere, restituendo i luoghi e le cose in pristino stato entro la data fissata dalla Provincia e sanzionato ai sensi del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'esecuzione delle opere o dei lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle norme fissate nel disciplinare di concessione.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere eseguite nel corpo stradale e nelle sue pertinenze, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, è sempre a carico del concessionario il quale sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori necessari al perfetto mantenimento delle opere.
4. L'inosservanza a tali prescrizioni dà la facoltà all'Ente di fissare preventivamente un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori e in caso di inadempienza, di procedere alla loro esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata A.R., la data di inizio lavori e successivamente le spese sostenute, le penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se non saranno versate dal concessionario le somme richieste, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata, l'Ente proprietario può richiedere l'emanazione di un decreto ingiuntivo all'autorità competente

Art. 50

Permessi provvisori

1. Prima del rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni non è consentito dare inizio alle opere ed alle occupazioni richieste, ad eccezione dei casi in cui, per motivi di forza maggiore, l'ufficio non può rilasciare in tempi brevi il provvedimento amministrativo richiesto. I lavori devono comunque essere autorizzati con atto provvisorio, dal dirigente del settore, dopo aver sentito il parere del gruppo tecnico.

Art. 51
Inizio e fine lavori

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare alla Provincia, con nota scritta, con almeno giorni sette (7) di anticipo, la data di inizio dei lavori.
2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione è tenuto altresì a comunicare, con la stessa modalità, la data di ultimazione dei lavori non più tardi di giorni sette (7) dalla fine degli stessi.
3. Nei tempi sopra previsti, il titolare della concessione o autorizzazione dovrà informare telefonicamente il sorvegliante stradale di zona, il cui recapito telefonico sarà indicato sull'atto autorizzativo.
4. La mancata comunicazione di inizio e fine lavori comporterà la revoca della concessione od autorizzazione e l'incameramento da parte della Provincia della cauzione versata dal concessionario e verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte.

Art. 52
Termini per l'esecuzione dei lavori

1. I lavori, oggetto della concessione o dell'autorizzazione, dovranno essere eseguiti entro mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.
2. Nel caso in cui l'opera da realizzare determini occupazione di suolo pubblico, i lavori dovranno iniziare entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, concessione e nulla osta.
3. Chi non esegue i lavori entro il termine fissato decade dalla concessione o autorizzazione, salvo richiesta di proroga, da presentare entro la scadenza del termine fissato per la ultimazione dei lavori.
4. Sarà possibile per il titolare della concessione o autorizzazione richiedere una proroga motivandola.
La domanda di proroga deve essere redatta su carta semplice ed essere accompagnata da un versamento suppletivo di € 25,00 da effettuarsi a mezzo di c/c postale n°12319018 intestato al Tesoriere della Provincia di Viterbo.
5. Sarà possibile chiedere una sola proroga, ed in ogni caso la sua durata non potrà essere superiore ai 6 (sei) mesi;
6. Nei casi di inadempienza alle disposizioni contenute nel presente articolo, la Provincia potrà adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, non esclusa la revoca della concessione, o dell'autorizzazione, con l'obbligo della rimessa in pristino di ciò che eventualmente sia stato realizzato.

Art. 53
Sorveglianza stradale

1. E' istituito all'interno del Settore Viabilità il servizio di Polizia Stradale per l'espletamento dei servizi connessi alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade e sue pertinenze.
2. Al personale indicato dall' art. 12, comma 3 lettere b) e c) D. Lgs. 285/92 risultato idoneo all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, vengono assegnati i compiti di prevenzione e repressione delle violazioni accertate.
Lo stesso personale dovrà controllare in particolar modo che nella propria area di competenza non vengano realizzati manufatti, aperti accessi carrabili e/o pedonali o effettuati scavi di qualsiasi tipo nella fascia di rispetto senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada.
3. Al personale indicato all'art. 12 comma 3 lett. b) e c) del D. Lgs. 285/92 non in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, spettano gli stessi compiti di vigilanza della propria area e in caso di accertamento di realizzazione di opere abusive deve darne immediata comunicazione scritta, al proprio Sorvegliante stradale o, in assenza di questi, al Tecnico responsabile della zona e per conoscenza all'ufficio concessioni stradali.
4. Nel caso di accertamento di violazioni al codice della strada il personale di cui al comma 2 dovrà sanzionare l'irregolarità riscontrata.

CAPO V

CRITERI E DETERMINAZIONE DEL CANONE

Art. 54

Canone per l'occupazione di suolo pubblico e criteri per la determinazione della tariffa base del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche costituisce presupposto per il pagamento di una canone in base a tariffa: tale canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale della Provincia.
2. La tariffa del canone è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - ✓ classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
 - ✓ entità della superficie occupata;
 - ✓ durata dell'occupazione;
 - ✓ tipologia della concessione;
 - ✓ valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità dell'occupazione.

Art. 55

Coefficienti moltiplicatori relativi all'area su cui insiste l'occupazione

1. Ai fini della determinazione del canone, la tariffa di base come individuata nell'ALLEGATO B è moltiplicata per uno o più coefficienti moltiplicatori per specifiche attività che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.

Art. 56

Determinazione della tariffa

1. La tariffa annua ordinaria del canone per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di appartenenza della strada ai sensi dell'art. 48 e ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO B del presente Regolamento.
2. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee del suolo e relativi spazi sovrastanti e sottostanti è determinata in base alla categoria di

appartenenza della strada, ai sensi dell'art. 48 e ALLEGATO A del presente Regolamento, ai coefficienti moltiplicatori di cui all'articolo precedente ed al tipo di occupazione secondo i criteri di cui all'ALLEGATO C del Presente Regolamento.

Art. 57

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, l'ammontare del canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base per la misura dell'occupazione e per il coefficiente moltiplicatore.
2. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
3. Nel caso lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del canone viene computata separatamente per ciascuna tipologia

Art. 58

Aggiornamento tariffe

1. Le tariffe base ed i coefficienti potranno essere modificate con Deliberazione di Consiglio Provinciale da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione con entrata in vigore delle stesse a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il canone per occupazione suolo pubblico, per gli accessi stradali sono soggetti alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO VI

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Art. 59

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di competenza della Provincia di Viterbo e gli accessi stradali. 2
2. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni, sia permanenti che temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico, compresi impianti, condutture e cavi.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, si considerano aree comunali - e pertanto restano esclusi - i tratti di strade provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'art.2, comma 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992.
4. Per i tratti di strade provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992, è di competenza dei Comuni solo il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, restando competente all'incasso del canone la Provincia quale Ente proprietario della strada

Art. 60

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza dal responsabile dell'occupazione anche di fatto.
2. Quando ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art 10 del presente Regolamento, per quanto riguarda la corresponsione del canone, come regola, la stessa risulta un'obbligazione solidale.
Pertanto, a norma del codice civile, la Provincia potrà richiedere la totalità del dovuto al titolare dell'autorizzazione o, in caso di accesso abusivo, anche ad uno solo dei proprietari degli immobili serviti dall'accesso. Questi, di fronte al creditore, resterà quindi responsabile dell'intera somma, potendosi soltanto rivalere nei confronti degli altri condebitori solidali per le parti di rispettiva spettanza.
Sarà possibile al pagamento del canone pro quota di utilizzi ai sensi di quanto già stabilito nel comma 5 dell'art. 10 del presente Regolamento.
I titolari delle stesse dovranno sottoscrivere, all'atto della richiesta della concessione, un documento sulla base del quale verranno definite le rispettive quote di accollo del canone.

Art. 61

Esenzioni dal pagamento del canone

Il canone non si applica alle seguenti occupazioni:

- a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D. P. R. 22.12.86, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, ricreative e sportive e/o effettuate anche da Ditte appaltatrici di lavori per conto degli Enti sopra richiamati, previa comunicazione, da parte dell'ufficio committente, all'ufficio concessioni, con indicazione dell'ubicazione, consistenza e durata dell'occupazione stessa e per il periodo naturale di esecuzione dell'appalto.
Il versamento del canone è dovuto, pertanto, per ogni ulteriore periodo di tempo oltre il termine naturale di esecuzione dei lavori risultante dal capitolato speciale d'appalto;
- b. occupazioni effettuate da Enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
- c. occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- d. occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito alla Provincia al termine della concessione;
- e. occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- f. occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico per il rifornimento delle merci;
- g. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività;
- h. occupazioni per commercio ambulante, se inferiori a minuti sessanta;
- i. occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a ore due;
- j. occupazioni effettuate da vetture adibite al trasporto pubblico di linea in concessione, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- k. occupazioni per manutenzione del verde privato con uso di mezzi meccanici o automezzi operativi, per un solo giorno e per una durata non superiore a sei ore;
- l. occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows, e simili con carattere stabile a condizione che siano regolarmente assentiti mediante titolo edilizio rilasciato dal Comune di appartenenza e non siano destinati a esercizio di attività commerciali aperte al pubblico;

- m. occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, religioso e/o sportive a condizione che l'area occupata non ecceda i mq. 10 e per un periodo non superiore a 2 (due) giorni;
- n. accessi pedonali ferma restando la necessità di acquisire il provvedimento concessorio;
- o. accessi carrabili concessi ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap;
- p. occupazioni per cabine telefoniche, pozzetti di ispezione e di manovra, camerette, cabine elettriche, e quanto altro necessario per l'ispezione e la manutenzione delle reti di distribuzione dei servizi;
- q. le occupazioni effettuate da ONLUS;
- r. occupazioni configurate come accessi stradali ad uso civile ricadenti all'interno del centro abitato dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
- s. accessi a raso, qualora non comportino taglio di marciapiedi, senza listoni delimitativi, mancanti quindi di opere o manufatti realizzate sul suolo pubblico e che quindi non permettono al titolare dell'accesso a raso un uso diverso del marciapiede o della strada diverso da quello di cui può fruire tutta la collettività.

Art. 62

Modalità e termini di pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone è effettuato ad anno solare e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione; per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro i termini di legge, mediante versamento su conto corrente postale con l'indicazione espressa della causale;
2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve esser effettuato in un'unica soluzione al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione;
3. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi il canone è determinato forfetariamente nella misura del 20% dell'importo risultante dall'applicazione della tariffa unitaria per il numero complessivo di utenze presenti nei Comuni compresi nell'ambito territoriale della Provincia. Il canone, in ogni caso, non può essere inferiore ad € 516,00 ed il numero delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che il versamento del canone va effettuato entro i termini di legge e deve essere comprensivo dell'aggiornamento ISTAT.
4. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante versamento alla Tesoreria Provinciale o, nel caso il servizio venga dato in concessione, al concessionario della riscossione indicato dalla stessa Provincia, a mezzo di bollettino prestampato recapitato al domicilio del concessionario a mezzo posta e su apposito conto corrente postale.

5. Non sono consentiti pagamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
6. Il canone va corrisposto ad anno solare senza ragguaglio a frazioni di anno, entro il 30 Aprile di ogni anno.

Art. 63

Rateizzazione

1. Se l'importo del canone è superiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, la prima nel mese di inizio occupazione e la successiva nel mese di dicembre dello stesso anno.
2. Nel caso di occupazioni temporanee la rateizzazione può essere effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse e se essa cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Art. 64

Affrancazione

1. Il concessionario può liberarsi fin dal momento del rilascio dell'autorizzazione della tassa per l'occupazione di accessi e diramazioni mediante versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo.
Ove tale decisione avvenga successivamente al rilascio dell'autorizzazione le annualità da pagare saranno quelle successive a quella riferita all'anno del rilascio del titolo.

7Art. 65

Penalità e sanzioni

1. Il mancato versamento dell'importo dovuto nei termini indicati dall'Amministrazione comporta l'applicazione di una penalità pari al 100%.
2. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza, nel modo seguente: al 12,5% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista; al 20% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il

versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, la Provincia procede alla riscossione coattiva del complessivo credito con applicazione degli interessi legali sino alla data di riscossione, secondo il procedimento di cui al successivo articolo 66.
4. Alle occupazioni effettuate senza preventivo rilascio di concessione stradale individuate come abusive ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento e giudicate meritevoli di regolarizzazione ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento si applica:
 - a. a titolo di indennità (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446) un canone maggiorato del 50% rispetto a quelle concesse o autorizzate;
 - b. a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (ai sensi di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, lett. g bis) del D.Lgs. 15-12-1997 n. 446) il pagamento di una somma pari a quella risultante dalla lettera a) del presente comma.
5. In caso di occupazione abusiva realizzata e/o utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al comma precedente del presente articolo, fermo restando che ciascuno resta obbligato solidalmente per l'intero pagamento del canone salvo diritto di regresso.
6. Resta ferma per le occupazioni realizzate abusivamente l'applicazione delle sanzioni previste ai sensi degli artt. 20, 22 e 23, del D. Lgs. N° 285/92 e s.m.i.

Art. 66

Diffida ad adempiere e riscossione coattiva

1. Ferme restando le disposizioni del comma 6 del precedente articolo, la riscossione coattiva del canone viene effettuata ai sensi dell'art. 52 comma 6 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la formazione dei ruoli e con le modalità previste dal D. Lgs. n. 112 del 13/04/1999.

Art. 67

Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla competente Direzione, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento. L'istanza dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare ed agli estremi del provvedimento, le motivazioni della richiesta e dovrà essere corredata dalle ricevute di pagamento, in fotocopia, di quanto richiesto a rimborso.

Art. 68
Prescrizione

1. Il diritto dell'Amministrazione di recuperare il canone evaso e le somme dovute per sanzioni, penalità, indennità ed interessi di mora si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 2948 c.c.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 69

Termine per le adeguamento opere non conformi

1. Tutte le opere relative a concessioni rilasciate da questa Amministrazione Provinciale, non conformi al Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, al D.P.R. 16/12/1992 n° 495, D.P.R. 16/9/1996 n° 610 e dal presente Regolamento dovranno essere modificate dal concessionario, a sua cura e spese, per renderle conformi alle norme di cui sopra, entro la data del 31/12/2013.
2. La regolarizzazione dovrà avvenire previa comunicazione alla Provincia che provvederà ad impartire le prescrizioni tecniche per le eventuali modifiche da apportare.

Art. 70

Targhette identificative per opere già concesse

Riguardo l'obbligo imposto al concessionario con il comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, riguardante l'installazione di una targhetta di identificazione riportante i dati della concessione o autorizzazione, per le opere già realizzate l'apposizione delle targhette di che trattasi verrà regolarizzata con l'atto di rinnovo delle opere stesse.

Art. 71

Concessione riscossione canoni

1. Fino alla scadenza della concessione alla Soc. AIPA S.p.A. del servizio di riscossione COSAP, il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato a mezzo bollettino prestampato intestato ad AIPA S.p.A., recapitato al domicilio del concessionario a mezzo posta, sul c/c postale n° 2761988.

Art. 72

Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi

1. Alle Società e agli Enti erogatori pubblici servizi è data la possibilità di convenzionarsi con il Settore Viabilità, riguardo alle concessioni stradali da ottenere.
2. La Società o Ente che si convenzionerà verrà ammessa all'istruttoria a "regime semplificato" che prevederà una documentazione semplificata da

allegare alla domanda di concessione, tempi ristretti per l'ottenimento della concessione stessa

3. La società o Ente convenzionato si impegna a versare preventivamente, all'inizio di ogni anno una somma di stabilita dalla Provincia per spese di istruttoria e depositi cauzionali.

Art. 73

Disposizioni transitorie

1. Per qualsiasi disposizione non contenuta nel presente Regolamento, farà fede quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche dal D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche, dal Decreto Legislativo 15/11/1993 n° 507 e successive modifiche e dal Decreto Legislativo 28/12/1993 n° 566 e successive modifiche ed integrazioni..

Art. 74

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2011 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria provinciale afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, le strade provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in due classi C1 e C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.
2. Sono escluse dalle tratte di strade di competenza di questa Provincia le strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi del comma 4 dell'art.4 del Regolamento di attuazione del CdS, DPR 495/1992.
Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale
3. Sono ammesse a trattamento previsto da comma 4 dell'art. 6 le tratte di strade ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi
Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale

CLASSE C1

001	CIMINA
001a	CIMINA VARIANTE RONCIGLIONE
001b	CIMINA (c.a. MONTEROSI)
002	TUSCANESE
003	TARQUINIENSE
004	DOGANA
004a	PIAN DELL'ARCIONE
005	TEVERINA
006	BAGNORESE
007	COMMENDA
008	VERENTANA
008a	VERENTANA (MARTA)
008b	VERENTANA (CAPODIMONTE)
008c	VERENTANA (VALENTANO)
009	SAMMARTINESE
009a	NUOVA SAMMARTINESE
010	CARCARELLE
011	VETRALLESE
012	MARTANA
014	CANINESE
015	BULLICAME
016	LAGO DI BOLSENA
017	OMBRONE
018	GROTTANA
019	VALLE DEL TEVERE
020	BOMARZESE
021	STAZIONE DI VITORCHIANO
022	VITORCHIANESE
025	CANEPINESE
025a	CANEPINESE c.a. di Canepina, Vallerano, Vignanello
027	FALERIENSE
028	S.LUCA 1° TRONCO
029	CENCIANO
030	VASANELLESE
031	SORIANESE
032	COLONNETTA
033	S. EUTIZIO

034	GALLESANA
036	MASSARELLA
038	SETTEVENE
039	VALLE DI VICO
041	BLERANA
041a	BLERANA - Accesso Villa S. Giovanni in Tuscia
041b	BLERANA - Accesso Blera
041c	BLERANA - Braccio Staz. di Blera
043	MONTAROZZI
044	PORTO CLEMENTINO
045	LITORANEA
046	STAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO
049	ONANESE
051	TREVINANESE
055	LUBRIANESE
055a	VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LUBRIANO
056	ACQUAROSSA
059	DEVIAZIONE ORTANA
061	MOLINELLA
062	FAGGETA
065	VALLERANESE
069	CAPROLATTA PRIMO TRONCO
069a	CAPROLATTA SECONDO TRONCO
071	CORCHIANESE
074	QUARTACCIO
076	BRACCIO TREJA
077	CASTEL S.ELIA
078	FALISCA
079	CALCATESE
084	SUTRINA
090	ROCCA ROMANA
100	DIRAMAZIONE PORTO CLEMENTINO
102	TRONCO EX AURELIA
106	DOGANELLA
115	POGGIO MARANO
127	FASTELLO
131	VETRIOLESE
140	PESCIA ROMANA

144	MAREMMANA
145	DI GRADOLI
147	CLAUDIA BRACCIANESE
149	NEPESINA
150	MAGLIANO SABINA
151	ORTANA
152	UMBRO-CASENTINESE
153	DELLE PASTINE
154	LAGO DI ALVIANO

CLASSE C2

013	PIANSANESE
023	VALLE DEL VEZZA
024	FERENTO
026	VIGNANELLESE
035	RONCIGLIONESE
040	BASSANESE
040a	ACCESSO A BASSANO ROMANO
042	BARBARANESE
042a	ACCESSO A BARBARANO ROMANO
047	LAMONE
048	GRADOLI - GROTTI DI CASTRO
050	TORRE ALFINA
052	PROCENESE
052a	PROCENESE - Accesso Procono
053	BOLSENESE
054	CAPRACCIA
057	DIRAMAZIONE CANEPINESE
058	STAZIONE DI BASSANO IN TEVERINA
060	SANGUETTA
063	PIANGOLI
064	BOCCAFATTA
066	CARBOGNANESE
067	S.ROCCO
068	CAPANNELLE
070	STAZIONE DI CAPRAROLA
072	STAZIONE DI CORCHIANO
073	S.LUCA 2° TRONCO
075	STAZIONE DI FABRICA DI ROMA
080	MONTE FOGLIANO
080a	ANELLO DI MONTE FOGLIANO
081	CROCE DI S.MARTINO
082	PONTE ROTTO
083	BECCACCETO
085	LAGO DI VICO
086	POGGIO CAVALIERE
087	ACCESSO LAGO DI VICO
088	CIME DI MONTE FOGLIANO

089	PISCIARELLA
091	CAPRANICHESE
092	STAZIONE DI CAPRANICA
093	VEJANESE
095	MAZZOCCHIO
096	NECROPOLI ETRUSCA
097	VALLE DEL MIGNONE
098	DEL MARTA MONTEBELLO 1° TRONCO
098a	DEL MARTA MONTEBELLO 2° TRONCO
099	LUPO CERRINO
099a	DIRAMAZIONE LUPO CERRINO
101	STAZIONE DI TARQUINIA
103	VALLE DEL MARTA 1° TRONCO
103a	VALLE DEL MARTA 2° TRONCO
104	ROCCACCIA
105	DEL FIORA
107	DELL'ABBADIA
108	RIMININO
109	DI CASTRO
110	VALLE DI RIPA ALTA
111	DIRAMAZIONE VALLE DI RIPA ALTA
112	GABELLA
113	ARLENESE
114	LAGO DI BOLSENA 2° TRONCO
116	PONTE S. PIETRO
117	VALLE DELL'OLPETA
118	LAGO DI MEZZANO
119	LATERENSE
120	GROTTE DI CASTRO LAGO
121	MONTONE
122	SORANESE
123	TORRICELLA
124	TORRETTA
125	MONALDESCA
126	VALLE DEL PAGLIA
128	CELLENESE
129	PRATOLEVA
130	CUNICCHIO

132	GRAFFIGNANESE
133	SIPICCIANESE
134	STAZIONE DI SIPICCIANO
135	DIVINO AMORE
136	CASTIGLIONESE
137	VALLE DI BAGNOREGIO
138	CASALACCIO
139	DEL SIELE
142	VARIANTE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

ALLEGATO B

TARIFFE E CANONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO

Tariffe base applicate per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico:

TB1 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 1 = € 25,65

TB2 = tariffa base, al metro quadro, applicata per le occupazioni permanenti di suolo pubblico ricadenti su strade di categoria 2 = € 20,90

DETERMINAZIONE DEL CANONE DA APPLICARE PER GLI ACCESSI STRADALI

Per la determinazione del canone dovuto per gli accessi carrai con opere o modifiche del piano stradale si applicherà la seguente formula:

$$TBA \times CMA \times m$$

Dove:

TBA = tariffa base accessi, corrispondente al 50% del valore della tariffa base applicata alle occupazioni di suolo pubblico. La tariffa cambia in base alla categoria di importanza della strada sul quale l'accesso ricade.

CMA = coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso alla strada provinciale

m = m di apertura dell'accesso (la misura dell'accesso, viene arrotondata all'unità di misura superiore)

TBA: tariffa base accessi.

La tariffa base relativa agli accessi si distingue in

TBA1, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 1

TBA2, applicata per gli accessi insistenti su strade di categoria 2.

$$TBA1 = TB1 \times 0,5 = € 25,65 \times 0,5 = € 12,83$$

$$TBA2 = TB2 \times 0,5 = € 20,90 \times 0,5 = € 10,45$$

CMA: coefficiente moltiplicatore per specifico uso esercitato dai concessionari dell'accesso

alla strada provinciale

Accesso stradale a uso agricolo

coefficiente 0,90

Accesso stradale a uso civile

coefficiente 1,10

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività fino a 20 dipendenti

coefficiente 1,30

Accesso stradale ad uso artigianale, commerciale o industriale per attività con più 20 dipendenti

coefficiente 1,50

Accesso stradale a distributore di carburante

coefficiente 1,40

Tenendo conto di quanto sopra illustrato, per il calcolo del canone sarà necessario applicare la seguente formula :

$TBA \times CMA \times m$ di apertura accesso

Esempi :

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 0,90 \times 1,00 = € 11,54$

Accesso stradale a uso agricolo su S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 0,90 \times 1,00 = € 9,41$

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,10 \times 1,00 = € 14,11$

Accesso stradale a uso civile su S.P. di categoria 1 a ml: $10,45 \times 1,10 \times 1,00 = € 11,50$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su

S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,30 \times 1,00 = € 16,67$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività fino a 20 dipendenti su S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 1,30 \times 1,00 = € 13,59$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,50 \times 1,00 = € 19,24$

Accesso stradale ad uso artigianale/commerciale/industriale per attività con più di 20 dipendenti su S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 1,50 \times 1,00 = € 15,68$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 1 a ml: $12,83 \times 1,40 \times 1,00 = € 17,96$

Accesso a Distributore di carburanti su S.P. di categoria 2 a ml: $10,45 \times 1,40 \times 1,00 = € 14,63$

OCCUPAZIONI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO

Occupazioni permanenti soprassuolo	Coeff.	Unità	Tariffa cat. 1	Tariffa cat. 2
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 8,98	€ 7,32
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	0,30	MQ	€ 8,55	€ 6,27
Seggiovie funivie	3,00	KML	€ 76,95	€ 62,70

Occupazioni permanenti sottosuolo	Coeff.	Unità	Tariffa cat. 1	Tariffa cat. 2
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale	0,35	MQ	€ 8,98	€ 7,32

**TARIFE APPLICATE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
DOVUTO
PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE,
PER ACCESSI STRADALI SULLE STRADE
DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VITERBO**

Tipologia occupazione	unità di misura	categoria 1	categoria 2
Occupazione suolo permanente	mq	€ 25,65	€ 20,90
Tende fisse aggettanti su suolo pubblico	mq	€ 8,55	€ 6,27
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in soprassuolo	mq	€ 8,98	€ 7,32
Infrastrutture e/o attraversamenti sede stradale in sottosuolo	mq	€ 8,98	€ 7,32
Seggiovie - funivie	Kml	€ 76,95	€ 62,70
Accessi pedonali	mq	€ 0,00	€ 0,00
Accessi stradali a uso civile	mq	€ 14,11	€ 11,50
Accessi stradali a uso agricolo	mq	€ 11,54	€ 9,41
Accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con meno di 20 dipendenti	mq	€ 16,67	€ 13,59
Accessi stradali a uso industriale, artigianale o commerciale per attività con più di 20 dipendenti	mq	€ 19,24	€ 15,68
Accessi stradali a distributori carburante	mq	€ 17,96	€ 14,63

Modalità di determinazione del canone dovuto per gli accessi stradali

Tipologia accesso	Coefficiente	tariffa base categoria 1	tariffa base categoria 2	tariffa al mq categoria 1	tariffa al mq categoria 2
Accessi stradali a uso civile	1,10	12,83	10,45	€ 14,11	€ 11,50
Accessi stradali a uso agricolo	0,90	12,83	10,45	€ 11,54	€ 9,41
Accessi stradali a uso industriali, artigianali e commerciali attività fino a 20 dipendenti	1,30	12,83	10,45	€ 16,67	€ 13,59
Accessi stradali a uso industriali, artigianali e commerciali attività con più di 20 dipendenti	1,50	12,83	10,45	€ 19,24	€ 15,68
Accessi stradali a distributori di carburante	1,40	12,83	10,45	€ 17,96	€ 14,63

ALLEGATO C

TARiffe E CANONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Tariffe e Canone Occupazioni Temporanee

Per le occupazioni temporanee l'ammontare del canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera per la misura dell'occupazione, per il numero dei giorni dell'occupazione stessa e per il coefficiente moltiplicatore. Le frazioni di giorno sono computate per intero.

COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa base giornaliera

Occupazione generica temporanea su strade di categoria 1

€ 2,10

Occupazione generica temporanea su strade di categoria 2

€ 1,80

A)	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale	Coefficiente 0,35
B)	Tende e simili	Coefficiente 0,30
C)	Fiere e festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera E)	Coefficiente 1,50
D)	Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	Coefficiente 0,50
E)	Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Coefficiente 0,20
F)	Esercizio dell'attività edilizia	Coefficiente 0,50
G)	Manifestazioni politiche, sportive e culturali che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri, e laddove, non presentino una durata superiore alle 48 ore	Coefficiente 0,20

Tariffe applicate per la determinazione del canone dovuto per occupazioni temporanee

Tipologia occupazioni temporanee	Coefficiente	unità di misura	tariffa strade categoria 1	tariffa strade categoria 2
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo provinciale	0,35	mq/giorno	€ 0,74	€ 0,63
Tende e simili	0,30	mq/giorno	€ 0,63	€ 0,54
Fiere e festeggiamenti, esclusi quelli di cui alla lettera E)	1,50	mq/giorno	€ 3,15	€ 2,70
Pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	0,5	mq/giorno	€ 1,05	€ 0,90
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,2	mq/giorno	€ 0,42	€ 0,36
Esercizio dell'attività edilizia	0,5	mq/giorno	€ 1,05	€ 0,90
Manifestazioni politiche, sportive e culturali che occupino superfici superiori ai 10 metri quadri, e laddove, non presentino una durata superiore alle 48 ore	0,2	mq/giorno	€ 0,42	€ 0,36

ALLEGATO D

SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	SPESE **	TEMPI §§
Costruzione fabbricati e balconi (art. 29)	€ 100,00	90 gg
Muri di sostegno ed occupazioni scarpate (art. 30)	€ 100,00	90 gg
Muri di cinta (art. 31)	€ 100,00	90 gg
Recinzioni con siepi vive e siepi morte (art. 32)	€ 75,00	90 gg
Diramazioni ed accessi (art. 33)	€ 100,00	90 gg
Distributori carburanti e depositi infiammabili (art. 34)	€ 100,00	90 gg
Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante (art. 35)	€ 75,00	90 gg
Condutture aeree (art. 36)	€ 100,00	90 gg
Condutture sotterranee e fognature (art. 37)	€ 75,00	90 gg
Autorizzazione o nulla osta temporaneo (art. 38)	€ 65,00	90 gg
Proroga dell'autorizzazione temporanea (art. 39)	€ 30,00	15 gg
Occupazioni provvisorie (art. 40)	€ 75,00	90 gg
Nulla-osta opere amovibili (art. 42)	€ 75,00	90 gg
Nulla-osta opere sanatoria edilizia (art. 42)	€ 75,00	90 gg
Modifica opere autorizzate (art. 43)	€ 30,00	15 gg
Voltura di concessioni o autorizzazioni (art. 44)	€ 30,00	15 gg
Subentro a concessioni o autorizzazioni (art. 45)	€ 30,00	15 gg
Verifiche effettiva occupazione suolo pubblico (art. 46)	€ 65,00	90 gg
Rinnovo concessioni o autorizzazioni (art. 47)	€ 75,00	90 gg

** Dalle spese di istruttoria restano escluse le spese di bollatura dell'atto di concessione o di autorizzazione, che verranno versate dal titolare della domanda al momento della sottoscrizione del disciplinare tecnico.

Per i Comuni l'importo delle spese d'istruttoria è dimezzato, e l'istanza può essere accettata in carta semplice.

§§ I tempi di istruttoria si considerano al netto dei tempi relativi alla richiesta di integrazione documentale, e di tutti i tempi di attesa non dipendenti dall'ufficio istruttore.

ALLEGATO E


DEPOSITI CAUZIONALI

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	DEPOSITO CAUZIONALE
Costruzione fabbricati e balconi (art. 29)	€ 500,00
Muri di sostegno ed occupazioni scarpate (art. 30)	€ 500,00
Muri di cinta (art. 31)	€ 500,00
Recinzioni con siepi vive e siepi morte (art. 32)	€ 500,00
Diramazioni ed accessi (art. 33)	€ 500,00
Distributori carburanti e depositi infiammabili (art. 34)	€ 500,00
Demolizioni, occupazione di opere, atterramenti piante (art. 35)	€ 500,00
Condutture aeree (art. 36)	€ 500,00
Fiancheggiamenti stradali sotterranei con condutture e fognature (art. 37)	
(larghezza scavo. 1 ml x profondità scavo 1.5 ml) SU SEDE STRADALE O PERTINENZE BITUMATE Fino ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00 Oltre ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00	€ 516,46 una tantum € 51,65/ml
(larghezza scavo. 1 ml x profondità scavo 1.5 ml) SU ZONE STERRATE Fino ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00 Oltre ad una lunghezza dello scavo di ml. 10,00	€ 516,46 una tantum € 28,82/ml
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE	€ 258,23 una tantum
Attraversamenti stradali sotterranei con condutture e fognature (art. 37)	
(larghezza scavo. 1 ml x profondità scavo 1.5 ml) Fino ad una lunghezza dello scavo di ml. 4,00 Oltre ad una lunghezza dello scavo di ml. 4,00	€ 516,46 una tantum € 1.032,91 una tantum
INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE	€ 258,23 una tantum

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
N° 103 DEL 29-12-2010
COMPOSTO DI N° 46 PAGINE

144

PROVINCIA DI VITERBO



SETTORE VIABILITÀ, PROTEZIONE CIVILE, ESPROPRI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale
n° 103 del 29-12-2010

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Definizione mezzi pubblicitari
- Art. 4 - Classificazione delle strade provinciali

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 5 - Istanze autorizzazioni
- Art. 6 - Responsabile del procedimento
- Art. 7 - Spese d'istruttoria
- Art. 8 - Istruttoria
- Art. 9 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 - Durata e termini dell'autorizzazione
- Art. 11 - Rinnovo
- Art. 12 - Diniego
- Art. 13 - Voltura
- Art. 14 - Termine di installazione
- Art. 15 - Modifica, Rinuncia e Revoca
- Art. 16 - Durata del Nulla Osta

CAPO III

OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI - ESENZIONI

-
- Art. 17 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione
 - Art. 18 - Targhette di identificazione

- Art. 19 - Caratteristiche dell'impianto
- Art. 20 - Divieti
- Art. 21 - Convenzioni speciali per rotatorie
- Art. 22 - Circolazione di persone invalide
- Art. 23 - Vincoli storici e artistici
- Art. 24 - Vincoli paesaggistici e ambientali
- Art. 25 - Vincoli paesaggistici e culturali
- Art. 25 - Esenzioni

CAPO IV

TIPOLOGIA - UBICAZIONE

- Art. 27 - Dimensioni
- Art. 28 - Strutture di sostegno
- Art. 29 - Distanze
- Art. 30 - Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio
- Art. 31 - Preinsegne
- Art. 32 - Insegne di esercizio
- Art. 33 - Cartello bifacciale
- Art. 34 - Cartelli paralleli
- Art. 35 - Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse
- Art. 36 - Segnali con indicazione di servizi utili
- Art. 37 - Freccie industriali, artigianali, commerciali
- Art. 38 - Locandine
- Art. 39 - Striscioni

CAPO V

SANZIONI

- Art. 40 - Sanzioni amministrative
- Art. 41 - Rimozione d'urgenza di mezzi pubblicitari su suolo pubblico
- Art. 42 - Rimozione previa diffida di mezzi pubblicitari su suolo privato in vista da SS.PP.
- Art. 43 - Vincoli storici, ambientali e paesaggistici
- Art. 44 - Difformità dei messaggi pubblicitari
- Art. 45 - Vigilanza

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 46 - Oneri e Corrispettivi
- Art. 47 - Modalità e termini di pagamento
- Art. 48 - Entrata in vigore
- Art. 49 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO A "CLASSIFICAZIONE STREDE PROVINCIALI"

ALLEGATO B "DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER I MEZZI PUBBLICITARI"

ALLEGATO c " SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA"

ALLEGATO D "DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI"

ALLEGATO E "CARATTERISTICHE DEI COLORI DEI SEGNALE VERTICALI"

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Viterbo e disciplinano le installazioni dei mezzi pubblicitari.
2. I principi di cui si è tenuto conto nella stesura del regolamento sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 2

Competenze

1. La collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è soggetta ad *autorizzazione* da parte della Provincia.
L'autorizzazione sarà in bollo ed avrà validità per tre anni, ed è rinnovabile.
2. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono collocati su una strada appartenente ad un ente diverso, ma risultano visibili da una strada provinciale, l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada è subordinata al preventivo *nulla-osta* della Provincia.
Il nulla osta sarà in carta libera e non ha scadenza, a patto che le condizioni utili al rilascio non siano cambiate.
3. Le autorizzazioni per la installazione di mezzi pubblicitari su Strade Provinciali che ricadono nella perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza.
4. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di autorizzazione dovranno essere inoltrate direttamente al comune stesso, ed ogni adempimento, compresa la riscossione del canone, sarà espletato dal comune competente.
5. Nei centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, le richieste di autorizzazione, dovranno essere inoltrate alla Provincia, che provvederà a trasmetterle, unitamente al nulla-osta tecnico, ai comuni competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
In questo caso il canone ed ogni altro onere, derivante dalla autorizzazione, saranno di competenza della Provincia.
Una copia del nulla osta tecnico dovrà essere spedita per conoscenza alla ditta istante.

Art. 3
Definizione mezzi pubblicitari

1. Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti completi di struttura e di messaggio pubblicitario autorizzato:
- a) **insegna di esercizio**: la scritta in caratteri alfanumerici, completa di eventuali simboli e marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia di luce propria che per luce indiretta.
 - b) **preinsegna**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventuali simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata a pubblicizzare la sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo tale da facilitare il reperimento della stessa.
 - c) **sorgente luminosa**: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che diffondono luce in modo puntiforme o lineare, su aree, fabbricati, monumenti o manufatti di qualsiasi natura emergenti dal suolo.
 - d) **cartello** quel manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia mediante la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; possono essere luminosi di luce propria o luce indiretta.
 - e) **striscione o locandina o stendardo** l'elemento bidimensionale realizzato con materiale di qualsiasi natura, ma privo di rigidità propria e mancante di superficie di appoggio; può essere luminoso per luce indiretta.
La locandina, se posizionata sul terreno, può essere costituita anche da materiale rigido costituendo in tal modo un cavalletto, le cui dimensioni massima possono essere cm 100 x 140, escluso i sostegni.
 - f) **segno orizzontale reclamistico** la riproduzione sulla pavimentazione stradale, con pellicole adesive, di scritte simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.
 - g) **impianto pubblicitario di servizio** qualunque manufatto avente come scopo primario un servizio di utilità pubblica, recante uno spazio pubblicitario, nell'ambito dell'arredo urbano o stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapecionali, cestini, panchine, orologi ecc.) nonché nella informazione stradale di eventi agli automobilisti (incidenti, lavori in corso, manifestazioni, avvenimenti culturali, ecc.) tramite display con messaggi variabili; può essere luminoso di luce propria o luce indiretta;

- h) impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda di prodotti o di attività non individuabile con le definizioni precedenti.
2. Nei successivi articoli le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «mezzi pubblicitari».

Art. 4

Classificazione delle strade provinciali

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, le Strade Provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 DPR 16.12.1992 n° 495, in due classi C1 e C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.
2. La classificazione è allegata al presente Regolamento sotto la lettera "A".

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.5

Istanze autorizzazioni

1. L'istanza, in bollo, volta al rilascio dell' autorizzazione sono presentate alla Provincia su apposita modulistica e vengono istruite per ordine di protocollo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i presenti documenti, debitamente firmati da tecnico abilitato:
 - Titolo del richiedente;
 - **STRALCIO PLANIMETRICO** aggiornato della zona interessata con ubicazione ed esatta progressiva chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il cartello;
 - **PLANIMETRIA D'INSIEME** con riportata la strada, per un raggio di almeno 300 mt., in entrambe le direzioni di marcia, la posizione e le distanze dei segnali stradali e di eventuali altri mezzi pubblicitari esistenti;
 - **SEZIONE TRASVERSALE** in corrispondenza della/e posizione/i richiesta/e , estesa per almeno 25 mt. da ambo i lati della strada, con indicato la posizione del cartello richiesto, sua distanza dal bordo bitumato, indicazione del confine di proprietà stradale e dimensioni al suolo del cartello stesso;
 - **NULLA-OSTA** rilasciato dal Comuni territorialmente competente dal quale risulti che l'area interessata dalla richiesta non rimane sottoposta a vincoli di tutela ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 32/04 e successivi salvo parere favorevole rilasciato dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
 - **ATTO DI CONSENSO** del proprietario del fondo sul quale si intende collocare il mezzo pubblicitario (se posizionato in proprietà privata);
 - **RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA**, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, di stabilità del manufatto;
 - **BOZZETTO** indicante dimensioni del cartello, colori, figure o eventuale logo della attività;
 - **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**, N° 3 foto a colori di formato 10x15
 - ✓ una frontale (ripresa dalla parte opposta della strada);
 - ✓ una sul lato sinistro presa da una distanza di circa mt. 5 comprendente anche l'intera sede stradale;
 - ✓ una sul lato destro, presa da una distanza di circa 5 mt., che comprenda l'intera sede stradale;

- DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ai sensi della L. n. 46/90 (per gli impianti luminosi).

Art. 6

Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente del Settore Viabilità designa un funzionario quale responsabile per i procedimenti previsti dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma precedente cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del corrispettivo previste dal presente regolamento o dalla legge e predispone i conseguenti atti.
3. Il responsabile del procedimento, nell'effettuare l'istruttoria, tiene in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale
4. E' fatta salva la competenza del Settore Viabilità per il rilascio del parere in ordine alla sicurezza stradale.
In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente esprime il proprio assenso o diniego al rilascio del provvedimento richiesto e predispone l'atto definitivo, che in caso di diniego deve essere esplicitamente motivato e notificato al richiedente.

Art. 7

Spese d'istruttoria

1. La domanda di autorizzazione o nulla-osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria.
2. Successivamente, con l'invio del disciplinare il richiedente dovrà provvedere al versamento pari all'importo dell'imposta di bollo che verrà apposto in modo virtuale dalla Provincia sull'atto di concessione o autorizzazione.
3. Nel caso in cui vengano presentate dallo stesso intestatario più istanze contemporaneamente, che riguardino la stessa strada provinciale si potrà accettare anche un solo versamento con il totale delle spese di istruttoria dovute.
4. I versamenti delle spese di cui ai commi precedenti dovranno essere effettuati sul c/c postale n° 12319018 intestato al Tesoriere della Provincia di Viterbo - Concessioni Stradali.
5. La specifica delle spese di istruttoria, per ogni specifica tipologia, è contenuta nell'ALLEGATO C del presente Regolamento.

Art. 8

Istruttoria

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari disciplinata dal presente Regolamento, anche se esclusa dall'applicazione del corrispettivo, deve essere effettuata esclusivamente previo rilascio del relativo atto di autorizzazione.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e concludersi, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta.
3. Nell'eventualità che la domanda venisse inoltrata non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, l'istruttoria verrà sospesa, previa comunicazione all'intestatario della domanda a mezzo raccomandata A.R., nella quale verranno richiesti ad integrazione di quanto già allegato i documenti mancanti.
4. Qualora entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della comunicazione l'intestatario della domanda per il rilascio dell'autorizzazione non provvederà alla regolarizzazione della domanda, l'ufficio ne disporrà l'archiviazione senza alcuna ulteriore comunicazione.
5. L'istruttoria delle domande di autorizzazione è assegnata al servizio amministrativo dell'Ufficio Concessioni Stradali.
6. L'ufficio, una volta vagliata la domanda e relativa documentazione allegata, provvede all'apertura dell'istruttoria inserendo tutti i dati utili nel sistema informatico in dotazione. Successivamente trasmette il fascicolo completo, per il parere di competenza alla struttura tecnica dell'ufficio concessioni, la quale, compiute le relative verifiche, redige il disciplinare tecnico, liquida la pratica e restituisce il fascicolo al Responsabile dell'Ufficio Concessioni.
7. Al richiedente dovrà essere inviato con raccomandata AR, in duplice copia insieme alla specifica di versamento dell'imposta di bollo di cui al comma 2 dell'art. 7 del presente Regolamento, il disciplinare tecnico contenente le condizioni e le norme alle quali la concessione o l'autorizzazione si intende subordinata ed alle quali il concessionario dovrà scrupolosamente attenersi per la esecuzione dei lavori autorizzati.
8. Il richiedente una volta presa visione del disciplinare e dopo averlo sottoscritto per accettazione, dovrà restituirlo al competente ufficio concessioni stradali entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
9. Insieme al disciplinare dovrà inviare anche la ricevuta del versamento della somma per l'imposta di bollo da apporre sul provvedimento finale;
10. Il richiedente la concessione, autorizzazione o nullaosta può presentare ricorso scritto alle prescrizioni tecniche impartite dalla Provincia per l'esecuzione dell'opera, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento delle stesse. La presentazione di tale ricorso interrompe i termini di cui al precedente comma.
11. La Provincia, in caso di ricorso, dovrà esaminarlo e comunicarne l'esito al ricorrente entro giorni trenta (30) dal ricevimento dello stesso.
12. Dalla data di ricevimento dell'esito del ricorso, il richiedente della concessione, avrà ulteriori trenta (30) giorni per adempiere a quanto stabilito dal succitato comma 4.
13. Qualora il richiedente della concessione o autorizzazione che non ottemperi

entro giorni trenta (30) dal ricevimento del disciplinare tecnico, di cui al comma 3, a restituirlo unitamente alla attestazione del versamento delle spese per l'imposta di bollo, si intende come rinunciatario.

14. L'ufficio provvederà all'archiviazione della domanda, senza ulteriori comunicazioni.

Art. 9

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, e ricevuto il disciplinare debitamente firmato dal titolare, e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 90 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza.
2. Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l'autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
3. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
4. La manutenzione dell'impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell'autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
5. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia, e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
6. La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Art. 10

Durata e termini dell'autorizzazione

1. La durata dell'autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
3. E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza originaria.

Art. 11

Rinnovo

1. L'istanza di rinnovo deve essere presentata alla Provincia, entro i sessanta giorni antecedenti la data della scadenza dell'autorizzazione da rinnovare.
2. E' ammessa la presentazione di un'unica istanza per il rinnovo cumulativo di autorizzazioni aventi la medesima scadenza, e facciano riferimento ad una medesima S.P., ai sensi del criterio di "univocità del contesto" indicato nel punto 15 del comma 3 dell'art. 13 del DPR 642/1972 fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna autorizzazione da rinnovare. Sarà possibile effettuare un versamento cumulativo delle spese di istruttoria su un solo bollettino ai sensi del comma 3 art. 7 del presente Regolamento.
3. Se con l'istanza si intende semplicemente rinnovare l'autorizzazione già in essere senza cambiare nulla rispetto al contenuto del provvedimento in scadenza, sarà sufficiente allegare alla domanda in bollo, una autodichiarazione, ai sensi di legge, sul mantenimento dell'impianto alle condizioni originali all'epoca del rilascio dell'autorizzazione da rinnovare.
4. All'istanza andrà allegata anche copia della ricevuta delle spese di istruttoria, indicate nell'ALLEGATO.C del PRESENTE Regolamento.
5. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
3. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Art. 12

Diniego

1. Qualora l'istanza non possa essere accolta, o per mancanza di documentazione, come al precedente art 8, o per incompatibilità con le norme del C.d.S., o con le altre norme che ne regolano il rilascio, ai sensi dell'art 10 bis della legge 241/1990 prima della formale adozione di un provvedimento negativo, l'ufficio comunica con raccomandata A.R. agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
3. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei dieci giorni concessi.
4. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
5. Qualora dette osservazioni non pervengano all'ufficio entro i termini stabiliti, oppure non sia possibile il loro accoglimento, il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni.

6. In questo caso il richiedente non avrà diritto alla restituzione delle spese di istruttoria.
7. E' possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.

Art. 13 Voltura

1. Nel caso la ditta intestataria dell'autorizzazione sia soggetta a cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.

Art. 14 Termine di installazione

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato.
2. Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata.
3. E' consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. "spazio libero", "per questa pubblicità tel...", etc.) solo quando la posizione dell'impianto è autorizzata e in regola con il versamento del corrispettivo.

Art. 15 Modifica, Rinuncia e Revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario, prevista dall'art. 53, comma 8 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.
2. La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, allegando il nuovo bozzetto.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni degli artt. 40 e 41 del presente Regolamento.
4. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può comunicare all'amministrazione la rinuncia al provvedimento.

5. Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 16

Durata del Nulla Osta

1. Il nulla osta di competenza provinciale, rilasciato all'Ente competente per il rilascio dell'autorizzazione prescritta, qualora le condizioni rilevate per il rilascio permangano nel tempo, non ha scadenza.

CAPO III

OBBLIGHI - DIVIETI - VINCOLI

Art. 17

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempire nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia.

Art. 18

Targhette di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere fissata in modo permanente, a cura e spese del concessionario, una targhetta metallica, posizionata in modo facilmente visibile, indicante quanto di seguito specificato:
 - Amministrazione rilasciante;
 - Soggetto titolare;
 - Numero e data della concessione;
 - Strada, progr.va km.ca e lato (dx/sx);
 - Data di scadenza.
2. Le targhe di cui sopra dovranno essere sostituite ogni volta che intervengono rinnovi o comunque ogni variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art. 19

Caratteristiche dell'impianto

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero

arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

2. Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.

Art. 20 Divieti

1. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
2. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull'asse orizzontale;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
 - i) lungo le piste ciclabili, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio delle piste.
3. Non è inoltre consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi periodo di variabilità inferiore a 5 minuti.
4. In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, zone interdette all'installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all'interessato a mezzo provvedimento motivato.

Art. 21 Convenzioni speciali per rotatorie

1. Su iniziativa della Provincia possono essere stipulate con Enti, Aziende e Società convenzioni speciali disciplinanti la cura del verde di alcune rotatorie individuate dalla Provincia.

2. I convenzionati potranno installare sulle rotatorie, aventi un diametro, calcolato dalla corona esterna, compreso tra un minimo di m. 28 e un massimo di m. 45, n. 4 cartelli di dimensioni m. 1 x 0,70 e recanti un messaggio del tipo "il verde è curato da...". La base inferiore del cartello non può avere un'altezza da terra superiore a 40 cm.
3. Per dimensioni di rotatorie diverse da quelle indicate, le possibilità di installazione saranno valutate, insindacabilmente, dalla Provincia.

Art. 22

Circolazione di persone invalide

1. Qualora si rilevi che l'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 23

Vincoli storici e artistici

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 490/1999, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.
2. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
3. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
4. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 24

Vincoli paesaggistici e ambientali

1. Ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 490/1999, nell'ambito e in prossimità di beni ambientali, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia

dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia.

Art. 25

Vincoli paesaggistici e culturali

1. Ai sensi degli Art. 49 e 153 del D.Lgs. n. 42/04 è vietato installare mezzi pubblicitari, tranne le insegne di esercizio, lungo le strade ubicate all'interno di aree vincolate a tutela delle bellezze paesaggistiche e culturali, salvo il parere favorevole rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.

Art. 26

(Esenzioni)

1. Il corrispettivo non si applica ai seguenti mezzi pubblicitari:
 - a) insegne di esercizio;
 - b) pensiline e tettoie, tabelle relative a orari ed indicazioni di servizi pubblici di trasporto e paline di fermata, a condizione che non contengano messaggi pubblicitari;
 - c) segnali turistici (art. 134, comma 1, lettera a) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada) a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
 - d) segnali di territorio (art. 134, comma 1, lettera d) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario;
 - e) segnali indicanti luoghi di pubblico interesse (art. 134, comma 1, lettera e) del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario.
 - f) segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (art. 136 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada), a condizione che non contengano alcuna forma di messaggio pubblicitario.
2. Qualora nei segnali di cui alle lettere b, c, d, e, f sia presente un messaggio pubblicitario che faccia propaganda ad una o più aziende o prodotti, sarà assimilato a mezzo pubblicitario e dovrà sottostare al pagamento del corrispettivo, come di norma.
3. Resta inteso che tutti i segnali indicati nel presente articolo devono essere autorizzati seguendo le procedure indicate nel Capo II del presente Regolamento.

CAPO IV

TIPOLOGIA - UBICAZIONE

Art. 27

Dimensioni

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di 20 mq.
2. La superficie di insegne di esercizio collocate in aderenza ai fabbricati, nel caso la superficie di ogni facciata dell'immobile sia superiore a mq. 100,00, può essere incrementata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100,00 mq fino ad un massimo di mq. 50,00.
3. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali idonei per resistere agli agenti atmosferici.
4. I cartelli pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, devono avere sagoma regolare, che in nessun caso potrà avere forma di cerchio o triangolo; particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso dei colori, limitando il rosso ed i suoi abbinamenti in modo tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.
5. Il bordo inferiore dei mezzi pubblicitari, fuori dei centri abitati formalmente delimitati, deve essere in ogni suo punto non inferiore a mt. 1,50, rispetto alla quota della banchina stradale misurata nella sezione corrispondente.
6. Il bordo inferiore di striscioni, locandine, stendardi e luminarie, se collocati sopra la sede stradale, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a mt. 5,20, rispetto alla quota del piano viabile.
7. Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute tra il minimo di mt. 1,00x0,20 ed il massimo di mt. 1,50x0,30.
8. La segnaletica relativa agli itinerari delle strade del vino, dell'olio extravergine e dei prodotti agro-alimentari dovrà essere conforme alla Legge Regionale nr. 45 del 5.8.2003.

Art. 28

Strutture di sostegno

1. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento e saldamente ancorate al terreno; inoltre devono essere saldamente assemblati i singoli elementi.
2. Qualora la posa in opera e la struttura di tali elementi siano soggette a specifiche norme, l'osservanza delle stesse ed il rispetto degli obblighi

derivanti, devono essere documentate contestualmente alla presentazione della richiesta.

Art. 29 Distanze

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, riassunte nell'ALLEGATO D al presente Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati è ammessa, lungo le strade ed in prossimità delle stesse, la posa in opera di mezzi pubblicitari abbinati ad impianti di servizi per gli utenti quali orologi, contenitori rifiuti, pensiline, paline fermata bus, parapetonali ecc. sempre che siano rispettate le distanze previste da citato Art. 51, riassunte nell'ALLEGATO D al presente Regolamento.
3. Per la installazione degli "impianti pubblicitari di servizio" la Provincia di Viterbo può provvedere alla stipula di convenzioni con Enti e Società, per disciplinare tali autorizzazioni.
4. Segni orizzontali sono consentiti:
 - nell'ambito di aree ad uso pubblico ma di pertinenza di complessi commerciali o industriali;
 - lungo il percorso di manifestazioni sportive o culturali, unicamente durante il periodo di svolgimento dell'iniziativa, oltre al settimana antecedente ed il giorno successivo alla stessa.

Art. 30 Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, ai sensi dell'art. 52 del regolamento di attuazione del C.d.S. possono essere collocati mezzi pubblicitari di superficie massima pari all'8% delle aree occupate dalla stazione di servizio o di parcheggio, per strade di tipo C e F, e pari al 3% per strade tipo A e B, a condizione che tali impianti non siano collocati lungo il fronte strada, corsie di decelerazione ed accelerazione ed in corrispondenza degli accessi.
2. Dal computo della superficie dei mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Art. 31
Preinsegne

1. Le preinsegne possono essere installate previa autorizzazione della Provincia di Viterbo, ed hanno forma rettangolare e dimensioni massime di m. 1,50 x m. 0,30 e comunque non inferiori a m. 1,00 x m. 0,20.
2. La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e caratteristiche (fatta esclusione dei logotipo, dei simboli e dei marchi) e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
4. Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri.
5. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio.
6. Rispetto agli altri mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri.

Art. 32
Insegne di esercizio

1. L'insegna di esercizio può essere installata previa autorizzazione della Provincia di Viterbo e deve essere collocata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso.
2. Qualora l'insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti, o fuori dai centri abitati ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 (tre) metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c dell'art. 51 del Regolamento di attuazioni del Codice della Strada.
3. Restano fermi i divieti di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Art. 33
Cartello bifacciale

1. Ai fini delle disposizioni fissate dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il cartello bifacciale, qualora debba essere collocato in prossimità delle intersezioni, dovrà rispettare le distanze nel senso delle

direttrici di marcia ma considerando entrambi i sensi di percorrenza della strada su cui è stato apposto.

Art. 34 Cartelli paralleli

1. Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 5 metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.
2. La distanza tra cartelli paralleli non può essere inferiore a 500 metri.
3. All'interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.

Art. 35 Segnali turistici, di territorio, indicanti luoghi di pubblico interesse

1. I segnali che forniscono indicazioni turistiche, di territorio, o indicanti luoghi di pubblico interesse possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di localizzazione ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione indicazione.
2. Devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato a non oltre 10 km di distanza dallo stesso.
3. Tali segnali possono essere inseriti su impianti esistenti di preavviso di intersezione o nei segnali di preselezione.
4. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, per i mezzi pubblicitari, riassunte nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.
5. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari.

Art. 36 Segnali con indicazione di servizi utili

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili, di cui all'art. 136 del Regolamento di attuazione del C.d.S. possono essere installati previa autorizzazione da parte della Provincia di Viterbo.
2. Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione per i mezzi pubblicitari, riassunte nell'ALLEGATO D del presente Regolamento.
3. I segnali di indicazione di servizi utili per gli utenti, devono essere installati in prossimità del servizio stesso, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; può essere abbinato un pannello

indicante la distanza, in metri, tra il servizio indicato ed il segnale stesso, l'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo.

4. Il segnale deve essere comunque sempre conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada.
5. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.
6. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Art. 37

Frecce industriali, artigianali, commerciali

1. Il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale", "zona artigianale", "zona commerciale" può essere installato, previa autorizzazione della Provincia di Viterbo, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avviò alle zone di attività, purché non comprometta la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica.
2. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purché l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
3. Nessuna forma di messaggio pubblicitario può essere abbinata questa tipologia di mezzi pubblicitari, tranne la denominazione, il telefono ed il logo del fornitore segnalato.
4. L'eventuale inserimento di altri messaggi o scritte comporterà la classificazione del segnale quale "impianto pubblicitario" e dovrà, pertanto, rispettare le norme specifiche ai sensi dell'Art. 23 del C.d.S.

Art. 38

Locandine

1. L'esposizione di locandine è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia di Viterbo ed è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
2. L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce, oltreché alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.
3. Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai tre metri dal limite della carreggiata.

4. Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
5. Per la installazione delle locandine le distanze di installazione, da altre locandine o da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
7. Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 40 gg. antecedenti la data di esposizione
8. Restano fermi i termini indicati nell'ALLEGATO C per le varie tipologie di istruttoria, per la conclusione del procedimento amministrativo.
Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.

Art. 39
(Striscioni)

1. L'esposizione di striscioni è subordinata all'autorizzazione temporanea rilasciata dalla Provincia di Viterbo che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.
2. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia.

CAPO V

SANZIONI

Art.40

Sanzioni amministrative

1. In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dall'art 23 del C.d.S e dalla normativa vigente applicabile in materia.

Art. 41

Rimozione d'urgenza di mezzi pubblicitari su suolo pubblico

1. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata A.R. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
3. In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
4. Trascorsi 60 giorni senza che il proprietario del mezzo pubblicitario rimosso ne abbia chiesto la restituzione la Provincia di Viterbo può disporne liberamente.

Art. 42

Rimozione previa diffida di mezzi pubblicitari su suolo privato in vista da SS.PP.

1. In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento d'urgenza, la Provincia diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'atto.
2. Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico

dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Art. 43

Vincoli storici, ambientali e paesaggistici

1. In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 22, 23 e 24 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dai sopraesposti artt. 40 e 41 del presente Regolamento.

Art. 44

Difformità dei messaggi pubblicitari

1. Tutti i messaggi pubblicitari che possono essere variati ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, se non rispondono al disposto dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada, devono essere rimossi entro gli 8 (otto) giorni successivi alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, recuperando le spese in danno alla ditta inottemperante.
3. Tutti i messaggi esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, devono essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 8 (otto) giorni dalla diffida pervenuta.
4. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, recuperando le spese in danno alla ditta inottemperante..
5. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Art. 45

Vigilanza

1. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rilevandosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
2. In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Oneri e Corrispettivi

1. La Provincia incassa gli importi delle spese d'istruttoria indicati nell'ALLEGATO C per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Il corrispettivo risulta dovuto anche nel caso di mezzi pubblicitari ubicati su proprietà privata ma ubicati in prossimità ed in vista delle strade facenti parte del patrimonio della Provincia.
3. Le tariffe degli oneri e dei corrispettivi sono contenute nell'ALLEGATO B e sono state differenziate sulla base delle diverse categorie delle strade provinciali riportate nell'ALLEGATO A.
4. Non sono soggette a versamento del corrispettivo i mezzi pubblicitari indicati nell'art. 25 del presente Regolamento.

Art. 47

Modalità e termini di pagamento

1. Ad anno solare, senza ragguaglio a frazioni di anno, e dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio della concessione, per la prima annualità.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011 e sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo e/o in vista le SS.PP. della Provincia di Viterbo.

Art. 49

Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. I mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in contrasto con le norme del C.d.S., del Regolamento di attuazione e del presente Regolamento, dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine massimo di 1 (un) anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
3. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà il dichiarato stato di abusività delle installazioni, con ulteriori conseguenze di cui all'art. 23 del C.d.S.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

1. 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, le strade provinciali sono ripartite, in base all'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285 ed art. 2 D.P.R. 16.12.1992 n° 495, in due classi C1 e C2, considerando il pregio turistico e naturalistico della zona, il collegamento che realizzano e l'intensità di traffico, misurato dal censimento della circolazione che avviene ogni cinque anni.
2. Sono escluse dalle tratte di strade di competenza di questa Provincia le strade ricadenti all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del CdS, DPR 495/1992.
Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale
3. Sono ammesse a trattamento previsto da comma 4 dell'art. 6 le tratte di strade ricadenti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ai sensi
Dette tratte di SS.PP. verranno individuate con successivo provvedimento dirigenziale

CLASSE C1

001	CIMINA
001a	CIMINA VARIANTE RONCIGLIONE
001b	CIMINA (c.a. MONTEROSI)
002	TUSCANESE
003	TARQUINIENSE
004	DOGANA
004a	PIAN DELL'ARCIONE
005	TEVERINA
006	BAGNORESE
007	COMMENDA
008	VERENTANA
008a	VERENTANA (MARTA)
008b	VERENTANA (CAPODIMONTE)
008c	VERENTANA (VALENTANO)
009	SAMMARTINESE
009a	NUOVA SAMMARTINESE
010	CARCARELLE
011	VETRALLESE
012	MARTANA
014	CANINESE
015	BULLICAME
016	LAGO DI BOLSENA
017	OMBRONE
018	GROTTANA
019	VALLE DEL TEVERE
020	BOMARZESE
021	STAZIONE DI VITORCHIANO
022	VITORCHIANESE
025	CANEPINESE
025a	CANEPINESE c.a. di Canepina, Vallerano, Vignanello
027	FALERIENSE
028	S.LUCA 1° TRONCO
029	CENCIANO
030	VASANELLESE
031	SORIANESE
032	COLONNETTA
033	S. EUTIZIO

034	GALLESANA
036	MASSARELLA
038	SETTEVENE
039	VALLE DI VICO
041	BLERANA
041a	BLERANA - Accesso Villa S. Giovanni in Tuscia
041b	BLERANA - Accesso Blera
041c	BLERANA - Braccio Staz. di Blera
043	MONTAROZZI
044	PORTO CLEMENTINO
045	LITORANEA
046	STAZIONE DI MONTALTO DI CASTRO
049	ONANESE
051	TREVINANESE
055	LUBRIANESE
055a	VARIANTE AL CENTRO ABITATO DI LUBRIANO
056	ACQUAROSSA
059	DEVIAZIONE ORTANA
061	MOLINELLA
062	FAGGETA
065	VALLERANESE
069	CAPROLATTA PRIMO TRONCO
069a	CAPROLATTA SECONDO TRONCO
071	CORCHIANESE
074	QUARTACCIO
076	BRACCIO TREJA
077	CASTEL S. ELIA
078	FALISCA
079	CALCATESE
084	SUTRINA
090	ROCCA ROMANA
100	DIRAMAZIONE PORTO CLEMENTINO
102	TRONCO EX AURELIA
106	DOGANELLA
115	POGGIO MARANO
127	FASTELLO
131	VETRIOLESE
140	PESCIA ROMANA

144	MAREMMANA
145	DI GRADOLI
147	CLAUDIA BRACCIANESE
149	NEPESINA
150	MAGLIANO SABINA
151	ORTANA
152	UMBRO-CASENTINESE
153	DELLE PASTINE
154	LAGO DI ALVIANO

CLASSE C2

013	PIANSANESE
023	VALLE DEL VEZZA
024	FERENTO
026	VIGNANELLESE
035	RONCIGLIONESE
040	BASSANESE
040a	ACCESSO A BASSANO ROMANO
042	BARBARANESE
042a	ACCESSO A BARBARANO ROMANO
047	LAMONE
048	GRADOLI - GROTTI DI CASTRO
050	TORRE ALFINA
052	PROCENESE
052a	PROCENESE - Accesso Proceno
053	BOLSENESE
054	CAPRACCIA
057	DIRAMAZIONE CANEPINESE
058	STAZIONE DI BASSANO IN TEVERINA
060	SANGUETTA
063	PIANGOLI
064	BOCCAFATTA
066	CARBOGNANESE
067	S.ROCCO
068	CAPANNELLE
070	STAZIONE DI CAPRAROLA
072	STAZIONE DI CORCHIANO
073	S.LUCA 2° TRONCO
075	STAZIONE DI FABRICA DI ROMA
080	MONTE FOGLIANO
080a	ANELLO DI MONTE FOGLIANO
081	CROCE DI S.MARTINO
082	PONTE ROTTO
083	BECCACCETO
085	LAGO DI VICO
086	POGGIO CAVALIERE
087	ACCESSO LAGO DI VICO
088	CIME DI MONTE FOGLIANO

089	PISCIARELLA
091	CAPRANICHESE
092	STAZIONE DI CAPRANICA
093	VEJANESE
095	MAZZOCCHIO
096	NECROPOLI ETRUSCA
097	VALLE DEL MIGNONE
098	DEL MARTA MONTEBELLO 1° TRONCO
098a	DEL MARTA MONTEBELLO 2° TRONCO
099	LUPO CERRINO
099a	DIRAMAZIONE LUPO CERRINO
101	STAZIONE DI TARQUINIA
103	VALLE DEL MARTA 1° TRONCO
103a	VALLE DEL MARTA 2° TRONCO
104	ROCCACCIA
105	DEL FIORA
107	DELL'ABBADIA
108	RIMININO
109	DI CASTRO
110	VALLE DI RIPA ALTA
111	DIRAMAZIONE VALLE DI RIPA ALTA
112	GABELLA
113	ARLENESE
114	LAGO DI BOLSENA 2° TRONCO
116	PONTE S. PIETRO
117	VALLE DELL'OLPETA
118	LAGO DI MEZZANO
119	LATERENSE
120	GROTTE DI CASTRO LAGO
121	MONTONE
122	SORANESE
123	TORRICELLA
124	TORRETTA
125	MONALDESCA
126	VALLE DEL PAGLIA
128	CELLENESE
129	PRATOLEVA
130	CUNICCHIO

132	GRAFFIGNANESE
133	SIPICCIANESE
134	STAZIONE DI SIPICCIANO
135	DIVINO AMORE
136	CASTIGLIONESE
137	VALLE DI BAGNOREGIO
138	CASALACCIO
139	DEL SIELE
142	VARIANTE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER I MEZZI PUBBLICITARI

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per i cartelli pubblicitari monofacciali e bifacciali installati lungo e/o in vista delle strade provinciali, il corrispettivo è determinato sulla base della seguente formula:

$$Ca = [(Su \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca Corrispettivo
T tariffa al metro quadrato di superficie espositiva del mezzo che indica il valore economico della concessione.
OP Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
Su superficie espositiva del cartello espressa in metri quadrati
CS Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in due categorie di cui all'allegato A.

Valori numerici dei parametri sopra indicati

Parametro	Descrizione	Valore numerico
T	Tariffa base per metro quadrato di superficie espositiva	€ 27,00 al mq
OP	Coefficiente per cartelli ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per cartelli ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9

Per i "cartelli pubblicitari" così come definiti dall'art.47, quarto comma, e del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la determinazione della superficie "Su" avverrà mediante l'individuazione delle classi di appartenenza per impianti monofacciali e impianti bifacciali distinte nella tabella che segue.

Parametro	Descrizione	Valore numerico Superficie calcolata
Su	cartellonistica monofacciale fino a 3 metri quadrati	3
	cartellonistica monofacciale fino a 4,5 metri quadrati	4,5
	cartellonistica monofacciale fino a 6 metri quadrati	6
	cartellonistica bifacciale fino a 6 metri quadrati	6
	cartellonistica bifacciale fino a 9 metri quadrati	9
	cartellonistica bifacciale fino a 12 metri quadrati	12

CORRISPETTIVO CONCESSIONARIO
DOVUTO PER I CARTELLI PUBBLICITARI INDIVIDUATI SULLA BASE
DELLE CLASSI DI APPARTENENZA
COSI' COME RIPORTATI NELLA TABELLA DI CUI SOPRA

Descrizione	Cartelli su strade CAT 1 e su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 2 e su pertinenze stradali	Cartelli su strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà	Cartelli su strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà
Cartelli Pubblicitari Monofacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica monofacciale fino a 3 mq	€ 98,01	€ 80,19	€ 71,28	€ 58,32
cartellonistica monofacciale fino a 4,5 mq	€ 147,02	€ 120,29	€ 106,92	€ 87,48
cartellonistica monofacciale fino a 6 mq	€ 196,02	€ 160,38	€ 142,56	€ 116,64
Cartelli Pubblicitari Bifacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
cartellonistica bifacciale fino a 6 mq	€ 196,02	€ 160,38	€ 142,56	€ 116,64
cartellonistica bifacciale fino a 9 mq	€ 294,04	€ 240,58	€ 213,84	€ 174,96
cartellonistica bifacciale fino a 12 mq	€ 392,04	€ 320,76	€ 285,12	€ 233,28

N.B. Per cartellonistica monofacciale superiore a 6 metri o bifacciale superiore a 12 metri quadri la superficie "Su" corrisponde all'effettiva superficie espositiva del mezzo.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ANNUALE DOVUTO PER LE PREINSEGNE (FRECCHE):

Per la determinazione del corrispettivo annuale dovuto per le preinsegne (frecche), il corrispettivo è determinato sulla base della seguente formula e per le altre categorie di mezzi pubblicitari. La stessa formula viene applicata per il calcolo del corrispettivo dovuto per i segnali di indicazione di servizi utili, i segnali turistici e di territorio, le frecce industriali, artigianali, commerciali laddove riportino messaggi pubblicitari.

$$Ca = [(N \times T) \times OP] \times CS$$

Dove:

- Ca** Corrispettivo
T Tariffa unitaria prevista per ogni freccia installata sull'impianto, che indica il valore economico della concessione.
OP Coefficiente moltiplicatore per occupazione, anche parziale, di pertinenze stradali che esprime l'importanza dello spazio pubblico richiesto
N Numero di frecce installate sull'impianto (massimo 6 ad impianto)
CS Coefficiente moltiplicatore relativo all'importanza della strada individuato sulla base classificazione delle strade in due categorie di cui all'allegato B.

Valori numerici dei parametri sopra indicati

Parametro	Descrizione	Valore numerico
T	Tariffa unitaria prevista per ogni freccia installata sull'impianto	€ 20,00 cad.
OP	Coefficiente per impianti ricadenti sulle pertinenze stradali	1,1
	Coefficiente per impianti ricadenti su proprietà privata ma in vista della strada	0,8
CS	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 1	1,1
	Coefficiente Moltiplicatore per strade di categoria 2	0,9

Descrizione	Impianti su strade CAT 1 e su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 2 e su pertinenze stradali	Impianti su strade CAT 1 in vista strada ma su proprietà	Impianti strade CAT 2 in vista strada ma su proprietà
	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti preinsegne - per ogni freccia cadauno	€ 24,20	€ 19,80	€ 17,60	€ 14,40
Segnali di indicazione di servizi utili, segnali turistici e di territorio, frecce industriali, artigianali, commerciali che riportano messaggi pubblicitari - per ogni mezzo cadauno	€ 24,20	€ 19,80	€ 17,60	€ 14,40

TABELLA DI RIEPILOGO

Corrispettivo annuo dovuto per impianti pubblicitari posizionati lungo e/o in vista della rete stradale della Provincia di Viterbo

Tariffa base cartelli pubblicitari	SS.PP CAT 1	SS.PP. CAT 2
Tariffa base al mq per cartelli pubblicitari posizionati su pertinenze stradali	€ 32,67 al mq	€ 26,73 al mq
Tariffa base al mq per cartelli pubblicitari posizionati in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 al mq	€ 19,44 al mq
Tipologia	SS.PP CAT 1	SS.PP. CAT 2
Cartelli Pubblicitari Monofacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 3,00 mq su pertinenze stradali	€ 98,01	€ 80,19
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 3,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 71,28	€ 58,32
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 4,50 mq su pertinenze stradali	€ 147,02	€ 120,29
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 4,50 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 106,92	€ 87,48
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 6,00 mq su pertinenze stradali	€ 196,02	€ 160,38
Cartello pubblicitario monofacciale fino a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 142,56	€ 116,64
Cartello pubblicitario monofacciale superiore a 6,00 mq su pertinenze stradali	Non consentito	Non consentito
Cartello pubblicitario monofacciale superiore a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76/mq	€ 19,44/mq
Cartelli Pubblicitari Bifacciali	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 6,00 mq su pertinenze stradali	€ 196,02	€ 160,38
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 6,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 142,56	€ 116,64
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 9,00 mq su pertinenze stradali	€ 294,04	€ 240,58
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 9,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 213,84	€ 174,96
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 12,00 mq su pertinenze stradali	€ 392,04	€ 320,76
Cartello pubblicitario bifacciale fino a 12,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 285,12	€ 233,28
Cartello pubblicitario bifacciale superiore a 12,00 mq su pertinenze stradali	Non consentito	Non consentito

Cartello pubblicitario bifacciale superiore a 12,00 mq in vista strada ma su proprietà privata	€ 23,76 x mq di superficie	€ 19,44 x mq di superficie
Impianti preinsegne (freccie)	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Impianti preinsegne su pertinenze stradali (cadauno per ogni freccia)	€ 24,20	€ 19,80
Impianti preinsegne in vista strada ma su proprietà privata (cadauno per ogni freccia)	€ 17,60	€ 14,40
Segnali di indicazione di servizi utili con pubblicità	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali di indicazione di servizi utili su pertinenze stradali con pubblicità	€ 24,20	€ 19,80
Segnali di indicazione di servizi utili in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità	€ 17,60	€ 14,40
Segnali turistici e di territorio con pubblicità	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali turistici e di territorio su pertinenze stradali con pubblicità	€ 24,20	€ 19,80
Segnali turistici e di territorio in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità	€ 17,60	€ 14,40
Segnali di indicazione industriali, artigianali e commerciali con pubblicità	Corrispettivo annuo	Corrispettivo annuo
Segnali industriali, artigianali, commerciali su pertinenze stradali con pubblicità (cadauno per ogni freccia)	€ 24,20	€ 19,80
Segnali industriali, artigianali, commerciali in vista strada ma su proprietà privata con pubblicità (cadauno per ogni freccia)	€ 17,60	€ 14,40

ALLEGATO C

SPESE E TEMPI DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA ISTRUTTORIA	SPESE **	TEMPI §§
Modifica messaggio cartello pubblicitario	€ 30,00	15 gg
Cartelli pubblicitari (mono e bifacciali)	€ 75,00	90 gg
Preinsegne	€ 75,00	90 gg
Insegne di esercizio, segnali turistici e di territorio	€ 75,00	90 gg
Segnali turistici e di territorio	€ 75,00	90 gg
Segnali indicazioni utili	€ 75,00	90 gg
Frecce industriali	€ 75,00	90 gg
Locandine	€ 30,00	90 gg
Striscioni	€ 30,00	90 gg
Nulla osta	€ 75,00	90 gg
Rinnovi	€ 75,00	90 gg

** Dalle spese di istruttoria restano escluse le spese di bollatura dell'atto di concessione o di autorizzazione, che verranno versate dal titolare della domanda al momento della sottoscrizione del disciplinare tecnico.

Per i Comuni l'importo delle spese d'istruttoria è dimezzato, e l'istanza può essere accettata in carta semplice.

§§ I tempi di istruttoria si considerano al netto dei tempi relativi alle richieste di integrazione documentale, e di tutti i tempi di attesa non dipendenti dall'ufficio istruttore.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati non comporta l'applicazione del principio del silenzio/assenso sulla richiesta di autorizzazione (art. 20 L. 241/90 e artt. 3 e 4 DPR 300/92) in quanto l'attività in argomento non rientra tra quelle individuate ai sensi degli articoli succitati ed elencate nella tabella allegata al D.P.R. summenzionato; né, peraltro, può applicarsi quanto previsto dall'art. 19 L. 241/90 in quanto il rilascio dell'autorizzazione è subordinato "all'esperimento di prove che comportano valutazioni tecniche-discrezionali".

Solo sul procedimento relativo alla modifica del messaggio pubblicitario sarà possibile procedere alla installazione del nuovo messaggio oggetto dell'istanza, fermo restando che l'ufficio può in qualsiasi momento provvedere al controllo della conformità delle variazioni apportate.

ALLEGATO D

DISTANZE MINIME PER IL COLLOCAMENTO DI MEZZI PUBBLICITARI

- Mt. 3,00 dal limite della carreggiata o dall'esterno delle banchine, piazzole di sosta, cunette o arginelli erbosi;
- Mt. 100,00 dagli altri cartelli o impianti pubblicitari;
- Mt. 250,00 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione (rispettivamente art.84/103 e art.104/123);
- Mt. 150,00 dopo i segnali di pericolo e prescrizione;
- Mt. 150,00 prima dei segnali di indicazione (art.124/136);
- Mt. 100,00 dopo i segnali di indicazione;
- Mt. 100,00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali di raggio < 250 mt;
- Mt. 250,00 prima delle intersezioni;
- Mt. 100,00 dopo le intersezioni;
- Mt. 200,00 dall'imbocco delle gallerie.

Le distanze di cui sopra devono essere calcolate per singole direttrici di marcia. Tali distanze non si applicano alle insegne di esercizio, sempre che le stesse rispettino le indicazioni di cui all'Art. 23 del C.d.S; non si applicano altresì a quei mezzi pubblicitari collocati parallelamente all'asse stradale se posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o recinzioni o manufatti posti a non meno di mt. 3,00 dal limite della carreggiata.

In deroga a quanto sopra i mezzi pubblicitari possono essere collocati a meno di mt. 3,00 dal limite carreggiata, qualora esistano, a distanza inferiore a tale limite, costruzioni fisse, filari di alberi, muri, ecc..

Fuori dei centri abitati può essere autorizzata, per ogni senso di marcia, una sola insegna di esercizio per stazioni rifornimento di superficie massima di mq. 4,00.

E' consentito inoltre, sempre per ogni senso di marcia, l'installazione di un solo cartello con i numeri utili (comune, vigili del fuoco, polizia municipale, pronto soccorso, ecc.) relativi al centro abitato; tale tabella deve essere collocata entro km. 1,00 dal centro abitato cui si riferisce e nel territorio del Comune competente.

Le piante toponomastiche del territorio potranno essere installate solo in presenza di adeguate piazzole di sosta.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti da CdS, è

vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell'art 52 del Regolamento di attuazione del CdS, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a. 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b. 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c. 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d. 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

ALLEGATO E

CARATTERISTICHE DEI COLORI DEI SEGNALE VERTICALI

ai sensi dell'art. 78. (art. 39 cod. str.)

I mezzi pubblicitari installati dovranno essere conformi agli schemi approvati dal C.d.S. e in ogni caso non potranno essere impiegati i colori previsti per i segnali stradali (verde, blu, bianco, rosso, giallo, marrone, arancio e Bianco/rosso) per non generare confusione negli utenti della strada.

I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma nono. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

1. nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
 - a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
 - b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
 - c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
 - d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
 - e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
 - f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
 - g) arancio: per i segnali scuolabus e taxi;
 - h) rosso: per i segnali sos e incidente;
 - i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
 - j) grigio: per il segnale segni orizzontali in rifacimento.
2. le scritte sui colori di fondo devono essere:
 - a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
 - b) nere: sul giallo e sull'arancio;
 - c) gialle: sul nero;

- d) blu o nere: sul bianco;
- e) grigio: sul bianco.
- 3. i simboli sui colori di fondo devono essere:
 - a) neri: sull'arancio e sul giallo;
 - b) neri o blu: sul bianco;
 - c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
 - d) grigio: sul bianco.
- 4. il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50 per cento) del fondo bianco con il colore nero